SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 151° - Numero 40

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 febbraio 2010** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Agenzia italiana del farmaco

Regione Puglia

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 6 novembre 2009.

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) Pedemontana Lombarda: Collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo ed opere ad esso connesse (CUP F11B06000270007). Approvazione progetto definitivo. (Deliberazione n. 97/2009). *(10A01861)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 35

Agenzia italiana del farmaco

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Amlodipina Fidia» *(10A01257)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluconazolo Fidia» *(10A01258)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aldactazide» *(10A01259)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nimesulide» *(10A01260)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Genalen» *(10A01261)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dronal» *(10A01262)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosamax» *(10A01263)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Adronat» *(10A01264)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actifed» *(10A01265)*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Actigrip» *(10A01266)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Urivesc» *(10A01267)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Amidolite» *(10A01268)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Haemoctin» *(10A01269)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tetraspan» *(10A01270)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Nasonex» *(10A01271)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Sevoflurane Baxter» *(10A01272)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Epirubicina Actavis» *(10A01273)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Almotrex» *(10A01274)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Rhophylac» *(10A01275)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fludara» *(10A01276)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tauxib» *(10A01277)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Arcoxia» *(10A01278)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Exinef» *(10A01279)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Algix» *(10A01280)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Fentanil Actavis» *(10A01281)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Enalapril + Idroclorotiazide Eurogenerici» *(10A01282)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Finasteride doc generici» *(10A01283)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Losazid» *(10A01284)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Neo-Lotan Plus» *(10A01285)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Hizaar» *(10A01286)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Forzaar» *(10A01287)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Advantan» *(10A01288)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Myoview» *(10A01289)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Supratirox» *(10A01290)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Tavu» *(10A01291)*

Variazione di tipo II all'autorizzazione secondo procedura di mutuo riconoscimento del medicinale «Stamaril» *(10A01292)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Isoriac» *(10A01293)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Misofenac» *(10A01294)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Artrotec» *(10A01295)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Nipent» *(10A01296)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale «Yaz» *(10A01297)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Flector EP Tissugel» *(10A01298)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Sirdalud Tablet 2 mg» *(10A01299)*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale «Yasmin tablets» *(10A01300)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. **16**.

Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/23/CE del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, con particolare riguardo per i suoi articoli 8, 11, comma 4, e 28, comma 1, lettere *a)*, *b) c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)*;

Vista la direttiva 2006/17/CE della Commissione dell'8 febbraio 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;

Vista la direttiva 2006/86/CE della Commissione del 24 ottobre 2006 che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di trapianti di organi e di tessuti;

Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, e successive modificazioni;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 52, recante riconoscimento del registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dalla legge 30 novembre 1998, n. 419, recante delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° settembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000, recante approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale;

Vista la legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed innesti di cornea;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici;

Visto il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro;

Visto l'Accordo 21 marzo 2002 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente linee guida per le attività di coordinamento per il reperimento di organi e di tessuti in ambito nazionale ai fini di trapianto;

Visto l'Accordo 21 marzo 2002 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente linee guida per il prelievo, la conservazione e l'utilizzo di tessuto muscolo-scheletrico;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2005, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione o all'importazione di organi e tessuti;

Vista la legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita;

Visto il decreto del Ministro della salute in data 11 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, recante linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita;

Visto l'Accordo 23 settembre 2004 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante linee guida sulle modalità di disciplina delle attività di reperimento, trattamento, conservazione e distribuzione di cellule e tessuti umani a scopo, in attuazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Visto l'Accordo 10 luglio 2003 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche (CSE);

Visto l'Accordo 5 ottobre 2006 tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche presso registri e banche italiane ed estere;

Visto il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, di revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 ottobre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 29 ottobre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e per i rapporti con le regioni;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo d'applicazione

1. Il presente decreto disciplina determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di:

a) tessuti e cellule umani, destinati ad applicazioni sull'uomo;

b) prodotti fabbricati, derivati da tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, qualora tali prodotti non siano disciplinati da altre direttive.

2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 del presente decreto, relative alla rintracciabilità e alla notifica di reazioni ed eventi avversi gravi, si applicano anche alla donazione, all'approvvigionamento e al controllo di tessuti e cellule umani.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate in materia di cellule riproduttive dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, e dal presente decreto, il Ministero della salute e le Regioni si avvalgono della collaborazione del Centro nazionale trapianti, in seguito indicato come «CNT». Sono fatte salve le competenze dell'Istituto superiore di sanità di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) cellule riproduttive: tutti i tessuti e le cellule destinati ad essere utilizzati ai fini della riproduzione assistita, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procreazione medicalmente assistita;

b) donazione da parte di un partner: la donazione di cellule riproduttive tra un uomo e una donna che rispettino i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40;

c) impiego diretto: qualsiasi procedura in base alla quale le cellule donate vengono utilizzate senza essere conservate;

d) sistema di qualità: la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse destinati ad attuare la gestione della qualità, comprese tutte le attività che direttamente o indirettamente contribuiscono alla qualità;

e) gestione della qualità: le attività coordinate per dirigere e controllare un'organizzazione sul piano della qualità;

f) procedure operative standard (POS): istruzioni scritte che descrivono le fasi di un determinato processo nonché i materiali e i metodi da utilizzare e il prodotto finale previsto;

g) convalida, o qualifica in caso di attrezzature o ambienti: la produzione di prove documentate, in grado di garantire con un elevato livello di certezza che determinati procedimenti, attrezzature o ambienti diano luogo a un prodotto conforme alle specifiche e alle caratteristiche qualitative prestabilite; un procedimento è convalidato al fine di valutare se il sistema funziona efficacemente in rapporto all'impiego previsto;

h) rintracciabilità: la possibilità di ricostruire il percorso di tessuti o cellule in ogni fase dell'approvvigionamento, della lavorazione, del controllo e dello stoccaggio fino alla distribuzione al ricevente o allo smaltimento, compresa la possibilità di risalire all'identificazione del donatore, dell'istituto dei tessuti o del centro di produzione che ricevono, o lavorano o stoccano i tessuti o le cellule, nonché, a livello delle strutture sanitarie, la possibilità di individuare i responsabili che applicano i tessuti o le cellule sui riceventi. Tale rintracciabilità riguarda anche la possibilità di reperire e identificare tutti i dati pertinenti relativi ai prodotti e ai materiali che vengono a contatto con detti tessuti o cellule;

i) critico: che ha potenzialmente effetto sulla qualità e o la sicurezza di tessuti e cellule o è a contatto con i predetti;

l) organizzazione per l'approvvigionamento: una struttura sanitaria o un'unità ospedaliera in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani, che può non essere autorizzata e accreditata come Istituto dei tessuti, fatto salvo quanto previsto dalla legge 12 agosto 1993, n. 301, recante norme in materia di prelievo ed innesti di cornea;

m) organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo: una struttura sanitaria o un'unità ospedaliera che esegue applicazioni sull'uomo di tessuti e cellule.

Art. 3.

Approvvigionamento di tessuti e cellule umani

1. Ad eccezione della donazione da parte di un partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto, l'approvvigionamento di tessuti e cellule umani è autorizzato solo qualora siano rispettate le prescrizioni di cui ai commi da 2 a 12.

2. Il prelievo di tessuti e cellule umani è effettuato da personale qualificato e adeguatamente formato, ai sensi della normativa vigente, a svolgere tali attività.

3. L'istituto dei tessuti o l'organizzazione per l'approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l'equipe clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in ordine alle procedure da seguire per garantire la conformità dei requisiti ai criteri di selezione dei donatori di cui all'allegato I.

4. L'istituto dei tessuti o l'organizzazione per l'approvvigionamento conclude con il personale qualificato o l'equipe clinica responsabile della selezione del donatore che non faccia parte dello stesso istituto o organizzazione, accordi scritti in ordine al tipo di tessuti, di cellule o di campioni da prelevare nonché ai protocolli da seguire.

5. Il responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con l'organizzazione per l'approvvigionamento definisce procedure operative standard, in seguito indicate come «POS», al fine di verificare:

a) l'identità del donatore;

b) la documentazione relativa al consenso informato, o all'espressione di volontà o all'autorizzazione alla donazione da parte del donatore o della sua famiglia;

c) la valutazione dei criteri di selezione dei donatori di cui all'articolo 4;

d) la valutazione degli esami di laboratorio richiesti per i donatori di cui all'articolo 5.

6. Il responsabile dell'istituto dei tessuti, in accordo con l'organizzazione per l'approvvigionamento definisce altresì POS relative all'approvvigionamento, confezionamento, etichettatura e trasporto dei tessuti e delle cellule fino alla destinazione presso l'istituto dei tessuti o, in caso di distribuzione diretta di tali materiali, presso l'equipe clinica responsabile della loro applicazione, ovvero, in caso di campioni di tessuti e cellule, presso il laboratorio per il controllo, in conformità all'articolo 5.

7. L'approvvigionamento è eseguito presso strutture adeguate, ponendo in atto procedure mirate a ridurre il rischio di contaminazione batterica o di altro tipo dei tessuti e delle cellule prelevati ai sensi dell'articolo 6.

8. I materiali e le attrezzature utilizzati per l'approvvigionamento sono gestiti conformemente alle norme e alle specifiche di cui all'allegato IV, sezione 1.3, tenendo debitamente conto delle regolamentazioni, normative e linee guida nazionali ed internazionali, relative alla sterilizzazione di medicinali e dispositivi medici. Per il prelievo di tessuti e cellule sono impiegati appositi strumenti e dispositivi qualificati, sterili.

9. Il prelievo di tessuti e cellule da donatore vivente è effettuato in un contesto che ne garantisca la salute, la sicurezza e la tutela dei dati personali.

10. Nel caso di donatore cadavere è assicurata la disponibilità di personale e attrezzature per la ricomposizione del corpo che deve essere effettuata in modo completo ed efficace.

11. Le procedure relative al prelievo di tessuti e cellule sono attuate in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 6.

12. Nel corso del prelievo o presso l'istituto dei tessuti viene assegnato un codice di identificazione unico al donatore ed ai tessuti e alle cellule donati, in modo da garantire un'adeguata identificazione del donatore e la tracciabilità dei materiali donati, nel rispetto delle norme per la tutela della riservatezza. I codici e i dati correlati sono annotati in un registro predisposto a tale fine.

13. La documentazione relativa al donatore è conservata conformemente a quanto previsto dall'allegato IV, punto 1.4.

Art. 4.

Criteri di selezione dei donatori

1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che la selezione dei donatori sia effettuata in conformità ai criteri di selezione di cui:

a) all'allegato I per i donatori di tessuti e cellule;

b) all'allegato III per i donatori di cellule riproduttive.

2. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali e di trapianto di midollo.

Art. 5.

Esami di laboratorio

1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:

a) i donatori di tessuti e di cellule, ad eccezione dei donatori di cellule riproduttive, vengano sottoposti agli esami di cui all'allegato II, punto 1;

b) tali esami siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato II, punto 2.

2. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce che:

a) i donatori di cellule riproduttive siano sottoposti agli esami di cui all'allegato III, punti 1 e 2;

b) gli esami di cui alla lettera *a)* siano effettuati secondo le prescrizioni stabilite nell'allegato III, punto 3.

3. Per i donatori di cellule staminali emopoietiche periferiche, ivi incluse quelle da sangue cordonale, si applicano anche le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

Art. 6.

Donazione e approvvigionamento di tessuti e/o di cellule e ricevimento presso l'istituto dei tessuti

1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti garantisce la conformità alle prescrizioni di cui all'allegato IV delle procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento di tessuti o cellule nonché al ricevimento degli stessi presso l'istituto dei tessuti.

Art. 7.

Distribuzione diretta ai riceventi di determinati tessuti e cellule

1. Il responsabile dell'organizzazione per l'approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti, acquisito il parere del Centro nazionale trapianti, può autorizzare la distribuzione diretta di determinati tessuti e cellule dal luogo in cui è effettuato il prelievo a un centro di assistenza sanitaria ai fini di un trapianto immediato.

Art. 8.

Prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento degli Istituti dei tessuti

1. L'allegato V al presente decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione e dell'accreditamento.

Art. 9.

Prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule

1. L'allegato VI al presente decreto riporta le indicazioni e le prescrizioni da soddisfare ai fini del rilascio, da parte dell'Autorità regionale competente, dell'autorizzazione allo svolgimento dei procedimenti di preparazione di tessuti e cellule.

Art. 10.

Notifica di reazioni avverse gravi

1. In conformità ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:

a) l'organizzazione per l'approvvigionamento predispone procedure per conservare le registrazioni dei dati relativi a tessuti e cellule prelevati e per notificare tempestivamente all'istituto dei tessuti di riferimento ogni reazione avversa grave nel donatore vivente che possa influire sulla qualità e sicurezza di tessuti e cellule;

b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule predispone procedure per conservare le registrazioni dei dati di tessuti e cellule applicati sull'uomo e per notificare tempestivamente all'istituto dei tessuti di riferimento ogni reazione avversa grave osservata nel corso o a seguito dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule utilizzate;

c) l'istituto dei tessuti che distribuisce tessuti e cellule per applicazioni sull'uomo fornisce all'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule, coerentemente a quanto previsto alla lettera *b)*, informazioni sulle modalità per la notifica delle reazioni avverse gravi.

2. In conformità ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, l'istituto dei tessuti:

a) predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al Centro nazionale sangue, in seguito indicato come «CNS», o all'Istituto superiore di sanità, secondo i rispettivi ambiti di competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti alle presunte reazioni avverse gravi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS o all'Istituto superiore di sanità, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le conclusioni dell'indagine per analizzare le cause e il conseguente esito.

3. Conformemente ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:

a) la persona responsabile di cui all'articolo 17 dello stesso decreto legislativo, comunica alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS, secondo i rispettivi ambiti di competenza, le informazioni incluse nel modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato VII;

b) l'istituto dei tessuti notifica alla rispettiva Autorità regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di competenza, i provvedimenti adottati per quanto riguarda altri tessuti e cellule interessati, distribuiti a fini di applicazioni sull'uomo;

c) l'istituto dei tessuti notifica alla rispettiva Autorità regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di competenza, le conclusioni dell'indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VII.

Art. 11.

Notifica di eventi avversi gravi

1. In conformità ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:

a) l'organizzazione per l'approvvigionamento e l'istituto dei tessuti predispongono procedure per conservare le registrazioni dei dati e per notificare tempestivamente ogni evento avverso grave che si verifichi durante l'approvvigionamento e possa influire sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule;

b) l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo di tessuti e cellule predispone procedure per notificare tempestivamente all'istituto dei tessuti di riferimento ogni evento avverso grave che possa influire sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule;

c) l'istituto dei tessuti fornisce all'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo informazioni sulle modalità per notificargli eventi avversi gravi che possano influire sulla qualità e sicurezza dei tessuti e cellule.

2. In materia di riproduzione assistita si considera evento avverso grave ogni tipo di errore d'identificazione o di scambio di gameti o embrioni. La persona interessata o l'organizzazione per l'approvvigionamento o l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo riferiscono tali eventi all'istituto dei tessuti fornitore ai fini dell'indagine e notifica all'autorità competente.

3. In conformità ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:

a) l'istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS o all'Istituto Superiore di Sanità, secondo l'ambito di competenza, tutte le informazioni disponibili attinenti ai presunti eventi avversi gravi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*;

b) l'istituto dei tessuti o le autorità regionali valutano e comunicano al CNT o CNS, o all'Istituto Superiore di Sanità, secondo l'ambito di competenza, l'eventuale implicazione di altre cellule e tessuti, e gli eventuali provvedimenti intrapresi;

c) l'istituto dei tessuti predispone procedure per comunicare tempestivamente alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS o all'Istituto Superiore di Sanità, secondo l'ambito di competenza, le conclusioni dell'indagine per analizzare le cause e il conseguente esito;

4. In conformità ai disposti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191:

a) il responsabile dell'istituto dei tessuti notifica alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di competenza, le informazioni incluse nel modello di notifica di cui alla parte A dell'allegato VIII;

b) l'istituto dei tessuti valuta gli eventi avversi gravi per individuarne le cause evitabili nell'ambito del procedimento;

c) l'istituto dei tessuti notifica alla rispettiva autorità regionale e al CNT o al CNS, secondo l'ambito di competenza, le conclusioni dell'indagine, fornendo almeno le informazioni di cui alla parte B dell'allegato VIII.

Art. 12.

Relazioni annuali

1. Il Ministero della salute entro il 30 giugno di ogni anno presenta alla Commissione una relazione annuale sulle notifiche delle reazioni e degli eventi avversi gravi, relative all'anno precedente, ricevute dalle Autorità competenti. Il Ministero della salute mette tale relazione a disposizione degli istituti dei tessuti.

2. La trasmissione dei dati si attiene alle specifiche del modello di scambio di dati di cui all'allegato IX, parti A e B, e fornisce tutte le informazioni necessarie ad identificare il mittente e a conservare i suoi dati di riferimento.

Art. 13.

Scambio di informazioni fra Autorità competenti

1. Il Ministero della salute pone in atto le iniziative necessarie ad assicurare la comunicazione delle informazioni del caso ai rispettivi organismi degli Stati membri in relazione a reazioni ed eventi avversi gravi, al fine di assicurare l'adozione dei necessari adeguati provvedimenti.

Art. 14.

Rintracciabilità

1. L'istituto dei tessuti pone in atto sistemi efficaci ed accurati per identificare ed etichettare individualmente cellule e tessuti ricevuti e distribuiti.

2. L'istituto dei tessuti e l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo conservano per almeno trenta anni i dati di cui all'allegato X, avvalendosi di un sistema di registrazione adeguato e leggibile.

Art. 15.

Sistema europeo di codifica

1. Conformemente alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 191 del 2007, a ciascun materiale donato è attribuito un codice d'identificazione unico europeo, al fine di garantire un'adeguata identificazione del donatore e la rintracciabilità di tutti i materiali donati, nonché di fornire informazioni sulle caratteristiche e proprietà fondamentali dei tessuti e cellule. Il codice comprende almeno le informazioni di cui all'allegato XI.

Art. 16.

Recepimento

1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano attuano con proprio provvedimento le disposizioni di cui al presente decreto.

2. Con accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-regioni sono stabilite le modalità e procedure necessarie a conformarsi alle prescrizioni dell'articolo 15.

Art. 17.

Clausola di cedevolezza

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione.

Art. 18.

Disposizioni finanziarie

1. Ai nuovi o maggiori oneri di cui all'articolo 5 del presente decreto — pari a euro 1.080.000 annui a decorrere dall'anno 2010 — si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tal fine, vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le attività previste dalle restanti norme del presente decreto sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

FAZIO, *Ministro della salute*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FITTO, *Ministro per i rapporti con le regioni*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

ALLEGATO *I*

CRITERI DI SELEZIONE DEL DONATORE DI TESSUTI E/O DI CELLULE
(Articolo 4, comma 1, lettera a))

I criteri di selezione dei donatori di tessuti e cellule sono basati sull'analisi dei rischi connessi all'applicazione terapeutica dei medesimi. Gli indicatori di tali rischi sono individuati mediante la raccolta dell'anamnesi clinica e comportamentale, l'esecuzione di esami fisici, test biologici, accertamento necroscopico (nel caso di donatori deceduti) e qualsiasi altro esame pertinente.
A meno che una valutazione dei rischi documentata ed approvata dalla persona responsabile dell'istituto dei tessuti lo giustifichi, un soggetto non è accettato come donatore qualora ricorra uno dei casi di seguito elencati.

1. **Donatore cadavere**

1.1. ***Criteri di esclusione***
1.1.1. **Causa di morte sconosciuta**, (non si applica nel caso in cui l'accertamento necroscopico eseguito dopo il prelievo fornisca informazioni sulla causa di decesso che esclude i criteri di cui al presente allegato);
1.1.2**. Malattie ad eziologia sconosciuta;**
1.1.3**. Presenza o precedenti manifestazioni di patologie maligne,** eccettuato il carcinoma basocellulare primario, il carcinoma in situ della cervice uterina ed alcuni tumori primari del sistema nervoso centrale che sono valutati sulla base della documentazione scientifica. I donatori affetti da patologie maligne possono essere valutati e presi in considerazione per la donazione della cornea tranne nel caso di retinoblastoma, neoplasia ematologica e tumori maligni del segmento anteriore dell'occhio;
1.1.4. **Rischio di trasmissione di malattie causate da prioni:** Tale rischio riguarda, per esempio:
a) persone alle quali è stata diagnosticata la malattia di Creutzfeldt-Jakob, o la sua variante, ovvero con antecedenti familiari della malattia di Creutzfeldt-Jakob non iatrogena;
b) persone con un'anamnesi di demenza a rapida progressione, o di malattie neurologiche degenerative, comprese le patologie di origine sconosciuta;
c) riceventi ormoni derivanti dall'ipofisi umana (come gli ormoni della crescita), riceventi innesti di cornea, sclera e dura madre nonché persone che hanno subito interventi neurochirurgici non documentati (nei quali può essere stata utilizzata la dura madre).
Per il rischio di trasmissione della variante della malattia di Creutzfeldt-Jakob non possono essere accettati donatori che sono stati sottoposti a intervento chirurgico o trasfusione di sangue o somministrazione di emoderivati nel Regno Unito dal 1980 al 1996;
1.1.5. **Infezioni sistemiche che non sono state controllate al momento della donazione, comprese malattie batteriche e infezioni sistemiche virali, fungine e parassitarie o gravi infezioni locali dei tessuti e delle cellule destinati a donazioni.** I donatori affetti da setticemia batterica possono essere valutati e presi in considerazione per la donazione degli occhi solo a condizione che le cornee siano destinate ad essere conservate in coltura, al fine di consentire l'individuazione di eventuali contaminazioni del tessuto;
1.1.6. **Anamnesi, evidenza clinica o di laboratorio per rischio di trasmissione di HIV, epatite B acuta o cronica (tranne a persone la cui immunità è documentata), epatite C, HTLV I/II o evidenza di altri fattori di rischio connessi a tali infezioni;**
1.1.7. **Anamnesi positiva per malattie sistemiche autoimmuni croniche** che potrebbero pregiudicare la qualità dei tessuti da prelevare;
1.1.8. **Non validità dei risultati dell'esame dei campioni di sangue del donatore** per:

a) emodiluizione, conformemente alle specifiche dell'allegato II, sezione 2, qualora non sia disponibile un campione prelevato prima della trasfusione;
b) trattamento a base di agenti immunosoppressivi;
1.1.9. **Positività alle prove relative ad altri fattori di rischio connessi a malattie trasmissibili**, sulla base di una valutazione dei rischi che tenga conto dei viaggi e dell'esposizione del donatore a tali rischi, nonché della prevalenza locale di malattie infettive;
1.1.10. **Presenza sul corpo del donatore di segni fisici che implicano rischio di malattie trasmissibili**, secondo quanto descritto nell'allegato IV, punto 1.2.3;
1.1.11. **Ingestione o esposizione a sostanze tossiche** (quali cianuro, piombo, mercurio o oro) che possano essere trasmesse al ricevente in quantità tali da poterne compromettere la salute;
1.1.12.**Vaccinazione recente con virus viventi attenuati**, ove il rischio di trasmissione sia ritenuto possibile;
1.1.13. **Xenotrapianti**.

1.2. ***Criteri aggiuntivi per donatore pediatrico***
1.2.1. I neonati da madri affette da HIV, o che comunque rientrano in uno dei criteri di esclusione di cui alla sezione 1.1, devono essere esclusi dalla donazione fino a che qualsiasi rischio di trasmissione dell'infezione non sia definitivamente escluso.

a) I bambini di età inferiore a 18 mesi, nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, che sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti, non possono essere considerati donatori, indipendentemente dai risultati degli esami di laboratorio.

b) I bambini nati da madri affette da HIV, epatite B, epatite C o HTLV, o a rischio di contrarre l'infezione, che non sono stati allattati dalle madri nei 12 mesi precedenti e che non risultano affetti da HIV, epatite B, epatite C o HTLV sulla base degli esami analitici o fisici e del controllo delle cartelle cliniche, possono essere ammessi come donatori.

2. Donatore vivente

2.1. *Donatore autologo*
2.1.1. Nel caso di tessuti e cellule prelevati e destinati ad essere conservati o coltivati, è necessario eseguire gli stessi test di laboratorio minimi previsti per il donatore vivente allogenico. Eventuali risultati positivi dei test non comportano necessariamente il divieto di conservare, trattare e reimpiantare tessuti, cellule o qualsiasi prodotto derivato, purché sia possibile conservarli isolatamente, al fine di evitare qualsiasi rischio di contaminazione crociata con altri innesti o di contaminazione con agenti occasionali, ovvero di miscellanea.

2.2. *Donatore allogenico*
2.2.1. Il donatore allogenico è selezionato sulla base dell'anamnesi clinica, delle risposte ad un questionario predisposto e del colloquio con il medico responsabile della selezione o con personale sanitario appositamente formato, operante sotto la responsabilità del predetto conformemente al punto 2.2.2. La valutazione della idoneità alla donazione, effettuata dal medico responsabile, comprende l'analisi dei fattori che possono contribuire ad individuare e ad escludere soggetti la cui donazione può costituire un rischio per la loro salute o un rischio per il ricevente, come la possibilità di trasmettere malattie. Per ogni donazione, la procedura del prelievo non deve interferire con lo stato di salute del donatore, né comprometterlo, così come non deve interferire né compromettere lo stato di salute della madre e del neonato il prelievo della placenta o del sangue cordonale.
2.2.2. I criteri di selezione dei donatori allogenici viventi sono documentati dall'istituto dei tessuti (o dal responsabile del trapianto in caso di distribuzione diretta al ricevente) sulla base del tipo di tessuti e cellule necessari per la donazione, delle condizioni fisiche del donatore, dell'anamnesi

medica e comportamentale e dei risultati delle indagini cliniche ed esami di laboratorio relativi allo stato di salute del donatore.
2.2.3. I criteri di esclusione dalla donazione sono quelli indicati dal punto 1.1.2 al punto 1.1.13. La gravidanza e l'allattamento al seno costituiscono motivi di esclusione dalla donazione, tranne che per la placenta e il sangue cordonale. Per la donazione di cellule progenitrici ematopoietiche deve essere anche esclusa la possibilità di trasmissione di patologie ereditarie.
3. Con accordo Stato Regioni sono stabiliti i criteri di selezione dei donatori viventi e deceduti di cellule e tessuti, predisposti dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue, secondo l'ambito di competenza, conformemente a quanto previsto dal presente decreto.

ALLEGATO *II*

ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI PER I DONATORI
(Articolo 5, comma 1)

1. **Test di laboratorio**

1.1. Il donatore di cellule e/o tessuti è sottoposto almeno ai seguenti test:
Anti-HIV-1,2
HBsAg
Anti-HBc
Anti-HCV Ab
Sifilide , come indicato al punto 1.4.

1.2. L'esame degli anticorpi HTLV-I è effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza del virus o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.

1.3. Se il test degli anticorpi anti-HBc risulta positivo e quello dell'HBsAg negativo, sono necessarie ulteriori indagini con una valutazione dei rischi per decidere l'idoneità per uso clinico.
Per le cellule staminali emopoietiche midollari e periferiche e cordonali, la ricerca di anticorpi anti – HBc non è indispensabile nel caso in cui venga effettuato il test NAT per HIV, HBV e HCV, come previsto dalla normativa vigente.

1.4. Per escludere la presenza di un'infezione attiva da *Treponema pallidum*, deve essere applicato un algoritmo di controllo convalidato. In caso di risultato negativo al test, specifico o non specifico, i tessuti e le cellule possono essere utilizzati. Se si effettua un test non specifico, il risultato positivo non esclude il prelievo o l'utilizzo, se il test di conferma specifico sul treponema è negativo.
Per un donatore risultato positivo in un test specifico del treponema, occorre una valutazione dei rischi approfondita al fine di decidere in merito all'idoneità per uso clinico.

1.5. In determinate circostanze (quali in caso di cardiopatia reumatica, malaria, CMV, toxoplasma, EBV, *Trypanosoma cruzi*) possono risultare necessari ulteriori esami, in base agli antecedenti del donatore e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati .

1.6. In caso di donatori autologhi, si applica l'allegato I, punto 2.1.1.

2. **Requisiti generali per la determinazione dei marcatori biologici**

2.1. Gli esami sono effettuati presso laboratori autorizzati e a tal fine accreditati da parte della Regione o della Provincia autonoma, che utilizzano dispositivi diagnostici marcati CE, se richiesto. Il tipo di test impiegato deve essere convalidato per il suo scopo conformemente alle attuali conoscenze scientifiche.

2.2. I test di laboratorio sono effettuati su siero o su plasma del donatore e non su altri fluidi o secrezioni quali umore acqueo o vitreo, a meno che non sia specificamente giustificato dal punto di vista clinico, in tal caso deve essere utilizzato un test convalidato per tale fluido.

2.3. Se il potenziale donatore ha avuto emorragie e recentemente è stato sottoposto a trasfusione di sangue, suoi componenti, colloidi o cristalloidi, l'esame del sangue può non essere valido a causa dell'emodiluizione dei campioni.
E' necessario applicare un calcolo algoritmico per valutare il grado di emodiluizione nei casi seguenti:
a) **campioni di sangue da donatore vivente:** se il sangue, i suoi componenti e/o i colloidi sono stati iniettati entro le 48 ore precedenti il prelievo di sangue e se i cristalloidi sono stati iniettati un'ora prima del prelievo;
b) **campioni di sangue da donatore cadavere:** se il sangue, i suoi componenti e/o i colloidi sono stati iniettati entro le 48 ore precedenti il decesso e se i cristalloidi sono stati iniettati un'ora prima del decesso.

Gli istituti dei tessuti possono accettare tessuti e cellule di donatori con una diluizione del plasma superiore al 50 % solo se utilizzano procedure di analisi convalidate per il plasma o se dispongono di un campione precedente la trasfusione.
2.4. In caso di donatore cadavere, i campioni di sangue sono prelevati immediatamente prima del decesso, oppure, se ciò non è possibile, il prelievo dei campioni va effettuato quanto prima e in ogni caso entro 24 ore dal decesso.
2.5. a) Nel caso di donatore vivente, i campioni di sangue sono prelevati contemporaneamente alla donazione, oppure, se non è possibile, entro 7 giorni dalla donazione (si tratta del «campione della donazione»).
b) Ove tessuti e cellule di donatore allogenico vivente possano essere conservati per lunghi periodi, è necessario ripetere il prelievo dei campioni e gli esami dopo un intervallo di 180 giorni dal prelievo. In caso di ripetizione degli esami, il campione della donazione può essere prelevato sino a 30 giorni prima e 7 giorni dopo la donazione.
c) Se tessuti e cellule di donatore allogenico vivente non possono essere conservati per lunghi periodi e risulta quindi impossibile ripetere il campionamento, si applica la procedura di cui alla lettera a).
2.6. Se il «campione della donazione» di un donatore vivente, di cui alla lettera a) del punto 2.5, è anche sottoposto a test per HIV, HBV e HCV mediante la tecnica per l'amplificazione degli acidi nucleici (NAT), non è necessario ripetere l’esame dei campioni di sangue a 180 giorni dal prelievo. La ripetizione degli esami non è richiesta neppure se il trattamento comprende una fase di inattivazione convalidata per i virus interessati.
2.7. In caso di prelievo di cellule staminali del midollo osseo e del sangue periferico, ivi compreso il sangue da cordone ombelicale, i campioni di sangue sono prelevati a fini di analisi nei 30 giorni precedenti la donazione e sono testati secondo le disposizioni vigenti in materia di attività trasfusionali.
2.8 Nel caso di donatori neonati, i test biologici possono essere effettuati sulla madre del donatore, al fine di evitare interventi medici inutili sul bambino.

ALLEGATO *III*

CRITERI DI SELEZIONE ED ESAMI DI LABORATORIO RICHIESTI PER I DONATORI DI CELLULE RIPRODUTTIVE (Articolo 4, lettera b) – Articolo 5, comma 2)

1. **Donazione del partner destinata all'impiego diretto**
In caso di donazione da parte del partner di cellule riproduttive destinate all'impiego diretto, non occorre applicare i criteri di selezione dei donatori né effettuare gli esami di laboratorio, salvo che non vi sia rischio di trasmissione di infezioni a terzi.
2. **Donazione del partner (casi diversi dall'impiego diretto)**
Le cellule riproduttive lavorate o conservate e le cellule riproduttive crioconservate che daranno origine ad embrioni devono essere conformi ai seguenti criteri.
2.1. Il medico clinico che segue il donatore deve definire e documentare, sulla base dell'anamnesi dello stesso e delle indicazioni terapeutiche, una giustificazione della donazione e la sua sicurezza per il ricevente e per gli eventuali bambini che possono nascere.
2.2. Al fine di valutare il rischio di contaminazioni incrociate, vanno effettuati i seguenti test biologici:
Anti-HIV-1,2, HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV Ab.
Nel caso di sperma lavorato per l'inseminazione intrauterina non destinato alla conservazione, e a condizione che l'istituto dei tessuti possa dimostrare che il rischio di contaminazione incrociata e di esposizione del personale sia stato scongiurato tramite il ricorso a procedure convalidate, è possibile rinunciare all'obbligatorietà dello svolgimento di test biologici.
2.3. Ove i risultati dei test dell'HIV 1 e 2, dell'epatite B o dell'epatite C siano positivi oppure non disponibili, o qualora risulti che il donatore comporta un rischio d'infezione, occorre predisporre un sistema di conservazione separata.
2.4. L'esame degli anticorpi HTLV-I va effettuato sui donatori che vivono in aree ad alta incidenza o ne sono originari o i cui partner sessuali provengono da tali aree, ovvero qualora i genitori del donatore siano originari di tali aree.
2.5. In determinate circostanze, possono risultare necessari ulteriori esami, in base ai viaggi e all'esposizione del donatore a fattori di rischio e alle caratteristiche dei tessuti o delle cellule donati (per es. in caso di cardiopatia reumatica, malaria, CMV, *T. cruzi*).
2.6. I risultati positivi non impediscono necessariamente la donazione del partner in base alla normativa vigente.
3. **Prescrizioni generali da osservare per la determinazione dei marcatori biologici**
3.1. I test vanno effettuati conformemente all'allegato II, punti 2.1 e 2.2.
3.2. I campioni di sangue vanno prelevati entro i 90 giorni prima della donazione.

ALLEGATO *IV*

PROCEDURE RELATIVE ALLA DONAZIONE E ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI TESSUTI E/O DI CELLULE E RICEVIMENTO PRESSO L'ISTITUTO DEI TESSUTI (Articolo 6)

1. **Procedure relative alla donazione e all'approvvigionamento**

1.1. *Consenso alla donazione e identificazione del donatore*
1.1.1. Prima di procedere all'approvvigionamento di tessuti e cellule, un sanitario qualificato ed autorizzato a tal fine conferma ed indica:
a) che la manifestazione di volontà al prelievo è stata ottenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 191/2007;
b) le modalità attraverso le quali è stata accertata l'identità del donatore e da chi.
1.1.2. Nel caso di donatore vivente, il medico responsabile della selezione, o personale sanitario appositamente formato operante sotto la responsabilità del predetto, che raccoglie informazioni sull'anamnesi, si accerta che il donatore nel corso del colloquio:
a) abbia compreso le informazioni fornite;
b) abbia avuto l'opportunità di porre domande e abbia ricevuto risposte esaurienti;
c) abbia confermato che tutte le informazioni e le risposte fornite sono veritiere.
1.2. *Valutazione del donatore (questa sezione non si applica alle donazioni di cellule riproduttive da parte del partner e ai donatori autologhi)*
1.2.1. Il medico responsabile della selezione, o personale sanitario appositamente formato operante sotto la responsabilità del predetto, raccoglie e registra tutte le informazioni relative all'anamnesi medica e comportamentale del donatore secondo le disposizioni di cui alla sezione 1.4.
1.2.2. Informazioni esaustive sullo stato di salute del donatore possono essere ottenute attraverso diverse fonti, compreso almeno un colloquio diretto con il donatore (nel caso di donatore vivente), e se applicabile, anche attraverso:
a) la cartella clinica del donatore,
b) un colloquio con persona che conosceva bene il donatore (nel caso di donatore deceduto)
c) un colloquio con il medico curante,
d) un colloquio con il medico generico,
e) il referto dell'accertamento necroscopico.
1.2.3. In caso di donatore cadavere e, ove risulti giustificato, nel caso di donatore vivente, deve essere eseguito un esame fisico del corpo, al fine di rilevare eventuali segni sufficienti di per sé ad escludere la donazione o comunque da valutare alla luce della storia clinica e comportamentale del medesimo.
1.2.4. I dati completi relativi al donatore sono esaminati, valutati e firmati dal medico responsabile della selezione ai fini del giudizio di idoneità.
1.3. *Procedure relative all'approvvigionamento di tessuti e cellule*
1.3.1. Le procedure di approvvigionamento debbono essere adeguate al tipo di donatore e al tipo di tessuti o cellule donati. Deve, in ogni caso, essere garantita la sicurezza del donatore vivente.
1.3.2. Le procedure di approvvigionamento si svolgono in modo tale da salvaguardare le proprietà dei tessuti e delle cellule necessarie per l'uso clinico finale e nel contempo da ridurre i rischi di contaminazione microbiologica durante il processo, in particolare quando tessuti e cellule non possono essere sterilizzati.
1.3.3. In caso di donazioni da donatore cadavere, l'accesso all'area prelievo deve essere limitato. E' necessario disporre di un campo sterile locale, dotato di teli sterili. L'abbigliamento del personale autorizzato al prelievo deve essere adeguato al tipo di prelievo, deve essere fornito di abiti e guanti sterili, di schermi per il viso o di maschere di protezione.

1.3.4. In caso di donatore cadavere, è necessario indicare il luogo dell'approvvigionamento e l'intervallo di tempo intercorso tra il decesso e il prelievo, al fine di garantire che siano salvaguardate le proprietà biologiche e fisiche necessarie dei tessuti o delle cellule.
1.3.5. Dopo il prelievo dei tessuti o delle cellule, il corpo del donatore cadavere deve essere ricomposto in modo che sia ripristinato il più possibile l'aspetto anatomico originario.
1.3.6. Qualsiasi incidente avvenuto durante il prelievo che abbia danneggiato o che possa aver danneggiato il donatore vivente nonché il risultato delle indagini volte ad accertarne le cause sono registrati ed analizzati.
1.3.7. E' necessario predisporre adeguate misure e procedure tese ad evitare il rischio di contaminazione dei tessuti o delle cellule da parte di personale eventualmente affetto da malattie trasmissibili.
1.3.8. Per il prelievo di tessuti e cellule sono utilizzati strumenti e dispositivi sterili. Tali strumenti e dispositivi devono essere di qualità, convalidati o espressamente certificati ed a tal fine abitualmente utilizzati.
1.3.9. Nel caso di impiego di strumenti riutilizzabili, deve essere predisposta una procedura convalidata per la pulizia e sterilizzazione, al fine di eliminare eventuali agenti infettivi.
1.3.10. Ove possibile, sono impiegati soltanto dispositivi medici marcati CE, il personale sanitario addetto alle attività di prelievo riceve adeguata formazione sull'utilizzo di tali dispositivi.
1.4. *Documentazione del donatore*
1.4.1. Per ogni donatore deve essere predisposta una cartella contenente:
a) dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita). Se nella donazione sono coinvolti una madre e un bambino, i dati relativi alla madre e al bambino.
b) età, sesso, anamnesi clinica e comportamentale (le informazioni raccolte devono essere sufficienti a consentire l'applicazione dei criteri di esclusione se necessario);
c) se necessario, l'esito dell'esame fisico del corpo;
d) formula relativa all'emodiluizione, se richiesta;
e) modulo relativo al consenso o alla manifestazione di volontà alla donazione;
f) dati clinici, risultati di esami di laboratorio e risultati di altri test effettuati;
g) nel caso in cui sia stato eseguito accertamento necroscopico, i risultati devono essere annotati nella cartella (nel caso di tessuti e cellule che non possono essere conservati per lunghi periodi, deve essere registrato un preliminare resoconto orale dell'accertamento e annotato nella documentazione che l'autopsia è in corso);
h) per i donatori di cellule progenitrici ematopoietiche, va documentata l'idoneità del donatore al ricevente scelto.
Per donazioni senza un preciso destinatario, ove l'organizzazione responsabile dell'approvvigionamento abbia un accesso limitato ai dati del ricevente, al centro trapianti devono essere forniti i dati del donatore necessari a confermare l'idoneità.
1.4.2. L'organizzazione in cui si effettua il prelievo trasmette all'istituto dei tessuti relazione e documentazione inerenti al prelievo. Tale documentazione deve comprendere almeno:
a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei tessuti cui sono destinati i tessuti o le cellule;
b) dati identificativi del donatore, nonché il modo in cui è stato identificato e da chi;
c) descrizione e identificazione dei tessuti e delle cellule prelevati (compresi i campioni destinati alle analisi);
d) generalità del sanitario responsabile del prelievo, compresa la firma;
e) data, ora (se necessario, d'inizio e di conclusione) e luogo del prelievo nonché procedura impiegata (POS) ed eventuali incidenti verificatisi; se necessario descrizione dell'area fisica in cui è stato effettuato il prelievo;
f) nel caso di donatore cadavere, condizioni in cui viene conservato lo stesso: refrigerato (o no), se sì: ora d'inizio e fine della refrigerazione, nonché data e ora della morte;
g) numero del lotto o d'identificazione dei reagenti nonché soluzioni adottate durante il trasporto.

Qualora lo sperma sia prelevato a casa, la relazione sul prelievo deve indicarlo e si deve figurare solo:
a) denominazione e indirizzo dell'istituto dei tessuti cui sono destinati i tessuti o le cellule;
b) dati d'identificazione del donatore.
La data e l'ora del prelievo possono essere indicati, ove possibile.
1.4.3. Tutti i registri devono essere chiari e leggibili, protetti da modifiche non autorizzate, conservati e facilmente recuperabili nella forma originale durante tutto il periodo di conservazione, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza.
1.4.4. I registri dei donatori, necessari ai fini di una completa tracciabilità, sono conservati per almeno 30 anni dopo l'uso clinico o dopo la scadenza o eliminazione del tessuto o cellula in un archivio adeguato, approvato dall'autorità regionale competente.
1.5.*Confezionamento*
1.5.1. Dopo l'approvvigionamento, tutti i tessuti e le cellule prelevati sono confezionati in modo da evitare il rischio di contaminazione e conservati a temperature che garantiscono il mantenimento delle loro caratteristiche e funzioni biologiche. Il confezionamento deve inoltre evitare la contaminazione del personale incaricato della sua effettuazione nonché di quello incaricato del trasporto di tessuti e cellule.
1.5.2. Le cellule o i tessuti confezionati sono spediti in contenitore idoneo al trasporto di materiali biologici e in grado di salvaguardare la sicurezza e la qualità dei tessuti e delle cellule in esso contenuti.
1.5.3. Eventuali campioni di tessuti o di sangue che accompagnano i materiali a fini di analisi devono essere accuratamente etichettati per garantire l'identificazione del donatore e devono recare l'indicazione dell'ora in cui sono stati prelevati.
1.6. *Etichettatura dei tessuti o delle cellule prelevati*
Al momento del prelievo, ogni imballaggio contenente tessuti e cellule deve essere etichettato. Il contenitore primario dei tessuti o delle cellule deve recare l'identificazione o il codice della donazione e l'indicazione del tipo di tessuti o di cellule. Ove le dimensioni del contenitore lo consentano, sono inoltre fornite le seguenti informazioni:
a) data (e, ove possibile, ora) della donazione;
b) avvertenze;
c) tipo di additivi (se pertinente);
d) in caso di donatori autologhi, l'etichetta deve recare la dicitura «solo per uso autologo»;
e) in caso di donazioni con destinatario, l'etichetta deve identificare il ricevente scelto.
Se le informazioni di cui alle precedenti lettere da a) a e) non possono essere indicate nell'etichetta del contenitore primario, vanno fornite in un foglio separato che accompagna il contenitore.
1.7. *Etichettatura del contenitore usato per il trasporto*
Ove i tessuti e le cellule siano trasportati da un intermediario, ogni contenitore usato per il trasporto deve essere etichettato e recare le seguenti indicazioni:
a) le diciture: TESSUTI E CELLULE e MANIPOLARE CON CAUTELA;
b) l'identificazione dell'istituto dal quale viene spedito l'imballaggio (indirizzo e numero di telefono) e persona da contattare in caso di problemi;
c) l'identificazione dell'istituto dei tessuti di destinazione (indirizzo e numero di telefono) e persona da contattare per la consegna del contenitore;
d) data e ora d'inizio del trasporto;
e) descrizione delle condizioni di trasporto con riguardo alla qualità e alla sicurezza dei tessuti e delle cellule;
f) per tutti i prodotti cellulari, occorre aggiungere la seguente dicitura: NON IRRADIARE;
g) ove un prodotto risulti positivo a un marcatore di una malattia infettiva, la seguente dicitura: RISCHIO BIOLOGICO;
h) in caso di donatori autologhi, la seguente dicitura: SOLO PER USO AUTOLOGO;
i) avvertenze sulle condizioni di conservazione (come NON CONGELARE).

2. **Ricevimento dei tessuti e delle cellule presso l'istituto dei tessuti**

2.1. Quando i tessuti e le cellule prelevati arrivano presso l'istituto dei tessuti, occorre effettuare una verifica documentata della conformità dei materiali inviati, comprese le condizioni di trasporto, l'imballaggio, l'etichettatura nonché la documentazione e i campioni acclusi, alle disposizioni del presente allegato e alle specifiche dell'istituto ricevente.

2.2. Ciascun istituto deve assicurare che i tessuti e le cellule ricevuti siano tenuti in quarantena finché tali materiali e la relativa documentazione siano stati ispezionati o altrimenti verificati secondo le prescrizioni. L'esame delle informazioni inerenti al donatore e al prelievo nonché la conseguente accettazione della donazione sono effettuati da personale debitamente autorizzato.

2.3. Ciascun istituto dei tessuti deve disporre di linee di condotta e di specifiche documentate in base alle quali verifica ogni invio di tessuti e di cellule, inclusi i campioni. Tale documentazione comprende le prescrizioni tecniche citate e altri criteri che l'istituto dei tessuti ritiene essenziale ai fini della salvaguardia di un'adeguata qualità.

L'istituto dei tessuti deve disporre di procedure documentate per la gestione e la separazione dei materiali non conformi o con risultati delle analisi incompleti, al fine di garantire che non sussistono rischi di contaminazione per altri tessuti e cellule lavorati, conservati o stoccati.

2.4. Tra i dati che l'istituto dei tessuti deve registrare (tranne in caso di donatori di cellule riproduttive destinate alla donazione al partner) rientrano:

a) l'assenso o autorizzazione, in particolare lo scopo per cui possono essere impiegati i tessuti e le cellule (ovvero uso terapeutico o uso di sperimentazione clinica, oppure uso sia terapeutico che di sperimentazione clinica) e qualsiasi istruzione specifica relativa all'eliminazione se i tessuti o le cellule non sono utilizzati per scopo a cui erano destinati;

b) tutta le documentazione prescritta riferita all'approvvigionamento e alla selezione del donatore, secondo quanto indicato nella sezione sulla documentazione del donatore;

c) i risultati dell'esame fisico, dei test di laboratorio e degli altri esami (quali il referto dell'autopsia, ove sia stata effettuata ai sensi del punto 1.2.2.);

d) per i donatori allogenici, un riesame debitamente documentato dell'intera valutazione del donatore sulla base dei criteri di selezione effettuato da personale autorizzato ed esperto;

e) in caso di colture di cellule destinate all'uso autologo, indicazione di eventuali allergie a medicinali del ricevente (per esempio agli antibiotici).

2.5. Per quanto riguarda le cellule riproduttive destinate alla donazione al partner, i dati che l'istituto dei tessuti deve registrare comprendono:

a) l'autorizzazione, in particolare lo scopo per cui possono essere impiegati i tessuti e le cellule (per esempio, solo per uso terapeutico o per sperimentazione clinica) e qualsiasi istruzione specifica relativa all'eliminazione, se i tessuti o le cellule non sono utilizzati per scopo a cui erano destinati;

b) generalità e caratteristiche del donatore: tipo di donatore, età, sesso, presenza di fattori di rischio e causa della morte, avvenuta successivamente alla donazione;

c) luogo del prelievo;

d) tessuti e cellule prelevati e relative caratteristiche.

ALLEGATO *V*

Prescrizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti (Articolo 8)

A. Organizzazione e gestione

1. L'ente a cui afferisce l'Istituto dei tessuti ne designa la persona responsabile, che abbia le qualifiche e le responsabilità di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n 191.
2. L'istituto dei tessuti si dota di una struttura organizzativa e di procedure operative adeguati alle attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento; un organigramma definisce chiaramente i rapporti in materia di responsabilità e di obblighi di riferire.
3. Ogni istituto dei tessuti, conformemente a quanto previsto dall'art. 17, c. 1, lett. a), del suddetto decreto legislativo n. 191/2007, si pone in grado di avvalersi di un medico qualificato per prestare consulenze, supervisionare le attività mediche dell'istituto, quali la selezione dei donatori, la verifica degli esiti clinici dei tessuti e delle cellule applicati o eventualmente interagire con gli utenti clinici.
4. Un sistema documentato di gestione della qualità è applicato alle attività per le quali si richiede l'autorizzazione e l'accreditamento, conformemente a quanto previsto dal presente decreto.
5. L' istituto dei tessuti garantisce l'individuazione e la minimizzazione dei rischi, ivi compresi quelli specificamente relativi alle procedure, ambiente e stato di salute del personale dell'istituto dei tessuti, inerenti all'uso e alla manipolazione di materiale biologico, coerentemente con il mantenimento di qualità e sicurezza adeguate alla destinazione prevista dei tessuti e cellule.
6. Gli accordi tra istituti dei tessuti e terzi sono stipulati in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191. Tali accordi specificano i termini del rapporto e le responsabilità, nonché i protocolli da seguire per corrispondere alle specifiche di funzionamento richieste.
7. Con la supervisione della persona responsabile, è predisposto un sistema documentato per confermare la conformità di tessuti e cellule ad adeguate specifiche di sicurezza e qualità per il rilascio e la distribuzione.
8. In caso di cessazione delle attività gli accordi conclusi e le procedure adottate in conformità ai disposti dell'articolo 21, comma 5, del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, comprendono anche i dati sulla rintracciabilità e i materiali relativi alla qualità e alla sicurezza di cellule e tessuti.
9. Presso ogni istituto dei tessuti è predisposto un sistema documentato che garantisce l'identificazione di ciascuna unità di tessuto o cellule in tutte le fasi delle attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento.

B. Personale

1. L' istituto dei tessuti è dotato di personale in numero sufficiente e qualificato per lo svolgimento dei compiti assegnati. La competenza del personale è valutata ad intervalli di tempo adeguati, specificati nell'ambito del sistema di qualità.
2. Le funzioni di tutto il personale sono regolate in modo da risultare chiare, documentate ed aggiornate. I relativi compiti, competenze e responsabilità sono definiti in modo da risultare ben documentati e compresi.
3. L'istituto dei tessuti garantisce una formazione iniziale del personale e gli aggiornamenti occorrenti nel caso di modifica delle procedure o di sviluppo delle conoscenze scientifiche, nonché possibilità di adeguata crescita professionale.

Il programma di formazione garantisce e documenta che ciascun soggetto:

a) abbia dimostrato competenza nello svolgimento dei compiti assegnati;

b) abbia conoscenza e comprensione adeguate dei procedimenti e dei principi scientifici e tecnici afferenti ai compiti assegnati;

c) comprenda il quadro organizzativo, il sistema di qualità e le norme di salute e sicurezza dell'istituto in cui opera;
d) sia adeguatamente informato del più ampio contesto etico, legislativo e normativo del proprio lavoro.

C. Attrezzature e materiali

1. La progettazione e la manutenzione delle attrezzature e i materiali corrispondono alle destinazioni d'uso previste e sono predisposte in modo da minimizzare ogni rischio per i riceventi e il personale.
2. Tutte le attrezzature e i dispositivi tecnici critici sono identificati e convalidati, periodicamente ispezionati e preventivamente sottoposti a manutenzione conformemente alle istruzioni del fabbricante. Le attrezzature o i materiali che incidono su parametri critici di lavorazione o stoccaggio (ad esempio temperatura, pressione, numero di particelle, livello di contaminazione microbica) sono identificati ed eventualmente sottoposti a osservazioni, vigilanza, allarmi e interventi correttivi adeguati per individuarne le disfunzioni e i difetti e per garantire che i parametri critici rimangano costantemente al di sotto dei limiti accettabili. Tutte le attrezzature che dispongono di una funzione di misurazione critica sono tarate su un parametro di riferimento reperibile, qualora esista.
3. Le attrezzature nuove e quelle riparate sono controllate al momento dell'installazione e collaudate prima dell'uso. I risultati dei controlli sono documentati.
4. Periodicamente è necessario procedere alla manutenzione, alla pulizia, alla disinfezione e all'igienizzazione di tutte le attrezzature critiche e alla registrazione delle operazioni effettuate.
5. Per ogni attrezzatura critica è necessario disporre di norme di funzionamento, con indicazioni dettagliate di come intervenire in caso di disfunzioni o guasti.
6. Le norme per le attività di cui si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento indicano dettagliatamente le specifiche di tutti i materiali e i reagenti critici. Sono in particolare definite le specifiche per gli additivi (ad esempio soluzioni) e i materiali d'imballaggio. I reagenti e i materiali critici corrispondono alle prescrizioni e alle specifiche documentate e, se del caso, alle prescrizioni del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante "Attuazione della Direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici" e del decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, recante "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro".

D. Servizi e locali

1. Un istituto dei tessuti possiede servizi adeguati allo svolgimento delle attività per le quali è richiesta l'autorizzazione e l'accreditamento, in conformità ai parametri stabiliti dal presente decreto .
2. Quando tali attività comprendono la lavorazione di tessuti e cellule a contatto con l'ambiente, le stesse si svolgono in un ambiente di specifica qualità e pulizia dell'aria, al fine di minimizzare i rischi di contaminazione, compresa la contaminazione incrociata tra donazioni. L'efficacia delle misure intraprese è convalidata e controllata.
3. Fatte salve le disposizioni indicate al punto 4, se i tessuti o le cellule vengono a contatto con l'ambiente durante la lavorazione senza essere poi sottoposti a procedimento di inattivazione microbica, per la qualità dell'aria è prescritto quale requisito un numero di particelle e un numero di colonie microbiche equivalente a quelli di grado A di cui all'allegato 1 della guida europea alle buone pratiche di fabbricazione (Good Manufacturing Practice: GMP), e al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante " Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE", con un ambiente di fondo adeguato alla lavorazione dei tessuti/cellule interessati, ma almeno equivalente a GMP di grado D in termini di numero di particelle e di colonie microbiche.
4. Condizioni ambientali meno rigorose di quelle sopraindicate possono essere accettabili qualora:

a) si applichi un procedimento convalidato di inattivazione microbica o di sterilizzazione finale, oppure
b) sia dimostrato che il contatto con un ambiente di grado A ha effetti nocivi sulle proprietà richieste per i tessuti o cellule di cui si tratta, oppure
c) sia dimostrato che le modalità e il percorso di applicazione di tessuti o cellule al ricevente comportano un rischio di trasmettere al ricevente infezioni batteriche o fungine, notevolmente inferiore rispetto al trapianto di cellule e tessuti, oppure
d) non sia tecnicamente possibile eseguire il procedimento richiesto in un ambiente di grado A (ad esempio perché nella zona di lavorazione occorrono attrezzature specifiche non del tutto compatibili con il grado A).
5. Ai fini di quanto prescritto nelle lettere a), b), c) e d) del punto 4 riguardo all'ambiente, è necessario dimostrare e documentare che l'ambiente prescelto corrisponda alla qualità e sicurezza richieste, prendendo almeno in considerazione la destinazione prevista, le modalità di applicazione e lo stato immunitario del ricevente.
In ciascun reparto dell'istituto dei tessuti sono resi disponibili indumenti ed attrezzature adeguati per la protezione e l'igiene personali, insieme ad istruzioni scritte relative all'igiene e all'abbigliamento.
6. Quando le attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento comportano lo stoccaggio di tessuti e cellule, sono definite le condizioni di stoccaggio necessarie per mantenere le proprietà richieste per i tessuti e cellule, compresi i corrispondenti parametri, relativi a temperatura, umidità o qualità dell'aria.
7.I parametri critici, quali: temperatura, umidità, qualità dell'aria, sono essere controllati, sorvegliati e registrati per dimostrarne la corrispondenza con le specifiche condizioni di stoccaggio.
8. E' necessario predisporre servizi di stoccaggio che separino e distinguano nettamente i tessuti e le cellule precedenti il rilascio/in quarantena da quelli rilasciati e da quelli scartati, al fine di prevenirne la confusione e la contaminazione incrociata. Nei locali di stoccaggio di tessuti e cellule sia in quarantena che rilasciati, è necessario predisporre zone o dispositivi di stoccaggio fisicamente separati o isolamenti di sicurezza all'interno del dispositivo per la tenuta di determinati tessuti e cellule prelevati conformemente a criteri speciali.
9. L'istituto dei tessuti dispone di un regolamento e di procedure scritte per l'accesso controllato, la pulizia, la manutenzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché per garantire la riorganizzazione della prestazione dei servizi in situazioni di emergenza.

E. Documentazione e registrazioni
1. L'istituto dei tessuti organizza un sistema in grado di fornire la documentazione, chiaramente definita ed efficace, registrazioni, schede corrette nonché procedure operative standard (POS) per le attività di cui si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento. Tutti i documenti sono periodicamente verificati ed essere conformi ai parametri indicati dal presente decreto. Il sistema garantisce la standardizzazione dell'attività svolta e la rintracciabilità di tutte le sue fasi, ovvero codifica, idoneità di donatori, approvvigionamento, lavorazione, conservazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione o smaltimento, compresi gli aspetti relativi al controllo di qualità e alla garanzia di qualità.
2. Il materiale, le attrezzature e il personale coinvolti in ogni attività critica sono identificati e registrati.
3. Negli istituti dei tessuti tutte le modifiche dei documenti sono verificate, datate, approvate, documentate ed eseguite da personale a tal fine autorizzato.
4. E' istituita una procedura scritta per il controllo dei documenti, in grado di fornire la storia delle loro verifiche e modifiche, garantendo nel contempo l'utilizzo solo della versione in corso.
5. E' necessario dimostrare l'attendibilità delle registrazioni e che le stesse rappresentano correttamente i risultati.

6. Le registrazioni sono rese leggibili, indelebili e possono essere manoscritte, con la possibilità di avvalersi di altro sistema convalidato, quale il supporto elettronico o il microfilm.
7. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 (9), comma 2, tutte le registrazioni, dati grezzi compresi, critiche per la sicurezza e la qualità dei tessuti e cellule sono conservate, per garantirne l'accessibilità, per almeno 10 anni dopo la data di scadenza, l'uso clinico o lo smaltimento.
8. Le registrazioni soggiacciono alle prescrizioni dettate dall'articolo 14 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, in tema di protezione dei dati e tutela della riservatezza. L'accesso alla documentazione e ai dati è limitato ai soggetti autorizzati dalla persona responsabile, nonché all'autorità competente nel caso di ispezioni e di misure di controllo.

F. Verifica della qualità

1. L'istituto dei tessuti predispone un sistema di verifica delle attività per le quali si richiede l'autorizzazione e l'accreditamento. Le verifiche, finalizzate ad accertare l'osservanza dei protocolli approvati e delle prescrizioni normative, sono eseguite in modo autonomo almeno ogni due anni da persone espressamente qualificate e competenti. I risultati e gli interventi correttivi sono documentati.
2. Gli scostamenti rispetto ai parametri di qualità e sicurezza richiesti sono oggetto di indagini documentate, comprendenti anche decisioni relative ad eventuali interventi correttivi e preventivi. Il destino dei tessuti e delle cellule non conformi è deciso seguendo procedure scritte con la supervisione della persona responsabile, e viene poi registrato. Tutti i tessuti e le cellule interessati sono identificati, in modo da poterne rispondere.
3. Gli interventi correttivi sono documentati, avviati e completati con puntualità ed efficacia. L'efficacia degli interventi preventivi e correttivi intrapresi è oggetto di specifica valutazione.
4. L'istituto dei tessuti predispone procedimenti di verifica del funzionamento del sistema di gestione della qualità per garantirne il progresso costante e sistematico.

ALLEGATO *VI*

Prescrizioni per l'autorizzazione di procedimenti di preparazione di tessuti e cellule negli istituti di tessuti (Articolo 9)

1. L'autorità regionale competente autorizza ogni procedimento di preparazione di tessuti e cellule dopo aver valutato i criteri di selezione del donatore e le procedure di approvvigionamento, i protocolli relativi a ciascuna fase del procedimento, i criteri di gestione della qualità e i criteri quantitativi e qualitativi definitivi per i tessuti e le cellule. Tale valutazione si basa almeno sulle prescrizioni del presente allegato.

A. Ricevimento dei tessuti e cellule
L'istituto dei tessuti riceve tessuti e cellule prelevati rispondenti ai requisiti previsti dal presente decreto .

B. Lavorazione
Nel caso in cui le attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano la lavorazione di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene alle procedure e ai criteri seguenti:
1. Le procedure di lavorazione critiche sono convalidate e tali da non rendere i tessuti o le cellule clinicamente inefficaci o nocivi per il ricevente. La convalida si basa su studi eseguiti dall'istituto stesso o su dati tratti da studi pubblicati, o, nel caso di procedure di lavorazione pienamente affermate, sulla valutazione retrospettiva dei risultati clinici relativi all'impiego di tessuti forniti dall'istituto.
2. E' prescritta la dimostrazione che il procedimento di convalida possa essere svolto in modo coerente ed efficace nell'ambito dell'istituto dei tessuti ad opera del personale ivi operante.
3. Le procedure sono documentate nelle POS, che si attengono al metodo convalidato e ai parametri stabiliti dal presente decreto, conformemente all'allegato V, parte E, punti da 1 a 4.
4.L'istituto dei tessuti garantisce che tutti i procedimenti si svolgano in conformità alle POS approvate.
5. Qualora ai tessuti o cellule venga applicato un procedimento di inattivazione microbica, esso va specificato, documentato e convalidato.
6. Prima di ogni modifica significativa della lavorazione, il procedimento modificato è convalidato e documentato.
7. Le procedure di lavorazione sono periodicamente sottoposte a valutazione critica, per garantire la continuità del conseguimento dei risultati previsti.
8. Le procedure per scartare tessuti e cellule sono tali da impedire la contaminazione di altri tessuti e cellule, dell'ambiente di lavorazione o del personale. Tali procedure sono eseguite nel rispetto delle disposizioni vigenti.

C. Stoccaggio e rilascio di tessuti e cellule
Nel caso in cui le attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano lo stoccaggio e il rilascio di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene alle procedure ed ai criteri seguenti:
1. Per ogni tipo di condizione di stoccaggio viene precisato il tempo massimo. Il periodo stabilito tiene conto, tra l'altro, dell'eventuale deterioramento delle proprietà richieste per tessuti e cellule.
2. Al fine di garantire che tessuti e cellule non siano rilasciati prima che siano state rispettate tutte le condizioni previste dal presente decreto, è necessario predisporre un inventario per i tessuti e/o le cellule; deve essere predisposta una procedura operativa standard che precisi le circostanze, le responsabilità nonchè le procedure inerenti al rilascio di tessuti e cellule per la distribuzione.

3. L'istituto dei tessuti pone in atto un sistema per l'identificazione di tessuti e cellule in ogni fase di lavorazione, mirato a distinguere in modo inequivocabile i prodotti rilasciati da quelli non rilasciati (in quarantena) e da quelli scartati.
4. I dati registrati sono in grado di dimostrare che prima del rilascio di tessuti e cellule sono state rispettate tutte le necessarie corrispondenti specifiche, in particolare che tutti i moduli di dichiarazione in uso, le cartelle mediche pertinenti, le registrazioni di lavorazione e i risultati dei controlli sono stati verificati in base a una procedura scritta da personale a tal fine autorizzato dal responsabile dell'istituto dei tessuti. Qualora i risultati di esami di laboratorio siano comunicati per via telematica, è indispensabile ne risulti traccia che permetta di individuare il responsabile del loro rilascio.
5. Ove siano introdotti nuovi criteri di selezione o controllo dei donatori o significative modifiche delle fasi di lavorazione per rafforzare la sicurezza o la qualità, è eseguita una valutazione dei rischi documentata, approvata dal responsabile dell'istituto dei tessuti, finalizzata a stabilire il destino di tutti i tessuti e le cellule stoccati.

D. Distribuzione e ritiro

Nel caso in cui le attività per le quali si chiede l'autorizzazione e l'accreditamento comprendano la distribuzione di tessuti e cellule, l'istituto dei tessuti si attiene alle procedure ed ai criteri seguenti.
1. Al fine di conservare le proprietà richieste per tessuti e cellule, sono definite le condizioni di trasporto critiche, quali: temperatura e scadenze temporali.
2. Il contenitore e l'imballaggio è realizzato in modo da risultare affidabile e garantire la conservazione di tessuti e cellule nelle condizioni prestabilite. Tutti i contenitori e gli imballaggi in uso sono convalidati come idonei allo scopo cui sono destinati.
3. Ove la distribuzione sia affidata a terzi, un accordo documentato garantisce il mantenimento delle prestabilite condizioni richieste.
4. Il personale dell'istituto dei tessuti, a tal fine incaricato, valuta le eventuali esigenze di ritiro ed avvia e coordina le azioni necessarie conseguenti.
5. L'istituto dei tessuti predispone una efficace procedura per il ritiro, che includa la descrizione delle responsabilità e delle azioni da intraprendere, compresa la notifica all'autorità competente.
6. Le azioni da intraprendere comunque entro un periodo predefinito comportano l'individuazione dei tessuti e cellule interessati e una ricostruzione del loro percorso. L'indagine ha lo scopo di: identificare ogni donatore che possa aver contribuito a causare la reazione nel ricevente, recuperare tessuti e cellule provenienti da detto donatore, informare destinatari e riceventi dei tessuti e cellule, prelevati dal medesimo, dell'eventuale rischio a cui possono essere esposti.
7. Le richieste di tessuti e cellule sono gestite secondo procedure prestabilite; le disposizioni seguite per l'assegnazione di tessuti e cellule a determinati pazienti o strutture sanitarie sono loro comunicate, se richiesto, e documentate.
8. E'predisposto un sistema documentato per il trattamento dei prodotti restituiti, comprendente, se del caso, i criteri per la loro iscrizione nell'inventario.

E. Etichettatura finale per la distribuzione

1. Sul contenitore primario di tessuti o cellule viene indicato:
a) tipo di tessuti e cellule, numero d'identificazione o codice dei tessuti o cellule e, se del caso, numero del lotto o della partita;
b) identificazione dell'istituto dei tessuti;
c) data di scadenza;
d) in caso di donazione autologa, tale impiego è specificato mediante la dicitura: "esclusivamente per uso autologo", identificando donatore e ricevente;
e) in caso di donazioni con destinatario, l'etichetta indica il ricevente prescelto;
f) qualora tessuti e cellule risultino positivi a uno specifico marcatore di malattia infettiva, l'etichetta reca la dicitura: "RISCHIO BIOLOGICO".

Se alcune delle informazioni di cui alle lettere d) ed e) non possono essere incluse nell'etichetta del contenitore primario, sono tuttavia fornite su un foglio separato ad esso allegato. Tale foglio è imballato insieme al contenitore primario, in modo da garantire che restino uniti.
2. Sull'etichetta o nella documentazione di accompagnamento sono riportate le seguenti informazioni:
a) descrizione e, se del caso, dimensioni del prodotto di tessuto o cellule;
b) morfologia e dati funzionali, se necessario;
c) data di distribuzione del tessuto o delle cellule;
d) analisi biologiche eseguiti sul donatore e risultati;
e) raccomandazioni per lo stoccaggio;
f) istruzioni per l'apertura del contenitore e dell'imballaggio e per ogni altra manipolazione o ricostituzione necessaria;
g) data di scadenza dall'apertura o manipolazione;
h) istruzioni per la notifica delle reazioni o degli eventi avversi gravi, di cui agli articoli 5 e 6;
i) presenza di residui potenzialmente nocivi (ad esempio antibiotici, ossido di etilene).

F. Etichettatura esterna del contenitore per la spedizione
1. Ai fini del trasporto il contenitore primario è collocato per la spedizione in un contenitore, la cui etichetta reca almeno le seguenti informazioni:
a) identificazione dell'istituto dei tessuti d'origine, compresi indirizzo e numero telefonico;
b) identificazione dell'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo destinataria, compresi indirizzo e numero telefonico;
c) indicazione che l'imballaggio contiene tessuti e cellule umani con la dicitura:
" TRATTARE CON CAUTELA";
d) se ai fini del trapianto occorrono cellule viventi, quali cellule staminali, gameti e embrioni, è aggiunta la dicitura: "NON IRRADIARE";
e) condizioni di trasporto raccomandate (ad esempio conservare al fresco, in posizione verticale);
f) istruzioni per la sicurezza e metodo di raffreddamento, se necessario.

ALLEGATO *VII*

Notifica di reazioni avverse gravi
parte A

Notifica rapida di presunte relazioni avverse gravi

Istituto dei tessuti
Identificazione della notifica
Data di notifica (anno/mese/giorno)
Soggetto coinvolto (ricevente o donatore)
Data e luogo di approvvigionamento o di applicazione sull'uomo (anno/mese/giorno)
Numero unico d'identificazione della donazione
Data della presunta reazione avversa grave (anno/mese/giorno)
Tipo di tessuti e cellule coinvolti nella presunta reazione avversa grave
Tipo di presunta/e reazione/i avversa/e grave/i

parte B

Conclusioni dell'indagine sulle reazioni avverse gravi

Istituto dei tessuti
Identificazione della notifica
Data di conferma (anno/mese/giorno)
Data della reazione avversa grave (anno/mese/giorno)
Numero unico d'identificazione della donazione
Conferma della reazione avversa grave (sì/no)
Modifica del tipo di reazione avversa grave (sì/no) In caso affermativo, *specificare*
Esito clinico (se conosciuto) — Ristabilimento completo — Postumi lievi — Postumi gravi — Decesso
Esito dell'indagine e conclusioni finali
Raccomandazioni di interventi preventivi e correttivi

ALLEGATO *VIII*

NOTIFICA DI EVENTI AVVERSI GRAVI

PARTE A

Notifica rapida di presunti eventi avversi gravi

Istituto dei tessuti				
Identificazione della notifica				
Data di notifica (anno/mese/giorno)				
Data dell'evento avverso grave (anno/mese/giorno)				
Evento avverso grave che potrebbe avere effetti sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule a causa di uno scostamento relativo a:	Specificare			
	Difetto di tessuti e cellule	Guasto delle attrezzature	Errore umano	Altro (specificare)
Approvvigionamento				
Controllo				
Trasporto				
Lavorazione				
Stoccaggio				
Distribuzione				
Materiali				
Altro *(specificare)*				

PARTE B

Conclusioni dell'indagine sugli eventi avversi gravi

Istituto dei tessuti
Identificazione della notifica
Data di conferma *(anno/mese/giorno)*
Data dell'evento avverso grave *(anno/mese/giorno)*
Analisi delle cause di fondo (in dettaglio)
Provvedimenti correttivi adottati (in dettaglio)

ALLEGATO *IX*

MODELLO DI NOTIFICA ANNUALE

PARTE A

Modello di notifica annuale di reazioni avverse gravi

Paese di notifica	
Periodo di notifica 1° gennaio-31 dicembre *(anno)*	
Numero di reazioni avverse gravi per tipo di tessuti e cellule (o prodotto a contatto con tessuti e cellule)	

	Tipo di tessuti/cellule (o prodotto a contatto con tessuti e cellule)	Numero di reazioni avverse gravi	Totale di tessuti/cellule di questo tipo distribuiti (se disponibile)
1			
2			
3			
4			
…			
Totale			

Totale di tessuti e cellule distribuiti (compresi i tipi di tessuti e cellule che non hanno comportato notifiche di reazioni avverse gravi):		
Numero di riceventi coinvolti (totale dei riceventi):		
Tipi di reazioni avverse gravi notificate		Totale delle reazioni avverse gravi
Infezioni batteriche trasmesse		
Infezioni virali trasmesse	HBV	
	HCV	
	HIV-1/2	
	Altro *(specificare)*	
Infezioni parassitarie trasmesse	Malaria	
	Altro *(specificare)*	
Patologie maligne trasmesse		
Altre trasmissioni di malattie		
Altre reazioni gravi *(specificare)*		

PARTE B

Modello di notifica annuale di eventi avversi gravi

Paese di notifica				
Periodo di notifica 1° gennaio-31 dicembre *(anno)*				
Totale dei tessuti e cellule lavorati				
Totale degli eventi avversi gravi che potrebbero avere effetti sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule a causa di uno scostamento relativo a:	Specificare			
	Difetto di tessuti e cellule *(specificare)*	Guasto delle attrezzature *(specificare)*	Errore umano *(specificare)*	Altro *(specificare)*
Approvvigionamento				
Controllo				
Trasporto				
Lavorazione				
Stoccaggio				
Distribuzione				
Materiali				
Altro *(specificare)*				

ALLEGATO *X*

Informazioni sui dati minimi relativi al donatore/ricevente
da conservare ai sensi dell'articolo 14

A. Per l'istituto dei tessuti

Identificazione del donatore

Identificazione della donazione, che comprende almeno:

— l'identificazione dell'organizzazione di approvvigionamento o dell'istituto dei tessuti;
— il numero unico d'identificazione della donazione;
— la data dell'approvvigionamento;
— il luogo dell'approvvigionamento;
--- il tipo di donazione (ad esempio di un tessuto unico o di più tessuti, autologa o allogenica, da vivente o da cadavere).

Identificazione del prodotto che comprende almeno:

— l'identificazione dell'istituto dei tessuti;
— il tipo di tessuti e cellule (nomenclatura di base);
— il numero aggregato dei lotti (se necessario);
— il numero specifico della sottopartita (se necessario);
— la data di scadenza;
— lo stato dei tessuti e cellule (in quarantena, idonei all'uso);
--- la descrizione e l'origine dei prodotti, delle fasi di lavorazione in uso, dei materiali e degli additivi che vengono a contatto con tessuti e cellule e hanno effetto sulla loro qualità e sicurezza;
— l'identificazione del servizio responsabile dell'etichettatura finale.

L'identificazione dell'applicazione che comprende almeno:

— la data di distribuzione o smaltimento;
— l'identificazione del clinico o dell'utente finale o del servizio.

B. Per l'organizzazione responsabile dell'applicazione sull'uomo

a) Identificazione dell'istituto dei tessuti fornitore;
b) Identificazione del clinico o dell'utente o del servizio finale;
c) Tipo di tessuti e cellule;
d) Identificazione del prodotto;
e) Identificazione del ricevente;
f) Data dell'applicazione.

ALLEGATO *XI*

Informazioni contenute nel sistema di codifica europeo
(art. 15)

a) Identificazione della donazione:
— numero unico d'identificazione della donazione;
— identificazione dell'istituto dei tessuti.
b) Identificazione del prodotto:
— codice del prodotto (nomenclatura di base);
— numero specifico della sottopartita (se necessario);
— data di scadenza.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge 21 dicembre 1999, n. 526, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 gennaio 2000, n. 13, S.O.

— Gli articoli 8, 11, comma 4 e 28, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d) e)*, *f)*, *g)*, *h)* ed *i)* del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 2007, n. 261, S.O. così recitano:

«Art 8 *(Tracciabilità)*. — 1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissate le disposizioni necessarie a garantire per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa. Tale tracciabilità riguarda anche le informazioni concernenti prodotti e materiali che entrano in contatto con i medesimi tessuti e cellule.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è istituito un sistema di individuazione dei donatori, che assegna un codice unico a ciascuna donazione e a ciascuno dei prodotti da essa derivati.

3. Tutti i tessuti e le cellule sono resi identificabili tramite un'etichetta contenente le informazioni o i riferimenti che ne consentono il collegamento con le fasi di cui all'art. 28, comma 1, lettere *f)* e *h)*.

4. Gli istituti dei tessuti conservano i dati necessari ad assicurare la tracciabilità in tutte le fasi. I dati richiesti ai fini della completa tracciabilità sono conservati per un periodo minimo di trenta anni dopo l'uso clinico. L'archiviazione dei dati può avvenire anche in forma elettronica.

5. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche fissati, nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni formulate in sede europea, i requisiti di tracciabilità per tessuti e cellule, così come per prodotti e materiali che entrano in contatto con i predetti tessuti e cellule e che possono influenzarne qualità e sicurezza.

6. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è data attuazione alle procedure volte a garantire la tracciabilità a livello comunitario, formulate in sede europea».

«4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi è stabilita, in base alle indicazioni formulate in sede europea, con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute.».

«Art. 28 *(Requisiti tecnici e loro adeguamento al progresso scientifico e tecnico)*. — 1. Con appositi decreti del Ministero della salute sono recepite le disposizioni, emanate a livello europeo, per l'adeguamento al progresso tecnico e scientifico dei requisiti tecnici nelle materie di seguito elencate:

a) requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti dei tessuti;

b) requisiti per l'approvvigionamento di tessuti o cellule umani;

c) sistema di qualità, compresa la formazione;

d) criteri di selezione dei donatori di tessuti e/o cellule;

e) esami di laboratorio richiesti per i donatori;

f) procedure per l'approvvigionamento di cellule e/o tessuti e ricevimento all'istituto dei tessuti;

g) requisiti per i procedimenti di preparazione di tessuti e cellule;

h) lavorazione, stoccaggio e distribuzione di tessuti e cellule;

i) requisiti per la distribuzione diretta al ricevente di tessuti e cellule specifici.»

— La direttiva 2004/23/CE è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 aprile 2004, n. L 102

— La direttiva 2006/17/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 9 febbraio 2006, n. L 38.

— La direttiva 2006/86/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 25 ottobre 2006, n. L 294.

— La legge 7 luglio 2009, n. 88 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2009, n. 161, S.O.

— La legge 1° aprile 1999, n. 91, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87.

— La legge 21 ottobre 2005, n. 219, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 ottobre 2005, n. 251.

— La legge 6 marzo 2001, n. 52, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 marzo 2001, n. 62.

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1992, n. 305, S.O.

— La legge 30 novembre 1998, n. 419, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 dicembre 1998, n. 286.

— La legge 12 agosto 1993, n. 301, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 agosto 1993, n. 192.

— Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1997, n. 54, S.O.

— La direttiva 93/42/CEE è pubblicata in G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.

— Il decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 novembre 2000, n. 269, S.O.

— La direttiva 98/79/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 7 dicembre 1998 n. L. 331.

— La legge 19 febbraio 2004, n. 40, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

— L'art. 15, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1999, n. 87, così recita:

«Art. 15 *(Strutture per la conservazione dei tessuti prelevati)*. — 1. Le regioni, sentito il centro regionale o interregionale, individuano le strutture sanitarie pubbliche aventi il compito di conservare e distribuire i tessuti prelevati, certificandone la idoneità e la sicurezza.».

— Il decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 gennaio 2008, n. 19.

— Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 settembre 2005, n. 221.

— La direttiva 2002/98/CE, è pubblicata nella G.U.C.E. 8 febbraio 2003, n. L 33.

Note all'art. 1:

— Per il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge 19 febbraio 2004, n. 40, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— L'art. 5, della citata legge 19 febbraio 2004, n. 40, così recita:

«Art. 5 *(Requisiti soggettivi)*. — 1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi.».

— Per la legge n. 301 del 1993, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Gli articoli 11 e 17 del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, così recitano:

«Art. 11 *(Notifica di eventi e reazioni avversi gravi)*. — 1. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, viene definito un sistema atto a notificare, controllare, registrare e trasmettere le informazioni riguardanti eventi e reazioni avversi gravi che possono influire sulla qualità e la sicurezza di tessuti e cellule e che possono essere connessi all'approvvigionamento, al controllo, alla lavorazione, allo stoccaggio e alla distribuzione dei tessuti e delle cellule, nonchè qualsiasi altra reazione avversa grave, inclusa la cessazione della funzione desiderata del tessuto valutata mediante follow up, osservata nel corso o a seguito dell'applicazione clinica, che possa essere in rapporto con la qualità e la sicurezza dei tessuti e delle cellule.

2. Il medico o la struttura sanitaria che utilizza tessuti e cellule umani, disciplinati dalla normativa vigente e dal presente decreto, comunica ogni informazione pertinente a tale utilizzo agli istituti coinvolti nella donazione, approvvigionamento, controllo, lavorazione, stoccaggio e distribuzione dei medesimi tessuti e cellule umani, per facilitare la tracciabilità e garantire il controllo della qualità e della sicurezza.

3. La persona responsabile dell'istituto dei tessuti, così come definita dall'articolo 17, garantisce che la regione o la provincia autonoma e il CNT o il CNS, per gli specifici ambiti di competenza, siano informati degli eventi o reazioni avversi gravi di cui al comma 1, e che ricevano una relazione analitica delle relative cause e conseguenze.

4. La procedura di notifica di eventi e reazioni avversi gravi è stabilita, in base alle indicazioni formulate in sede europea, con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute.

5. Ciascun istituto dei tessuti stabilisce una procedura accurata, rapida e verificabile per ritirare dalla distribuzione qualsiasi prodotto che possa essere connesso a eventi o reazioni avverse.».

«Art. 17 (Persona responsabile). — 1. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento, in funzione delle attività svolte dall'istituto dei tessuti, ne designa il responsabile che soddisfa almeno le seguenti condizioni:

a) possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in scienze biologiche; nel caso in cui la persona responsabile sia un biologo, gli deve essere comunque assicurata la possibilità di avvalersi di una professionalità medica per gli aspetti di competenza;

b) esperienza pratica di almeno due anni nei settori pertinenti.

2. La persona designata ai sensi del comma 1 ha le seguenti responsabilità:

a) garantire che i tessuti e le cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo, nell'ambito dell'istituto di cui è responsabile, siano prelevati, controllati, lavorati, stoccati e distribuiti ai sensi delle disposizioni vigenti e del presente decreto;

b) fornire alla regione o alla provincia autonoma le informazioni richieste ai sensi dell'art. 6;

c) attuare, relativamente alle attività svolte, le disposizioni previste agli articoli 7, 10, 11, 15, 16 ed agli articoli da 18 a 24.

3. L'Ente titolare dell'autorizzazione e accreditamento comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome della persona responsabile dell'istituto dei tessuti. Qualora la persona responsabile debba essere temporaneamente o permanentemente sostituita, il sopraindicato Ente comunica alla regione o alla provincia autonoma il nome del nuovo responsabile e la data di assunzione delle funzioni.».

Note all'art. 11:

— Per l'art. 11 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, si veda nelle note all'art. 10.

Note all'art. 15:

— L'art. 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 191, così recita:

«6. Con apposito decreto di recepimento di direttive tecniche europee adottato dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è data attuazione alle procedure volte a garantire la tracciabilità a livello comunitario, formulate in sede europea.».

Note all'art. 17:

— L'art. 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, così recita:

«Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

(*Omissis*).

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»

— L'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 febbraio 2005, n. 37, così recita:

«3. Ai fini di cui all'art. 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'art. 11, comma 8, secondo periodo.».

Note all'art. 18:

— L'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 maggio 1987, n. 109, S.O., così recita:

«Art. 5 *(Fondo di rotazione)*. — 1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 .

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato ''Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie'', nel quale sono versate:

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'art. 7.

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 , ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».

10G0030

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 febbraio 2010.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2009 concernente la proroga fino al 31 gennaio 2010 dello stato di emergenza in relazione ai gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi movimenti franosi che hanno interessato il comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza;

Considerato che la località «Cavallerizzo» del comune di Cerzeto, in provincia di Cosenza, è stata interessata, a seguito dell'imperversare di condizioni meteorologiche avverse, da un vasto movimento franoso la cui fase parossistica è avvenuta nelle prime ore del giorno 7 marzo 2005;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza sopra richiamata è stata adottata per fronteggiare una situazione che per intensità ed estensione richiede l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che è in fase di ultimazione la realizzazione degli interventi di delocalizzazione e di ricostruzione della frazione di Cavallerizzo che consente alla popolazione colpita dal succitato evento calamitoso di riprendere le normali condizioni di vita in condizioni di sicurezza;

Vista la nota del commissario straordinario del comune di Cerzeto (Cosenza) prot. 5328 del 28 dicembre 2009;

Aquisita l'intesa della regione Calabria con nota prot. 1608 del 28 gennaio 2010;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2010;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 gennaio 2011, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto in provincia di Cosenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01894

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 febbraio 2010.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno e per assicurare lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena». (Ordinanza n. 3846).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2009;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009, n. 3746 del 12 marzo 2009, n. 3783 del 17 giugno 2009, n. 3792 del 24 luglio 2009, n. 3799 del 6 agosto 2009, n. 3816 del 10 ottobre 2009 e n. 3841 del 19 gennaio 2010;

Ravvisata la necessità di apportare ulteriori modifiche ed integrazioni alle sopra citate ordinanze di protezione civile, al fine di favorire il rapido ritorno alle normali condizioni di vita garantendo al contempo il trasferimento, senza soluzione di continuità, delle opere e degli interventi alle amministrazioni ed agli enti competenti in via ordinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena» e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009, con cui, tra l'altro, il Capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato Commissario delegato per la realizzazione degli interventi previsti per il grande evento, con le modalità ivi stabilite;

Tenuto conto che, sulla base delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 febbraio 2009, n. 3738, è stata espletata, senza esito per mancanza di offerte, la procedura di gara per l'affidamento in concessione dell'ex ospedale militare di La Maddalena - residenza del Forte Carlo Felice, rimanendo tuttora insoddisfatta l'esigenza di assicurare l'immediata redditività degli investimenti effettuati ed il loro positivo impatto sullo sviluppo socio economico dell'isola di La Maddalena;

Tenuto conto che, ai fini dell'ottimale svolgimento del grande evento dichiarato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009, emerge l'esigenza di incrementare la capacità ricettiva e di accoglienza, e che in tale contesto ben si inserisce la predetta esigenza di valorizzazione del complesso immobiliare del «Forte Carlo Felice»;

Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e successive modifiche ed integrazioni, ancora necessarie al definitivo superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico fiume Sarno, l'ing. Francesco Iadevaia è nominato Soggetto attuatore con funzioni vicarie per la gestione tecnico-operativa degli interventi.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 è autorizzato ad assumere, nelle particolari condizioni di urgenza che la materia riveste, ogni iniziativa finalizzata ad assicurare il pieno utilizzo, anche in una prospettiva di valorizzazione economica, del compendio immobiliare del «Forte Carlo Felice», nel rispetto della normativa comunitaria, anche in nome e per conto della regione autonoma della Sardegna, e d'intesa con la medesima. A tal fine, il Commissario delegato procede, laddove necessario, con i poteri, le procedure e le deroghe previsti per il Commissario delegato nominato dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 novembre 2007, n. 3629.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2010

Il Presidente: BERLUSCONI

10A01888

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'associazione «Altera Quaestio», denominata «Adr Logos», in Catanzaro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 30 ottobre 2009, prot m. dg DAG 9 novembre 2009, n. 137798.E, integrata il 14 gennaio 2010 prot. m. dg DAG 18 gennaio 2010 n.7561.E, con la quale l'avv. De Sensi Manuela, nata a Catanzaro l'11 agosto 1978, in qualità di legale rappresentante dell'associazione professionale «Altera Quaestio», con sede legale in Catanzaro, piazza Roma vico I n. 12, codice fiscale n. 97060760796, ha chiesto l'iscrizione di «Adr Logos», organismo non autonomo (all. A RAC. n. 2139) costituito nell'ambito della stessa associazione professionale, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti da «Adr Logos», organismo non autonomo dell'associazione professionale «Altera Quaestio», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori, e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone dedicate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dall'associazione «Altera Quaestio», con sede legale in Catanzaro piazza Roma vico I n. 12, codice fiscale n. 97060760796, denominato «Adr Logos» ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

Lo stesso viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 64 del registro degli organismi di conciliazione, con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01953

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2010.

Iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Modena, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con i decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007, con il quale sono stati approvati i requisiti per l'iscrizione al registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista l'istanza del 19 novembre 2009, prot. m. dg DAG 26 novembre 2009, n. 147905.E con la quale il dott. Torreggiani Maurizio, nato a Modena il 4 marzo 1958, in qualità di legale rappresentante della Camera di commercio I.A.A. di Modena, con sede legale in Modena, via Ganaceto n. 134, codice fiscale e P. IVA 00675070361, ha chiesto l'iscrizione del «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena», organismo non autonomo costituito ai sensi dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nell'ambito della stessa Camera di commercio, per le finalità relative alla conciliazione stragiudiziale ai sensi degli articoli 38, 39 e 40 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Considerato che i requisiti posseduti dal «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena», organismo non autonomo della C.C.I.A.A. di Modena, risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006;

Verificate in particolare:

la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei rappresentanti, amministratori e soci;

la sussistenza dei requisiti delle persone assegnate a compiti di segreteria;

la sussistenza per i conciliatori dei requisiti previsti nell'art. 4, comma 4, lettere *a)* e *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della polizza assicurativa richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *b)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità del regolamento di procedura di conciliazione ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *e)* del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

la conformità della tabella delle indennità ai criteri stabiliti nell'art. 3 del decreto ministeriale n. 223/2004;

Dispone

l'iscrizione nel registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, dell'organismo non autonomo costituito dalla Camera di commercio I.A.A. di Modena, con sede legale in Modena, via Ganaceto n. 134, codice fiscale e P. IVA n. 00675070361, denominato «Servizio di conciliazione della Camera di commercio di Modena», ed approva la tabella delle indennità allegata alla domanda.

L'organismo viene iscritto, dalla data del presente provvedimento, al n. 65 del registro degli organismi di conciliazione con le annotazioni previste dall'art. 3, comma 4 del decreto ministeriale n. 222/2004.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

Il responsabile del registro si riserva di verificare il mantenimento dei requisiti nonché l'attuazione degli impegni assunti.

Roma, 27 gennaio 2010

Il direttore generale: SARAGNANO

10A01952

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 gennaio 2010.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro di Cremona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CREMONA

Visto il proprio decreto n. 269 del 30 gennaio 1974 e successive modificazioni con il quale è stata costituita la Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, operante presso la locale Direzione provinciale del lavoro;

Atteso che di detto organo collegiale fa parte il sig. Superti Paolo, quale componente effettivo in rappresentanza dei lavoratori;

Considerato che il sig. Superti Paolo ha rassegnato in data 19 gennaio 2010 le proprie dimissioni dall'incarico;

Preso atto della nota del 12 gennaio 2010 con la quale l'Organizzazione sindacale C.G.I.L. di Cremona designa il sig. Foglio Luigi quale sostituto del predetto componente;

Ritenuto di dover provvedere;

Decreta:

Il sig. Foglio Luigi è nominato componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di Cremona, in rappresentanza dei lavoratori, in sostituzione del sig. Superti Paolo, dimissionario dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cremona, 27 gennaio 2010

Il direttore provinciale: CATALANO

10A01896

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 21 dicembre 2009.

Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per il programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-2013, annualità 2009. (Decreto n. 52/2009).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987, ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che ha istituito un apposito gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la delibera CIPE 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013;

Vista la delibera CIPE 21 dicembre 2007, n. 158 concernente attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, obiettivo di Cooperazione territoriale europea;

Vista la decisione della Commissione europea C(2007) 5817 del 3 dicembre 2007, con la quale è stato adottato il programma operativo transnazionale «Central Europe» per l'intervento strutturale comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo di «cooperazione territoriale europea»;

Vista la nota prot. n. 12732 del 9 giugno 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale è stato trasmesso il piano finanziario della parte italiana del predetto programma, in cui, a fronte di una quota FESR pari ad euro 32.946.071, la quota nazionale pubblica risulta pari ad euro 6.756.404 comprese le risorse di assistenza tecnica, mentre per l'annualità 2009 ammonta ad euro 909.426;

Viste le risultanze del gruppo di lavoro presso il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 21 dicembre 2009 con la partecipazione delle amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per l'annualità 2009 del programma transnazionale «Central Europe» dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013, di cui in premessa, è pari ad euro 909.426, comprese le risorse di assistenza tecnica.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare il predetto importo secondo le seguenti modalità:

a) le quote relative all'assistenza tecnica sono erogate in favore dell'Autorità di gestione del programma, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico;

b) le quote relative ai progetti sono erogate in favore di ciascun beneficiario italiano, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'acquisizione, da parte del beneficiario medesimo, della corrispondente quota comunitaria.

3. Ciascun beneficiario individua il controllore preposto alla validazione della spesa di cui all'art.16 del regolamento CE n. 1080/2006, secondo le modalità previste dal sistema nazionale di controllo dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2007/2013.

4. In caso di restituzione, a qualunque titolo, di risorse FESR alla Commissione europea, le corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale già erogate sono restituite al Fondo di rotazione.

5. I dati relativi all'attuazione finanziaria, fisica e procedurale dei progetti sono trasmessi al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, della programmazione 2007/2013.

6. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2009

L'ispettore generale capo: AMADORI

Il ragioniere generale dello Stato: CANZIO

Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 84

10A01891

DECRETO 4 febbraio 2010.

Individuazione dei soggetti a cui si applicano, per l'anno d'imposta 2009, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, le associazioni che operano per la realizzazione o che partecipano a manifestazioni di particolare interesse storico, artistico e culturale, legate agli usi ed alle tradizioni delle comunità locali, sono equiparate ai soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società, indicati dall'art. 74, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché sono esenti dagli obblighi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 186, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Ministro dell'economia e delle finanze di individuare con proprio decreto i soggetti a cui si rendono applicabili le disposizioni recate nell'art. 1, comma 185, della medesima legge n. 296 del 2006, in termini tali da determinare un onere complessivo non superiore a 5 milioni di euro annui;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 novembre 2007, n. 228, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 12 dicembre 2007, n. 288, recante «Regolamento concernente l'individuazione dei soggetti a cui si applicano le disposizioni del comma 185 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299, recante «Approvazione del modello di domanda per l'ammissione ai benefici previsti dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore delle associazioni senza fini di lucro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Considerata la necessità di individuare i soggetti beneficiari delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 185, della predetta legge n. 296 del 2006, nel rispetto dell'onere complessivo a carico dello Stato fissato dal successivo comma 186;

Considerata la verifica effettuata dall'Agenzia delle entrate in sede d'istruttoria, in ordine alla sussistenza dei requisiti formali dei soggetti istanti, attraverso l'esame delle domande pervenute e certificata con la predisposizione dell'elenco dei soggetti ritenuti idonei, redatto secondo i criteri indicati nel predetto decreto n. 228 del 2007;

Rilevato che dalla stima effettuata dal Dipartimento delle finanze l'onere complessivo, per l'anno d'imposta 2009, rispetta ampiamente il limite fissato dall'art. 1, comma 186, della citata legge n. 296 del 2006;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno d'imposta 2009, le associazioni senza fine di lucro a cui si rendono applicabili le disposizioni recate dall'art. 1, comma 185, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono individuate, senza pregiudizio per le eventuali ulteriori attività di accertamento, nell'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2010

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

Elenco dei soggetti beneficiari delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
1	80000360521	CONTRADA DELLA LUPA	SIENA	SI	VIA VALLEROZZI 63	53100
2	80000630527	NOBIL CONTRADA DEL BRUCO	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
3	80000650525	CONTRADA DEL LEOCORNO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
4	80000670523	NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DELL'OLIVIERA 47	53100
5	80000690521	CONTRADA DELLA CHIOCCIOLA	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 31	53100
6	80000710527	CONTRADA DELLA TARTUCA	SIENA	SI	VIA T. PENDOLA 21	53100
7	80000730525	CONTRADA DELLA TORRE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 80	53100
8	80000750523	CONTRADA SOVRANA DELL'ISTRICE	SIENA	SI	VIA CAMOLLIA 89	53100
9	80000770521	NOBILE CONTRADA DELL'OCA	SIENA	SI	VIA DEL TIRATOIO 11	53100
10	80000790529	CONTRADA CAPITANA DELL'ONDA	SIENA	SI	VIA FONTANELLA 1	53100
11	80001500521	CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA SELVA 1	53100
12	80003300524	NOBILE CONTRADA DELL'AQUILA	SIENA	SI	VIA CASATO DI SOTTO 84	53100
13	80004280527	CONTRADA DELLA PANTERA	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 26	53100
14	80004400521	CONTRADA PRIORA DELLA CIVETTA	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
15	80007090527	CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	PIAZZA MATTEOTTI 18	53100
16	80007300520	IMPERIALE CONTRADA DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	PIAZZETTA DELLA GIRAFFA 2	53100
17	80007920525	CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	VIA VALDIMONTONE 6	53100
18	03545770152	ACCEDEMIA DEI FILODRAMMATICI DI MILANO	MILANO	MI	VIA FILODRAMMATICI 1	20121
19	92030210154	CORPO BANDISTICO LEGNANESE	LEGNANO	MI	VIA VENEZIA ANG. VIA N. SAURO	20025
20	00081260523	ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN	SIENA	SI	VIA PORRIONE 49	53100
21	81009920216	BUERGERKAPELLE BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA GALILEO GALILEI 3	39031
22	93008950151	FESTEGGIAMENTI VENTICINQUENNALE S. CROCIFISSO DI CASTANO PRI	CASTANO PRIMO	MI	VIA SANT'ANTONIO 7	20022
23	92043510525	SOCIETA' DELLA GIRAFFA	SIENA	SI	VIA DELLE VERGINI 18	53100
24	92043480521	SOCIETA' SAN MARCO	SIENA	SI	VIA SAN MARCO 77	53100
25	01174660520	SOCIETA' DELLA CONTRADA DELLA SELVA	SIENA	SI	VIA VALLEPIATTA 26	53100
26	92043640520	SOCIETA' DUE PORTE	SIENA	SI	VIA SAN QUIRICO 20	53100
27	92041790525	SOCIETA' L'ALBA	SIENA	SI	VIA DEL COMUNE 44	53100
28	92043730529	SOCIETA' ROMOLO E REMO	SIENA	SI	VIA DEL PIAN D'OVILE 94	53100
29	92044470521	SOCIETA' DI CAMPOREGIO DELLA CONTRADA DEL DRAGO	SIENA	SI	VIA PARADISO 21	53100
30	92043380523	SOCIETA' CASTELMONTORIO DELLA CONTRADA DI VALDIMONTONE	SIENA	SI	PIAZZA ALESSANDRO MANZONI 6	53100

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
31	92044620521	SOCIETA' MUTUO SOCCORSO CASTELSENIO	SIENA	SI	PIAZZETTA SILVIO GIGLI 2	53100
32	92048200528	SOCIETA' GIOVANNI DUPRÈ	SIENA	SI	VICOLO S.SALVATORE 24	53100
33	01164580522	SOCIETA' TRIESTE IN FONTEBRANDA	SIENA	SI	VIA SANTA CATERINA 57	53100
34	92048280520	SOCIETA' CECCO ANGIOLIERI	SIENA	SI	VICOLO DEL CASTELLARE 3	53100
35	01189580523	SOCIETA' ELEFANTE	SIENA	SI	VIA SALICOTTO 92	53100
36	95026060103	CIRCOLO MANDOLINISTICO RISVEGLIO	GENOVA	GE	VIA SAMPIERDARENA 34	16149
37	90015720106	COMITATO SCUOLA ARZENO ONLUS	NE	GE	VIA ARZENO 25	16040
38	01761460516	QUARTIERE DI PORTA SANTO SPIRITO	AREZZO	AR	VIA NICCOLÊ ARETINO 4	52100
39	11284820153	CONTRADA SAN MAGNO	LEGNANO	MI	VIA BERCHET 8	20025
40	92032210152	CONTRADA DI LEGNARELLO	LEGNANO	MI	VIA DANTE ALIGHIERI 21	20025
41	92007300152	COLLEGIO DEI CAPITANI E DELLE CONTRADE	LEGNANO	MI	VIA MOLINI 2	20025
42	92006410150	CONTRADA SAN MARTINO	LEGNANO	MI	VIA DEI MILLE 9	20025
43	92003720155	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN BERNARDINO	LEGNANO	MI	VIA FIUME 27	20025
44	92004240153	CONTRADA LA FLORA	LEGNANO	MI	VIA CIRO MENOTTI 206	20025
45	92009090157	ASSOCIAZIONE CONTRADA SANT'AMBROGIO	LEGNANO	MI	VIA MADONNA DELLE GRAZIE 23	20025
46	08703320153	ASSOCIAZIONE CONTRADA SAN DOMENICO	LEGNANO	MI	VIA NINO BIXIO 6	20025
47	04979200153	CIRCOLO PRIVATO CONTRADA S.ERASMO	LEGNANO	MI	VIA MILANO 84	20025
48	91001880045	CONFRATERNITA DELLA S.S. TRINITA' DEI BATTUTI BIANCHI	BRA	CN	CORSO COTTOLENGO 5	12042
49	01688320546	ENTE AUTONOMO GIOSTRA DELLA QUINTANA	FOLIGNO	PG	VIA LARGO FREZZI 04	06034
50	92041800522	SOC. LA PANIA DELLA NOBILE CONTRADA DEL NICCHIO	SIENA	SI	VIA DEI PISPINI 108/110	53100
51	90011160877	CIRCOLO UNIVERSITARIO ACIREALE	ACIREALE	CT	VIA PAOLO VASTA 28	95024
52	83001080668	CAMERATA MUSICALE SULMONESE ONLUS	SULMONA	AQ	VICO DEI SARDI 9	67039
53	80109690158	ACCADEMIA ITALIANA DELLA CUCINA	MILANO	MI	VIA NAPO TORRIANI 31	20124
54	90020330321	COMPAGNIA CARNEVALESCA ONGIA	MUGGIA	TS	VIA MAZZAREI 2	34015
55	82008590463	PRO LOCO QUERCETA	SERAVEZZA	LU	VIA VERSILIA 30	55047
56	00179020870	ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DELLA CITTA' DI CATANIA	CATANIA	CT	VIA GIUSEPPE FAVA 39	95123
57	92004310527	QUARTIERE RUGA	MONTALCINO	SI	VIA SANT'AGOSTINO	53024
58	92008710524	QUARTIERE PIANELLO	MONTALCINO	SI	VIA DELLE SCUOLE 3	53024
59	80012170520	QUARTIERE BORGHETTO	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 15	53024
60	80001160524	QUARTIERE TRAVAGLIO	MONTALCINO	SI	VIA DONNOLI 59	53024
61	00751550542	ASSOCIAZIONE TERZIERE CASTELLO	CITTA' DELLA PIEVE	PG	PIAGGIA DELLA LOCANDA SNC	06062
62	91010380359	SOCIETA' DEL MAGGIO COSTABONESE	VILLA MINOZZO	RE	VIA SAN PROSPERO	42030
63	00752420547	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BASTIA	BASTIA UMBRA	PG	PIAZZA MAZZINI 74	06083

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
64	80444610580	ISTITUTO ITALIANO DEI CASTELLI - ONLUS	ROMA	RM	CASTEL SANT'ANGELO - LUNGOTEVERE 50	00193
65	82006230369	C.A.R.C. - CENTRO DI ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI	FINALE EMILIA	MO	VIA MALAGUTI 4	41034
66	94001850836	PRO LOCO TERESA MARTINO SAN PIERO PATTI	SAN PIERO PATTI	ME	VIA T. TASSO 26	98068
67	82002720512	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO ANGHIARI	ANGHIARI	AR	CORSO MATTEOTTI 103	52031
68	92045120521	SOCIETA' IL ROSTRO	SIENA	SI	VICOLO DEL VERCHIONE 5	53100
69	01048200537	CONTRADA "IL MONUMENTO"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA CAMPOGRANDE 10	58033
70	01403710534	CONTRADA "IL POGGIO"	CASTEL DEL PIANO	GR	PIAZZA COLONNA 2/A	58033
71	01355080530	CONTRADA "LE STORTE"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA MARCONI 8	58033
72	92027400537	CONTRADA "BORGO"	CASTEL DEL PIANO	GR	VIA DI MONTAGNA	58033
73	01649810569	NOBILE CONTRADA TRINITA'	SORIANO NEL CIMINO	VT	VIA ROMA	01038
74	93005440388	ENTE PALIO DELLA CITTA' DI FERRARA	FERRARA	FE	VIA MORTARA 98	44100
75	03265990758	PRO LOCO TORRE VADO	MORCIANO DI LEUCA	LE	VIA ROMA 4	73040
76	96012770580	PRO LOCO DI CAMPAGNANO DI ROMA	CAMPAGNANO DI ROMA	RM	PIAZZA CESARE LEONELLI 1	00063
77	03569790755	ASSOCIAZIONE PRO LOCO "G. VINCI"	PARABITA	LE	VIA VITTORIO EMANUELE II 21	73052
78	80027710351	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO CANOSSA	CANOSSA	RE	VIA DEI CASTELLI 15	42026
79	80015400478	ASSOCIAZIONE BRIGATA DEL GRIFONE - RIONE GRIFONE	PISTOIA	PT	CORSO GRAMSCI - C/O CIRCOSCRIZIONE 1 150	51100
80	00843690264	ASOCIAZIONE ORINITOLOGICA SANFIORESE	SAN FIOR	TV	VIA EUROPA 95	31020
81	00448460188	ASSOCIAZIONE PRO LOCO PARONA	PARONA	PV	VIA XXV APRILE 25	27020
82	01164590521	SOCIETA' IL CAVALLINO	SIENA	SI	PIAZZETTA GRASSI 6	53100
83	80006270674	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO "LIDO PANZONE"	BISENTI	TE	PIAZZA SILVIO FORCELLESE	64033
84	92002950217	LA SALETTA	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIALE STAZIONE 25	39038
85	01482580519	GRUPPO SBANDIERATORI IL CASSERO	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA SAN MICHELE 97/A	52043
86	80016210512	COMITATO RIONALE DI PORTA ROMANA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA SAN LAZZO 5	52043
87	92001750519	TERZIERE PORTA FIORENTINA	CASTIGLION FIORENTINO	AR	VIA MADONNA DEL RIVAIO 60	52043
88	01795400264	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA E CANINA GODEGHESE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
89	92010070214	ARS CANTANDI	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ROST 9	39031

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
90	04222930150	MUSEO ETNOLOGICO MONZA E BRIANZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20052
91	92000690542	ENTE GIOCHI DE LE PORTE	GUALDO TADINO	PG	VIA ROBERTO CALAI SNC	06023
92	92008010545	ASSOCIAZIONE PORTA SAN BENEDETTO	GUALDO TADINO	PG	VIA SOPRAMMURO SNC	06023
93	92008000546	ASSOCIAZIONE PORTA SAN DONATO	GUALDO TADINO	PG	VIA G. MATTEOTTI SNC	06023
94	92008070549	ASSOCIAZIONE PORTA SAN FACONDINO	GUALDO TADINO	PG	VIA NUCCI SNC	06023
95	92008020544	ASSOCIAZIONE PORTA SAN MARTINO	GUALDO TADINO	PG	VIA IMBRIANI SNC	06023
96	80095190379	GRUPPO DELLA STADURA	BENTIVOGLIO	BO	VIA SAN MARINA 35	40010
97	00300930252	QUARTIERE SANTO STEFANO	FELTRE	BL	VIA BILESIMO ANGOLO VIA CORNAROTTA	32032
98	80119070151	MUSEO LOMBARDO DI STORIA DELL'AGRICOLTURA	MILANO	MI	VIA CELORIA 2	20133
99	90007710602	CIRCOLO CULTURALE IL PANEMMOLLO	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	VIA FONTANA SNC	03049
100	92003470058	COMITATO PALIO RIONE DON BOSCO	ASTI	AT	CORSO DANTE 188	14100
101	00918610064	A.S.D. POLISPORTIVA SANTA MARIA DEL TEMPIO	CASALE MONFERRATO	AL	VIA CANTONE CHIESA 34	15033
102	91000200831	CENTRO STUDI E RICERCHE DI STORIA E PROBLEMI EOLIANI	LIPARI	ME	VIA MAUROLICO 15	98055
103	01065200352	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI GRASSANO	SAN POLO D'ENZA	RE	VIA GRASSANO BASSO 2/A	42020
104	94510530150	ASSOCIAZIONE MUSICALE RINA SALA GALLO DI MONZA	MONZA	MI	VIA FRISI 23	20052
105	90001880757	A.S.D. TOMSPORT	CASARANO	LE	VIA MAGENTA 59/B	73042
106	92006300856	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE AMICO MEDICO	SAN CATALDO	CL	CORSO VITTORIO EMANUELE 40	93017
107	93013780015	PRO LOCO MONTALENGHE	MONTALENGHE	TO	VIA CAVOUR 1	10090
108	02849830720	ASSOCIAZIONE LAICALE SACRO CUORE	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	STRADA SACRO CUORE SNC	70021
109	01115190355	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO RAMISETO	RAMISETO	RE	VIA G.NOTARI 2/A	42030
110	92021880213	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL TELAIO	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA ANDREAS HOFER 2	39031
111	00861800431	ASSOCIAZIONE PRO PASSO	SAN GINESIO	MC	VIA PICENA 17	62026
112	91013740930	UNIONE FOLCLORICA ITALIANA - U.F.I.	AVIANO	PN	PIAZZA DUOMO 1	33081
113	01570050060	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PALIO	QUARGNENTO	AL	VIA GUGLIELMO MARCONI 8	15044
114	00684170202	ORCHESTRA DA CAMERA DI MANTOVA	MANTOVA	MN	PIAZZA SORDELLO 12	46100
115	05042870153	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA BESANA BRIANZA	BESANA IN BRIANZA	MI	VIA MANZONI 21	20045
116	81001720382	SOCIETA' SPORTIVA STELLA ALPINA RENAZZO	CENTO	FE	VIA RENAZZO 52	44045
117	90035470666	ASSOCIAZIONE SCHOLA CANTORUM VINCENZO DE GIORGIO	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA LAZIO 9	67068
118	95012740650	A.N.A.I.M.A. - ASSOC.NAZ.ASSISTENZA INVALIDI E MENO ABBIENTI	CAVA DE' TIRRENI	SA	VIA G.PALUMBO 19	84013
119	01447230424	PRO CUPRAMONTANA	CUPRAMONTANA	AN	PIAZZA CAVOUR 30	60034

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
120	93060700387	CONTRADA DI SAN GIACOMO	FERRARA	FE	VIA ORTIGARA 14	44100
121	02431950878	COOP.VA SOCIALE ZENO SALTINI A R.L. O.N.L.U.S.	CALTAGIRONE	CT	VIA STELLA 24	95041
122	04033591001	SOCIETA' ITALIANA PSICOANALISI DI GRUPPO	ROMA	RM	VIA DELLA LUCE 65	00100
123	93027720239	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO BREONIO	FUMANE	VR	VIALE RISORGIMENTO SNC	37020
124	96107460584	ADICONSUM REGIONALE LAZIO	ROMA	RM	VIA LUDOVICO MURATORI 29	00184
125	01330210905	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE LABORINTUS	SASSARI	SS	VIA VOLONTE' 6	07100
126	01760670545	ENTE CALENDIMAGGIO DI ASSISI	ASSISI	PG	PIAZZA DEL COMUNE	06081
127	91008930082	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SAN MATTEO	SAN BARTOLOMEO AL MARE	IM	VIA FARALDI 92	18016
128	01073240804	COOPERATIVA SOCIALE MISTYA A R.L. ONLUS	GIOIOSA IONICA	RC	VIA CALATAFIMI 2	89042
129	00926140195	COMITATO CARNEVALE CREMASCO	CREMA	CR	VIA TENSINI 36	26013
130	02193860281	PROLOCO LEGNARO	LEGNARO	PD	PIAZZA COSTITUZIONE 16	35020
131	08591240588	ASSOCIAZIONE AMICI DEL TEATRO DI DOCUMENTI	ROMA	RM	VIA NICOLA ZABAGLIA 42	00118
132	90012650660	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANTROSANO	AVEZZANO	AQ	VIA RENATO FUCINI 1	67051
133	94001700130	GRUPPO FOLCLORISTICO LA BRIANZOLA	OLGIATE MOLGORA	LC	VIA MONTEROSA 10	23887
134	91016950353	PRO-LOCO CASTELNOVO NE' MONTI	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' 12/B	42035
135	00751190521	MAGISTRATO DELLE CONTRADE	MONTEPULCIANO	SI	VIA DELL'OPIO NEL CORSO 1	53045
136	02107450245	PRO LOCO CASTEGNERO	CASTEGNERO	VI	VIA PILASTRINI 8	36020
137	05071320583	S.I.P.P.	ROMA	RM	VIA PO	00100
138	04122530480	GRUPPO ARCHEOLOGICO SIGNESE	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
139	05533770581	A.T.C.L. ASSOCIAZIONE TEATRALE FRA I COMUNI DEL LAZIO	ROMA	RM	VIA DELLA VASCA NAVALE 56/58	00146
140	92012560543	QUARTIERE BORGO SAN MARTINO	NOCERA UMBRA	PG	VIA FOSSATELLO	06025
141	06186470016	ASSOCIAZIONE CENTRO CULTURA PSICOMOTORIA	TORINO	TO	VIA XX MIGLIA 218	10127
142	00774400527	CONTRADA LE COSTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA PIANA	53045
143	91004350269	GRUPPO RICREATIVO	SAN FIOR	TV	VIA CAVALIERI 13	31020
144	91013320600	BANDA MUSICALE "VINCENZO BELLINI" CITTA' DI S. GIOV.INCARICO	SAN GIOVANNI INCARICO	FR	VIA INOLFA 1	03028
145	97029340797	TURISMO VERDE DELLA CALABRIA	CATANZARO	CZ	VIA INDIPENDENZA 42	88100
146	90000380023	TEATRO POPOLARE DI SORDEVOLO	SORDEVOLO	BI	VIA E. BONA 35	13817
147	04028940379	ASSOCIAZIONE CULTURALE PROMOZZANO	OZZANO DELL'EMILIA	BO	VIA DELLA REPUBBLICA 10	40064
148	91013560551	PRO LOCO AVIGLIANO UMBRO	AVIGLIANO UMBRO	TR	VIA ROMA 62	05020

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
149	91006900871	COOPERATIVA SOCIALE INSIEME O.N.L.U.S. A. R. L.	CALTAGIRONE	CT	VIA IUDECA 79	95041
150	93057850724	ASSOCIAZIONE LUIGI CAPOTORTI	MOLFETTA	BA	VIA CAMPANELLA ANGOLO CAIROLI 26/A	70056
151	91080540338	COMITATO DEGLI AMICI DELLA SAGRA DI S. ANNA	FARINI	PC	VIA LE MOLINA 68	29100
152	95028460657	GRUPPO TROMBONIERI SANTA ANNA - DISTRETTO SANTO ADIUTORE	CAVA DE' TIRRENI	SA	VIA P. DI DOMENICO 60	84013
153	91003610895	MANUELE E MICHELE ASSOCIAZIONE PER I BAMBINI LEUCEMICI	LENTINI	SR	VIA REGINA MARGHERITA 58	96016
154	01278220668	ASSOCIAZIONE NUOVA PRO-LOCO DI ROCCA DI MEZZO	ROCCA DI MEZZO	AQ	VIA DELL'ORATORIO SNC	67048
155	00818240525	ASSOCIAZIONE GIOSTRA DEL SARACINO DI SARTEANO	SARTEANO	SI	PIAZZA BARGAGLI 30	53047
156	90008840663	COMPLESSO BANDISTICO "CITTA' DI SCURCOLA MARSICANA"	SCURCOLA MARSICANA	AQ	VIA M.A. COLONNA 2	67068
157	01308430444	PRO LOCO MONTELEONE DI FERMO	MONTELEONE DI FERMO	AP	VIA GARIBALDI 3	63029
158	01577770595	ENTE CAROSELLO STORICO DEI RIONI DI CORI	CORI	LT	PIAZZA LEONE XIII	04010
159	93008520301	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO VAL PESARINA	PRATO CARNICO	UD	FRAZIONE PIERIA SNC	33020
160	91005170484	GRUPPO SPONTANEO DI INIZIATIVA	FUCECCHIO	FI	PIAZZA VII MARTIRI	50054
161	02824270652	IL PROSCENIO	MINORI	SA	VIA VITTORIO EMANUELE	84010
162	01081900084	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO AMICI DEI PIANI	IMPERIA	IM	VIA CLAVI (MULINO BADANO) SNC	18100
163	00827290529	CONTRADA DELLA S.S. TRINITA'	SARTEANO	SI	PIAZZA DOMENICO BARGAGLI 3	53047
164	90014390471	COMITATTO CITTADINO GIOSTRA DELL'ORSO	PISTOIA	PT	VIA DELLA SAPIENZA 10	51100
165	01732420987	ASSOCIAZIONE MADONNA DEL CASTELLO	GARDONE VAL TROMPIA	BS	VIA MONTE GUGLIELMO 111	25063
166	00830910527	CONTRADA DI TALOSA	MONTEPULCIANO	SI	VIA RICCI 21	53045
167	92021370397	COMITATO PER LA TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI ONLUS	ALFONSINE	RA	VIALE STAZIONE 42	48011
168	01517990469	ASSOCIAZIONE CARNEVALDARSENA	VIAREGGIO	LU	VIA SALVATORI ZONA EX. TIRO A VOLO	55049
169	92005250524	SOCIETA' PANFILO DELL'OCA	MONTALCINO	SI	VIA PANFILO DELL'OCA 17	53024
170	00927660290	ADRIA SHOPPING ASS. FRA COMMERCIANTI E ARTIGIANI ADRIESI	ADRIA	RO	CORSO V. EMANUELE II 53	45011
171	91003830501	CIRCOLO LA BANDIERA ASD	SAN MINIATO	PI	VIA POGGIO AL PINO 10/B	56027
172	01332950664	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOSTRA CAVALLERESCA DI SULMONA	SULMONA	AQ	VIA ARABONA 8	67039
173	02477010124	GRUPPO SBANDIERATORI E MUSICI BESNATE	BESNATE	VA	LARGO CESARE BATTISTI SNC	21010
174	94587180152	IMPARA L'ARTE	MONZA	MI	VIA FRASSATI 2	20052
175	91013790315	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE BABY PIANO SCHOOL	ROMANS D'ISONZO	GO	VIALE TRIESTE 12/D	34076
176	81013290218	DAS FENSTER - VEREIN FUER KULTUR UND WEITERBILDUNG	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	AUSSERRAGEN 3	39031
177	01626480063	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO MOMBELLO MONFERRATO	MOMBELLO MONFERRATO	AL	VIA MORRA 1	15020
178	01905900849	ASSOCIAZIONE PROMOZ. CULTUR. SOLIDAR SOC "BURGIO MILLUSIO"	MENFI	AG	VIA AUGELLO 13	92013

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
179	90013210449	CENTRO CULTURALE ANTIQUA MARCA FIRMANA	FERMO	AP	VIA TRENTO NUNZI 50	63023
180	93020550385	NUOVA ASSOCIAZIONE GUARDA	RO	FE	PIAZZA PROGRESSO 49	44030
181	94012150713	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ASCOLI SATRIANO	ASCOLI SATRIANO	FG	VIA DUOMO 16	71022
182	91013040422	ASS. AMICI DEL PALIO DI SAN FLORIANO	JESI	AN	PIAZZA BACCIO PONTELLI 6	60035
183	80016010359	PROLOCO DI CASINA	CASINA	RE	VIA ROMA 3	42034
184	01371430420	GRUPPO CULTURALE MASSACCIO	CUPRAMONTANA	AN	VIA MARIANNA FERRANTI 22	60034
185	02119690549	ENTE PALIO DE SAN MICHELE	BASTIA UMBRA	PG	VIA S.ANGELO 6	06083
186	90009230526	ASSOCIAZIONE PRO LOCO CONTIGNANO	RADICOFANI	SI	PIAZZA DELLA TORRE 3	53040
187	93016580818	CLUB AUTO E MOTO D'EPOCA "FRANCESCO SARTARELLI"	TRAPANI	TP	VIA SPALTI 47	91100
188	01165090497	SCHOLA CANTORUM	CAMPO NELL'ELBA	LI	LOC S. MAMILIANO	57034
189	91009120535	COMITATO REGATA QUATTRO FORTI DI PORTO ERCOLE	MONTE ARGENTARIO	GR	LUNGOMARE ANDREA DORIA SNC	58018
190	91007680399	CONTESA ESTENSE CITTA' DI LUGO	LUGO	RA	VIA MAZZINI 56	48022
191	04955711009	ASSOCIAZIONE DELL'ARTE	ROMA	RM	VIA CARLO LINNEO 1/B	00100
192	01328470388	COMITATO FIERA DI VOGHENZA	VOGHIERA	FE	VIA SAN LEO 1	44019
193	01330070382	ASSOCIAZIONE VOLONTARI IL MONTE	VOGHIERA	FE	VIA XXV APRILE 1	44019
194	01400120422	ENTE AUTONOMO PALIO DI SAN GIOVANNI BATTISTA	FABRIANO	AN	VIA BALBO 35	60044
195	02381220165	CIRCOLO CULTURALE "BARADELLO"	CLUSONE	BG	VIA GIUDICI 11	24023
196	01742221201	ASSOCIAZIONE FIERA DI PONTECCHIO	SASSO MARCONI	BO	PIAZZA DEI MARTIRI 6	40037
197	01666760184	SFORZINDA	VIGEVANO	PV	VIA SANTA MARIA 31/5	27029
198	90004490463	GRUPPO PAESANO PETROGNANO ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	PIAZZA AL SERCHIO	LU	VIA STATALE SNC	55035
199	03287500874	COPP.VA SOCIALE TOM&JERRY A R.LL O.N.L.U.S.	SCORDIA	CT	VIA LUIGI CAPUANA 2/C	95048
200	01909360347	PRO LOCO NOCETO	NOCETO	PR	PIAZZA GARIBALDI 1	43015
201	01141970424	CORPO BANDISTICO CASTELFERRETTI CITTA' DI FALCONARA MARITTIMA	FALCONARA MARITTIMA	AN	VIA P. MAURI 19/A	60015
202	00735590218	COLLEGIUM MUSICUM BRUNECK	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
203	02292840275	COMITATO FESTEGGIAMENTI ALVISOPOLI	FOSSALTA DI PORTOGRUARO	VE	VIA MOCENIGO 90	30025
204	91006290505	ASSOCIAZIONE DI SOLIDARIETA' CON POPOLO SAHARAWI	SAN MINIATO	PI	PIAZZA CARDI 4	56027
205	92010160668	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA JAPASSERI	SULMONA	AQ	VICO PERSICO 3	67039
206	01353620386	PRO LOCO DI VOGHIERA	VOGHIERA	FE	VIA B. BUOZZI 19	44019
207	92045280374	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ROCCA PITIGLIANA	GAGGIO MONTANO	BO	VIA BORGO 59	40041

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
208	92018940673	LA BOTTEGA DEL SORRISO	BASCIANO	TE	VIA PORTA PENTA 11	64030
209	81011780087	COMP. STABILE "CITTA' DI SANREMO" GAD ENAL	SAN REMO	IM	PIAZZA CASSINI 12	18038
210	96325890588	FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI EMOFILICI ONLUS	ROMA	RM	VIA DI TOR SAPIENZA 86	00155
211	01686480359	PRO LOCO LIGONCHIO	LIGONCHIO	RE	VIA E.BAGNOLI 16	42039
212	01949320350	PRO-LOCO CARPINETI	CARPINETI	RE	PIAZZA MATILDE DI CANOSSA	42033
213	01738470978	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO - LOCO	CARMIGNANO	PO	PIAZZA VITTORIO EMANUELE 1	59015
214	90017070666	COMPLESSO BANDISTICO CITTA' DI MAGLIANO	MAGLIANO DE' MARSI	AQ	VIA SANTA MARIA DI LORETO SNC	67062
215	90002450527	NOBIL CONTRADA DI SAN DONATO	MONTEPULCIANO	SI	VIA SAN DONATO 9	53045
216	01113030066	PROLOCO DI MORSASCO	MORSASCO	AL	VIA MATTEOTTI 10	15010
217	92011890669	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA MANARESCA	SULMONA	AQ	VIA MORRONE 40	67039
218	81002850469	PUBBLICA ASSISTENZA C.A.V. ONLUS	PIEVE FOSCIANA	LU	VIA DANTE ALIGHIERI SNC	55036
219	95060480654	ORGANIZZAZIONE SOCIALE DI VOLONTARIATO " IL GABBIANO " ONLUS	GIFFONI VALLE PIANA	SA	VIA SAN LORENZO (STRUTTURA G.VOLPARI) SNC	84095
220	01553570563	ENTE SAGRA DELLE CASTAGNE	SORIANO NEL CIMINO	VT	PIAZZA UMBERTO I	01038
221	97138630583	NUOVA MICOLOGIA ASSOCIAZIONE DI STUDI MICOLOGICI	ROMA	RM	VIA DI VILLA PATRIZI 2/C	00161
222	92013560211	MGV - BRUNECK 1843	BRUNICO .BRUNECK.	BZ	VIA PAUL-VON-STERNBACH 3	39031
223	05316381002	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO TOR SAN LORENZO	ARDEA	RM	VIALE SAN LORENZO 137	00040
224	97135380588	3E-MEDIA IMMAGINE E COMUNICAZIONE	ROMA	RM	VIA TUNISI 4	00100
225	02787580238	A.C.F. PASTELLO	FUMANE	VR	VIA SAN ZENO 3	37022
226	91032690728	FONDAZIONE RIGENE ONLUS	SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA GIOVANNI XXIII 26	70029
227	91007220501	BANCA DEL TEMPO DI SAN MINIATO	SAN MINIATO	PI	VIA GIOLITTI 33	56027
228	02769290236	CORO COSTE BIANCHE	NEGRAR	VR	VIA VOLPARE 1	37024
229	94054650489	MUSEO DELLA PAGLIA E DELL'INTRECCIO DOMENICO MICHELACCI	SIGNA	FI	VIA DEGLI ALBERTI 11	50058
230	80008880389	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE ORCHESTRA A PLETTRO "GINO NERI"	FERRARA	FE	VIA CORSO ISONZO 135/137	44121
231	07356830013	ASSOCIAZIONE LA BARACA	ROCCA CANAVESE	TO	SCUOLA ELEMENTARE	10070
232	01737810356	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO CERVAREZZA TERME	BUSANA	RE	PIAZZA 1 MAGGIO 3	42034
233	96002490652	GUSTA MINORI CORPORATION - G.M.C.-	MINORI	SA	CORSO VITTORIO EMANUELE 73	84010
234	91014060791	ADIPA	CROTONE	KR	VIA I TRAV. VERDOGNE 7	88900
235	90010840602	LE CIOCIE	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	VIA CAMPO SNC	03049
236	93016230034	ASSOCIAZIONE CASA DELLA RESISTENZA	VERBANIA	VB	VIA TURATI	28900

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
237	97209090154	ISTITUTO BRASILE- ITALIA	MILANO	MI	VIA BORGOGNA 3/2	20122
238	01590080444	ALFIERI E MUSICI STORICI	SERVIGLIANO	AP	VIA NAVARRA 8	63029
239	90009750523	CONTRADA DI CAGNANO	MONTEPULCIANO	SI	VICOLO DEGLI ORTI 1	53045
240	01703780468	ANTARES ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	PIAZZA AL SERCHIO	LU	VIA ROMA 90	55035
241	02045860307	FONDAZIONE NICCOLO' CANUSSIO	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA NICCOLO' CANUSSIO 4	33043
242	90011130748	SCUOLA DI MUSICA ARMONICA	CAROVIGNO	BR	VIA T. DI LAMPEDUSA 1	72012
243	92011210587	ASSOCIAZIONE CULTURALE "UNA CITTÁ PER TUTTI"	MONTE PORZIO CATONE	RM	VIA ROMOLI 8/A	00040
244	91033010587	O.A.S.I. ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA INTERVENTI SOCIALI	LADISPOLI	RM	VIA PISA 2	00055
245	92013300667	ASSOCIAZIONE CONCORSO INTERNAZIONALE PIANOFORTE	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA 17	67039
246	03442290650	ASSOCIAZIONE CULTURALE ERCHEMPERTO	SALERNO	SA	VIA TORQUATO TASSO 21	84100
247	00995740677	GRUPPO ARTISTICO LE MUSE	CASTELLALTO	TE	VIA UGO FOSCOLO 41	64020
248	80086410588	VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI SANTA CATERINA DA SIENA	ROMA	RM	VIA MONSERRATO 111	00186
249	94037320713	GRUPPO SPORTIVO GINNY SPORT ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETT.	FOGGIA	FG	VIA BACHELET 2	71100
250	97028330799	CINETECA DELLA CALABRIA	CATANZARO	CZ	P.ZZA LE PERA 9	88100
251	00881980577	ALAB	TORRI IN SABINA	RI	VIA DEGLI ARCHI 1	02049
252	03465821217	ARCI SOMMA VESUVIANA	SOMMA VESUVIANA	NA	VIA CAMPANE 2	80049
253	91002880648	ASSOCIAZIONE SERGIO LEONE	TORELLA DEI LOMBARDI	AV	VIA PRINCIPE DI CANDRIANO SNC	83057
254	94181160634	PART-NET	PORTICI	NA	CORSO GARIBALDI 216	80055
255	01643530353	PROLOCO MONTEVALESTRA	CARPINETI	RE	VIA VALESTRA	42033
256	97553400017	ASSOCIAZIONE ARCADIA	TORINO	TO	VIA NOTA 7	10122
257	97579810017	DONNE E FUTURO	TORINO	TO	VIA BORBAROUX 31	10121
258	97579230018	COMITATO PROGETTO PORTA PALAZZO	TORINO	TO	PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1	10100
259	96002950655	ASSOCIAZIONE PER L'INCREMENTO TURISTICO	MAIORI	SA	VIA ACCOLA	84010
260	80018460545	COMITATO FESTEGGIAMENTI S. LORENZO	BASTIA UMBRA	PG	VIA SAN LORENZO 5	06083
261	92005970659	LUIGI PICA	SANT'ARSENIO	SA	PIAZZA EUROPA	84037
262	97147890822	PLAY BODY SPORT CLUB	PALERMO	PA	VIA AQUILEIA 9	90100
263	02743150167	BRIGHELLA E LA TORRE CAMPANARIA	COMUN NUOVO	BG	VIALE AMEDEO DUCA D'AOSTA 18	24040
264	91005180517	ASSOCIAZIONE PRO LOCO S.FIORA	SANSEPOLCRO	AR	FRAZ. SANTA FIORA 26	52037
265	01134350295	CENTRO DOCUMENTAZIONE POLESANO	BADIA POLESINE	RO	VIA SAN ROCCO 32	45021
266	00997660527	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA POPOLARE IL BRUSCELLO	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA SANTA LUCIA 6	53045

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
267	04719020820	CASSIOPE ASSOCIAZIONE CULTURALE	PALERMO	PA	VIA V. VILLAREALE 59	90100
268	01749280465	I RAGGI DI BELEN ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	STAZZEMA	LU	PIAZZA RISORGIMENTO 8	55040
269	01733530214	KURATORIUM STIFTSMUSEUM INNICHEN	SAN CANDIDO .INNICHEN.	BZ	VIA ATTO 1	39038
270	04682610821	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCENA APERTA	PALERMO	PA	VIA EDOARDO NARZISI 19	90100
271	01479090423	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FENICE	MONTE SAN VITO	AN	VIA BRODOLINI 16/18	60037
272	01935150241	UNIONE SPORTIVA PARROCCHIA DI POIANA DI GRANFION ASD	GRISIGNANO DI ZOCCO	VI	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 2	36040
273	90005460374	LA QUASI STABILE	MORDANO	BO	VIA LUME 1795	40027
274	05718091001	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CHIARANTANA	ARDEA	RM	VIA TEVERONE 19	00040
275	01827670066	SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO GAVAZZANESE ONLUS	GAVAZZANA	AL	VIA CESARE BATTISTI 15	15063
276	91002360138	GRUPPO FOLKLORE POPOLARE COROGNA E CARCANO I PAISAN	ALBAVILLA	CO	VIA CARCANO 71/A	22031
277	94086760546	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE ONDE	PERUGIA	PG	VIA TUDERTE 62	06126
278	96311710584	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO CATTOLICO TOR SAPIENZA	ROMA	RM	VIA DI TOR SAPIENZA 86	00155
279	01826710186	PRO LOCO CASTELLO D'AGOGNA	CASTELLO D'AGOGNA	PV	VIALE LOMBARDIA 10	27030
280	01188390353	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO-LOCO DI FELINA	CASTELNOVO NE' MONTI	RE	VIA MANFREDI	42035
281	92012050750	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO "SURANO"	SURANO	LE	VICO DUE LUGLIO 1	73030
282	01470240597	ASSOCIAZIONE PER IL CARNEVALE DI LATINA	LATINA	LT	VIA LEPANTO 4	04100
283	97028700793	ASSOCIAZIONE I.A.S.S.F.I. ONLUS	CATANZARO	CZ	VIA TRIPOLI 3	88100
284	95560270019	ASSOCIAZIONE TERRA SANA PIEMONTE	RIVOLI	TO	CORSO SUSA 17/19	10100
285	97162980151	C.I.P.M. CENTRO ITAL. PROMOZ.DELLA MEDIA	MILANO	MI	VIA GONIN 8	20147
286	90006970561	RIONE ROCCA	SORIANO NEL CIMINO	VT	VIA SPLENDIANO PENNAZZI 8	01038
287	05508661005	CONSORZIO IMPRESE CASTELLI ROMANI	ARICCIA	RM	VIA NOCCHIENTI 18	00040
288	06311541004	ASSOCIAZIONE DEDALUS ONLUS	VELLETRI	RM	VIA DELLE MURA 79	00049
289	95037820123	ASSOCIAZIONE AMICI DI PIERO CHIARA	VARESE	VA	VIALE BELFORTE 145	21100
290	90006030465	ASSOCIAZIONE CULTURALE SCUOLA CIVICA DI MUSICA	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	VIA NICOLA FABRIZI 54	55032
291	90018560756	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE IL PONTE MIRIAM FRIVOLI	PRESICCE	LE	VIA MAMELI 11	73054
292	01012740526	ASSOCIAZIONE TRE BERTE	MONTEPULCIANO	SI	VIA S.S. 326 EST 154	53045
293	00525820478	ARCI SARRIPOLI CALCIO ASS. DIL.SPORTIVA	PISTOIA	PT	VIA DI SARRIPOLI 32	51100
294	03547070262	COMITATO ENTE PALIO CITTA' DI MONTEBELLUNA	MONTEBELLUNA	TV	PIAZZA ALDO MORO 1	31044
295	04885260820	NUOVO GRUPPO BANDISTICO SAN BARTOLOMEO	USTICA	PA	LARGO GRAN GUARDIA SNC	90010
296	01649010566	CONTRADA SAN GIORGIO	SORIANO NEL CIMINO	VT	VIA BENEDETTO BRIN	01038

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
297	02153150848	ASSOCIAZIONE COMPLESSO BANDISTICO DI V. BELLINI	GROTTE	AG	VIA GARIBALDI	92020
298	90001340414	ASSOCIAZIONE PRO LOCO SANT'IPPOLITO	SANT'IPPOLITO	PU	PIAZZA GARIBALDI	61040
299	02307940789	ASSOCIAZIONE CULTURALE "ANGELA SERRA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	VIA PANORAMICA 56	87055
300	02379560788	ASSOCIAZIONE "A REGLIA"	SAN GIOVANNI IN FIORE	CS	VIA MORELLI 3/BIS	87055
301	91017410480	ASSOCIAZIONE CULTURALE ELITROPIA	CERTALDO	FI	VIA BOCCACCIO 41	50052
302	03209080716	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONTI DAUNI	CASTELNUOVO DELLA DAUNIA	FG	VIA ROMA 57	71034
303	97038340580	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BEPPE VIOLA	ROMA	RM	VIA ADOLFO RAVA' 106	00142
304	91018110485	COMITATO PAESANO "TURBONE 2000"	MONTELUPO FIORENTINO	FI	VIA TURBONE 4	50056
305	90014550165	LIBERA ASSOCIAZIONE DEI BURLAPOM	PREMOLO	BG	VIA RANICA 57	24028
306	96003600655	AMICI DEI MUSEI DELLA COSTA D'AMALFI	MAIORI	SA	VIA CHIUNZI 163	84010
307	91010020898	SLOW FOOD LENTINI	LENTINI	SR	VIA RICCARDO DA LENTINI 59	96016
308	92011030654	OPERA SANTUARIO DEL MONTE RASCINI	SANT'ARSENIO	SA	VIA MARCIGLIANI 27	84037
309	01050120524	CONTRADA DI GRACCIANO - ASSOCIAZ STORICO CULTURALE DI PROMOZ	MONTEPULCIANO	SI	PIAZZA PASQUINO DA MONTEPULCIANO 5	53045
310	02047190398	ASSOCIAZIONE ENOGASTRONOMICA ANTICHI SAPORI DI ROMAGNA	CERVIA	RA	PIAZZALE VAL DI FIEMME 12	48015
311	90074840274	COMITATO DI SOLIDARIETA' E PACE-ONLUS	CAMPONOGARA	VE	VIA NUOVA 161	30010
312	03169380965	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA EVENTS /DANZA/ACQUA/F	LISSONE	MI	VIALE DELLA REPUBBLICA 116	20035
313	13394820156	ASSOCIAZIONE AMICI DEL PONTIFICIO ISTITUTO DI MUSICA SACRA	MILANO	MI	VIALE GORIZIA 5	20144
314	92007980755	ASSOCIAZIONE LU PANIRI TE E SITE	PALMARIGGI	LE	VIA G. MODONI 16/18	73020
315	07818940582	LO SPAZIO PSICOANALITICO	ROMA	RM	VIA DELLA LUCE 65	00100
316	02448210787	ASSOCIAZIONE MUSICALE "ERMANNO DEL TRONO"	CETRARO	CS	VIA RITIRO 10	87022
317	02548610548	ASSOCIAZIONE PER PRETOLA	PERUGIA	PG	LOC. PRETOLA	06100
318	90033020372	ASSOCIAZIONE CULT. E SPORT. DILETT. I DIFENSORI DELLA ROCCA	IMOLA	BO	VIA GARIBALDI 40	40026
319	97364790580	GEOGRAFIE DEL DIALOGO - IST. INTERN. PER LA PACE - ONLUS	ROMA	RM	VIA VAL DI FIEMME 12	00141
320	03654330269	ENTE FESTE RUSTEGHESI	ODERZO	TV	VIA CALBASSA 12	31046
321	05686510727	COMPAGNIA TEATRO DELLA MURGIA	SANTERAMO IN COLLE	BA	VIA LIFONDI 10	70029
322	91034750744	SAREMO IL NUOVO GIORNO ORATORIO VOLANTE DON BOSCO ONLUS	ORIA	BR	VIA MURAGLIE LAMA 15	72024
323	92073500099	ENSEMBLE A PIZZICO ANTONIO VIVALDI	SAVONA	SV	VIA DEI CARPENTIERI 1	17100
324	93006690668	OFFICINA MUSICALE DELL'ALTOPIANO DELLE ROCCHE	ROCCA DI MEZZO	AQ	VIA DELL'HILIO SNC	67048

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
325	90057400567	LA SALA DEI 201 TE'	CALCATA	VT	VIA TRIPOLI 10	01030
326	90014350608	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	FR	PIAZZA SAN NILO SNC	03049
327	90034720574	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COMPAGNIA DEGLI ZANNI	PESCOROCCHIANO	RI	VIA PIAVE SNC	02024
328	93053770751	ARCI COMITATO TERRITORIALE LECCE	TREPUZZI	LE	VIA BRUNETTI 101	73019
329	01461440677	PRO LOCO SENARICA	CROGNALETO	TE	FRAZIONE SENARICA SNC	64043
330	92007440651	AMICI DELLA MUSICA	SANT'ARSENIO	SA	PIAZZA MONSIGNOR PICA SNC	84037
331	05837110724	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA BOTTEGA DEL TEATRO"	BITETTO	BA	VIA TRAVAGLIUOLO 28	70020
332	91009310417	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CERAMICA	URBANIA	PU	PIAZZA PIAZZA DEL MERCATO SNC	61049
333	11961740153	VILLAGGIO GLOBALE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	BAGNI DI LUCCA	LU	LOCALITA' VILLA DEMIDOFF SNC	55021
334	05070680821	ASSOCIAZIONE STAR	PALERMO	PA	VIA ROMAGNA 7	90100
335	96063530040	LOU DALFIN	CARAGLIO	CN	VIA MONDOVI' 9	12023
336	00802850149	BAITE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	SONDRIO	SO	VIA DON GUANELLA 13/E	23100
337	90020930393	MUSEO CARLO ZAULI	FAENZA	RA	VIA CROCE 7	48018
338	07152711003	ASSOCIAZIONE CULTURALE ECO.GEO	ROMA	RM	VIA TUNISI 4	00192
339	06890781005	SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALECINOFILE	ROMA	RM	VIA TUNISI 4	00100
340	03257850234	COMITATO SAGRA S. MARIA	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	VIA A. BOLLA 59	37020
341	01065200527	COMITATO PER LA FIERA DELL'ALBERAIA	CASOLE D'ELSA	SI	LOCALITA' MOLINO DELL'ELSA SNC	53031
342	04506300633	FONDAZIONE NAPOLI 99 ONLUS	NAPOLI	NA	VIA G. MARTUCCI 69	80121
343	02724730839	ASSOCIAZIONE ANTICHI SUONI	ALCARA LI FUSI	ME	VIA MANZONI 7	98070
344	90019460139	ASS.NE GRUPPO FOLKLORISTICO NATALE BRAMBILLA I FREGAMUSUN	CANTU'	CO	VIA ORTIGARA 8	22063
345	02112760612	LIBERA ASSOCIAZIONE DI IMPEGNO SOCIALE SALUS	SAN PRISCO	CE	VIA MICHELE MONACO 89	81054
346	91018940816	GRUPPO FOLKLORICO MARSALA ANTICA	MARSALA	TP	VIA SAN DOMENICO SAVIO 11/B	91025
347	97232880589	STUDIO CLUB	ROMA	RM	VIA UMBERTO TUPINI 113	00144
348	97245720582	CARNEVALE...E NON SOLO	ROMA	RM	VIA DI TOR SAPIENZA 86	00155
349	02009200813	ASSOCIAZIONE TEATRALE RIRITI CU' NIAUTRI	PACECO	TP	VIA MICHELE ALCAMO	91027
350	02104800426	ASSOCIAZIONE SBANDIERATORI E MUSICI DI FABRIANO	FABRIANO	AN	VIA BALBO 35	60044
351	92030570607	SCONFIN@NDO	CASSINO	FR	VIA MARCONI 53	03043
352	91001820835	BANDA MUSICALE ISOLA VERDE	SANTA MARINA SALINA	ME	VIA RISORGIMENTO	98050
353	97621270012	ASSOCIAZIONE AMAPOLA	TORINO	TO	VIA BELFIORE 1BIS	10125
354	97630570014	FRICS FORMAZIONE E RICERCA	TORINO	TO	VIA DOMODOSSOLA 53	10100
355	93151950230	ASSOCIAZIONE GIOCHI ANTICHI VERONA	VERONA	VR	VIA CASTELLO SAN FELICE 9	37139

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
356	05108930826	PALESTRA BODY ACTIVE	CASTELDACCIA	PA	VIA UGO LA MALFA 13	90014
357	96023180761	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO PICERNO	PICERNO	PZ	VICO I DX GARIBALDI 2	85050
358	01287890550	ASSOCIAZIONE FILO D'ORO AVIGLIANO	AVIGLIANO UMBRO	TR	CORSO ROMA 62	05020
359	92002200670	ASSOCIAZIONE CORALE "LAMBERTO DE CAROLIS"	BISENTI	TE	VIA ROMA 77	64033
360	02047090697	ASSOCIAZIONE CULTURALE FESTE E TRADIZIONI TOLLESI	TOLLO	CH	PIAZZA DELLA LIBERAZIONE 1	66010
361	98110370172	JEY FOR PEACE	ROCCAFRANCA	BS	VICOLO BROLI 31	25030
362	01507820676	COMITATO ORGANIZZATORE MOSTRE CERAMICHE ANTICHE E CONTEMPORA	TERAMO	TE	VIALE CRUCIOLI 3	64100
363	90014810726	FONDAZIONE ARCHEOLOCICA CANOSINA	CANOSA DI PUGLIA	BA	VIA KENNEDY 18	70053
364	92005860751	PRO LOCO MONTEVERGINE PALMARIGGI	PALMARIGGI	LE	VIA TRIESTE 33	73020
365	07780801002	ASSOCIAZIONE ARBOR VITAE	ROMA	RM	VIA FLAMINIA NUOVA 280	00100
366	02655510549	RIONE CENTRO STORICO - LA REGINA	PASSIGNANO SUL TRASIMENO	PG	VIA ROMA SNC	06065
367	90016690605	ASSOCIAZIONE SPORTIVA E RICREATIVA SS.COSMA E DAMIANO	PONTECORVO	FR	VIA SAN COSMA SNC	03037
368	92017110583	ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA TEATRALE IN...STABILE	FRASCATI	RM	PIAZZALE CAPOCROCE	00044
369	01949680712	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO FOGGIA	FOGGIA	FG	VIA MONTEGRAPPA 59	71100
370	03273390710	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA CARAPELLE	CARAPELLE	FG	VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE 14	71041
371	91031880650	ASSOCIAZIONE MUSICALE "AMARCORD"	ALBANELLA	SA	VUA SAN CHIRICO 28	84044
372	92053460405	AMICI DI DON ARTURO FEMICELLI	FORLI'	FC	VIA IFIGENIA GERVASI 26	47100
373	05136460820	ASSOCIAZIONE PRO LOCO ROCCAPALUMBA	ROCCAPALUMBA	PA	VIA SALVATORE AVELLONE 5	90020
374	91061460720	LA CATTEDRALE ONLUS	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	PIAZZA DEI MARTIRI 7	70021
375	01951160033	VER1 MUSICA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO PROFIT	VERUNO	NO	VIA MARCONI 4/A	28013
376	02344480302	GRUPPO STORICO BOIANI	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA BORGO SAN PIETRO 61	33043
377	02347500304	GRUPPO STORICO DE PORTIS	CIVIDALE DEL FRIULI	UD	VIA PATRIARCATO 22	33043
378	93045630816	ASSOCIAZIONE CERERIANA CUOCHI SANVITESI	SAN VITO LO CAPO	TP	VIA PIERSANTI MATTARELLA 185	91010
379	91043560555	ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLERIA UMBRIA ARTE	AMELIA	TR	STRADA SAN SECONDO 4/C	05022
380	04897461218	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIANCARLO SIANI	NAPOLI	NA	CENTRO DIREZIONALE ISOLA G1	80100
381	90007290464	PROGETTO DONNA ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-PROFIT	CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	PIAZZA DELLE ERBE	55032
382	04145040871	COOP.VA SOCIALE ROVERE 2004 A R.L. O.N.L.U.S.	CALTAGIRONE	CT	VIA MARIO SCELBA 12	95041
383	91089730153	ASSISPORT ASD	SOLARO	MI	VIA MAZZINI 62	20020

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
384	90055370580	PRO-LOCO CITTA DI CASTEL GANDOLFO	CASTEL GANDOLFO	RM	PIAZZA FELICE CAVALLOTTI 1	00040
385	02521880795	ASSOCIAZIONE CULTURALE GIOACCHINO MURAT ONLUS	PIZZO	VV	PIAZZA GENERALE MALTA 4	89812
386	02299180600	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE O.N.L.U.S. ANTARES	PIEDIMONTE SAN GERMANO	FR	VIALE MARCONI SNC	03030
387	97377850157	ASSOCIAZIONE UN MONDO A COLORI	TREZZANO SUL NAVIGLIO	MI	PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA 9	20090
388	03412440236	ASSOCIAZIONE GOTO E PIRON	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	VIA ARCANDOLA 4	37036
389	02462280922	ASSOCIAZIONE NAZIONALE TEATRO AUTONOMO SARDO ANTAS	SAN SPERATE	CA	VIA IS GARROPUS SN	09026
390	04199500655	ASSOCIAZIONE SOCIETA' APERTA	SALERNO	SA	VIA LASPRO 1	84100
391	02732660549	A.RTS & CULTURE PROMOTION	PERUGIA	PG	VIA SAN PROSPERO 12	06124
392	00835250945	ASS. AMICI DI S.VINCENZO AL VOLTURNO ONLUS	ISERNIA	IS	VIA EMILIA 7	86170
393	92003880876	A.S.D. GIALLO BLU F.C.	LINGUAGLOSSA	CT	VIA UMBERTO 15	95015
394	90056500581	COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI "INSIEME NELLA DIVERSITA"	GENZANO DI ROMA	RM	VIA TEVERE 10	00045
395	00789550555	PROLOCO LA CASCATA COLLESTATTE TORREORSINA	TERNI	TR	PIAZZA PRINCIPE DEGLI APOSTOLI 1	05100
396	04018040651	ASSOCIAZIONE ASSO CARR	ROCCADASPIDE	SA	VIA CARRETIELLO 109	84069
397	94100930265	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	ODERZO	TV	VIA CALBASSA 12	31046
398	92163380287	ASSOCIAZIONE DELL'AMICIZIA	NOVENTA PADOVANA	PD	PIAZZETTA GIOVANNELLI 52	35027
399	94010230616	S.O.S. CITTA'	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	VIA TRIESTE 6	81055
400	92012030661	ASSOCIAZIONE SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI	SULMONA	AQ	LARGO MAZARA	67039
401	02413060308	FUGARELE DI ORCAN	REMANZACCO	UD	VIA FRATELLI STANGAFERRO 2	33047
402	01340140555	A.S.D. REAL AVIGLIANO	AVIGLIANO UMBRO	TR	VIA FONTANA MAIO	05020
403	92033860609	CENTRO CULTURALE TERRA CIOCIARA	ALATRI	FR	LOCALITA' FONTANA SANTO STEFANO 32	03011
404	93064440386	ARCHINNOVA ASSOCIAZIONE CULTURALE	FERRARA	FE	PIAZZA REPUBBLICA 10	44100
405	01992180461	LA LIBECCIATA	VIAREGGIO	LU	VIA VIRGILIO 58	55049
406	93073330750	ASSOCIAZIONE ESPRESSIONE ARTISTICA	LECCE	LE	VIA F. CAVALLOTTI 11	73100
407	01469030389	COMITATO FESTEGGIAMENTI XII MORELLI	CENTO	FE	VIA XII MORELLI 15/2	44045
408	01342870191	ASSOCIAZIONE CARNEVAL ART	CREMA	CR	VIA ENRICO FERMI	26013
409	02129590697	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL MURO	CHIETI	CH	VIA SAN CAMILLO DE LELLIS 97/A	66100
410	02494010404	COOPERATIVA CAVA A R.L.	FORLI'	FC	VIA FIRENZUOLA 10	47100
411	03896340753	ASSOCIAZIONE ALTAMAREA	GALLIPOLI	LE	VIALE BOVIO 15	73014

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
412	90005250460	FONDAZIONE GIOVANNI PASCOLI	BARGA	LU	VIA CAPRONA	55028
413	02933780922	ASSOCIAZIONE CULTURALE EVENTI SFL	SELARGIUS	CA	VIA BEZZECCA 6	09047
414	02832070839	ASSOCIAZIONE CULTURALE TURIANA	ALCARA LI FUSI	ME	CORSO DONADEI 11	98070
415	92052100721	ASSOCIAZIONE TEATRALE CULTURALE "COMPAGNIA DON PANCRAZIO CUC	BISCEGLIE	BA	VIA UGO LA MALFA 8	70052
416	94040030036	ASSOCIAZIONE CULTURALE EDOARDO LENTA ONLUS	NOVARA	NO	VIA DELLAVECCHIA 8	28100
417	97377510587	ASSOCIAZIONE SGUARDO ALTROVE ONLUS	ROMA	RM	CORSO TRIESTE 56	00198
418	92086920490	L'AIRONE PESCA CIRCOLO SPORTIVO	BIBBONA	LI	VIA DEI CIPRESSI	57020
419	90046690575	ORIZZONTI SABINI	RIETI	RI	VIA RIETI 5	02100
420	93047570812	ARES - ASSOCIAZIONE DI RICERCA E SVILUPPO SOCIALE - ONLUS	TRAPANI	TP	VIA DELLA SALUTE 8	91100
421	97048880799	ANABIO CALABRIA	CATANZARO	CZ	VIA INDIPENDENZA 42	88100
422	03518420272	ASS. CULT. ALINA - LA MAISON DU THEATRE	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	VE	VIA MUSSONS 3	30020
423	01900860063	MUSA (MUSICHE,CANTI E DANZE TRADIZIONALI DELLE QUATTRO PROVI	CABELLA LIGURE	AL	VIA UMBERTO I 12	15060
424	93130760874	O.F. AUDITORIUM SAN NICOLO' CITTA' DI MASCALUCIA	MASCALUCIA	CT	CORSO MICHELANGELO 25	95030
425	92096200909	COMITATO FAI DI SASSARI	SASSARI	SS	VIA ROLANDO 9	07100
426	02173270352	ASSOCIAZIONE TURISTICA PROLOCO PANTANO	CARPINETI	RE	VIA PANTANO	42033
427	03198540167	COMITATO DELLA ROCCA	CLUSONE	BG	VIA QUERENA 24	24023
428	03213010162	L'ERA DEL '900	ROVETTA	BG	VIA VIA VITTORIO VENETO C/O PRO LOCO 3	24020
429	98060980780	PRO LOCO PANETTIERI	PANETTIERI	CS	VIA PAPA GIOVANNI XXIII	87050
430	90012730579	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI PESCOROCCHIANO	PESCOROCCHIANO	RI	VIA MARSICANA SNC	02024
431	95058490657	IRISPES	SALERNO	SA	VIALE WAGNER 28	84100
432	97455550588	ASSOCIAZIONE MADONNA DELLE GRAZIE	NETTUNO	RM	VIA STEFANO PORCARI 2	00048
433	91027000487	ASSOCIAZIONE CULTURALE LE NINFEE	EMPOLI	FI	VIA DEI CAPPUCCINI 71/C	50053
434	91061550116	ASSOCIAZIONE CULTURALE LUOGHI	ARCOLA	SP	VIA VALENTINI 234/F	19020
435	91017770875	FONDAZIONE DIOCESANA LUIGI STURZO O.N.L.U.S.	CALTAGIRONE	CT	PIAZZA SAN FRANCESCO D'ASSISI 9	95041
436	92009070183	I MAGATLON	VALLE LOMELLINA	PV	PIAZZA DELLA RESISTENZA 1	27020
437	02446850303	ASSOCIAZIONE PAS DE TOR	SAN VITO AL TORRE	UD	VIA UDINE 34	33050
438	91105710403	ARS PUBBLICA	VERUCCHIO	RN	VIA BRIZZI 12	47826
439	05467430822	ASSOCIAZIONE LAPIDEI SICILIANI	PALERMO	PA	VIALE DELLE ALPI 84	90100
440	93051840200	ASSOCIAZIONE LUDICO CULTURALE "TORRE DEL GIOCO"	CASTEL D'ARIO	MN	VIALE RIMEMBRANZE 3	46033
441	92019540589	CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONI STORICHE - FRASCATI	FRASCATI	RM	VIA PIAVE 4	00044

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
442	93037250722	ASSOCIAZIONE POLIFONICA BARESE "BIAGIO GRIMALDI"	BARI	BA	VIA MASSIMO D'AZEGLIO 24/A	70123
443	92016150846	GRUPPO D'ARTE MENFITANO "BARTOLOMEO GAGLIANO"	MENFI	AG	VICOLO CACIOPPO 10	92013
444	02791990795	VIS MUSICAE	CATANZARO	CZ	VIA SPASARI 3	88100
445	97051980791	ASSOCIAZIONE "DONNE IN CAMPO"	CATANZARO	CZ	VIA INDIPENDENZA 42	88100
446	03311690162	TAISSINE	GORNO	BG	PIAZZA VILLASSIO	24020
447	91017470138	GRUPPO D'ARTE FOLCLORICA I CONTADINI DELLA BRIANZA	ALBAVILLA	CO	VIA CARCANO 60/A	22031
448	92045410856	ROTARY CLUB SAN CATALDO	SAN CATALDO	CL	CORSO SICILIA 55	93017
449	03554610711	POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ALEXINA	LESINA	FG	PIAZZA UMBERTO I 3	71010
450	92018330834	ASS. CULTURALE MEDITERRANEO	SANTA LUCIA DEL MELA	ME	VIA UMBERTO I	98046
451	93008950870	ASSOCIAZIONE MICOLOGICA BRESADOLA - GRUPPO DI CATANIA ONLUS	CATANIA	CT	VIA MONSERRATO 110	95100
452	92098250902	ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI ITTIRESI "S'ISCHIMADORZA"	ITTIRI	SS	VIA SULIS 3/A	07044
453	04296220637	ASSOCIAZIONE PRO CASAMICCIOLA TERME	CASAMICCIOLA TERME	NA	PIAZZA MARINA 62	80074
454	90029230316	ASSOCIAZIONE LA QUE SABE	SAN CANZIAN D'ISONZO	GO	VIA VERZEGNASSI 11	34075
455	90162910732	ASSOCIAZIONE MASSAFRANOSTRA	MASSAFRA	TA	VIA S. FRANCESCO 1	74016
456	02955250135	CULTURE POPOLARI E TRADIZIONI DELLA LOMBARDIA	CALCO	LC	VIA CORNELLO 33	23885
457	01803360682	ASSOCIAZIONE PROM. SOC. PROHABITAT	PESCARA	PE	VIA MONTE VIGLIO 53	65124
458	98063130789	COMPAGNIA TEATRALE DEL SAVUTO DI SANTO STEFANO DI ROGLIANO	SANTO STEFANO DI ROGLIANO	CS	VIA DEL MERONE	87056
459	90012840675	FONDAZIONE "LA VILLA" ONLUS	ATRI	TE	VIA DELLA CHIESA 1	64032
460	93006720028	ASS. IL NUOVO FIASCHETTO	TRONZANO VERCELLESE	VC	CORSO VITTORIO EMANUELE II 127	13049
461	90104790325	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TRIESTE	TRIESTE	TS	VIALE XX SETTEMBRE 42	34100
462	97052650799	LA RETE ONLUS	CATANZARO	CZ	VIA TRIPOLI 2/3	88100
463	97676320019	COMITATO PARCO DORA	TORINO	TO	PIAZZA PALAZZO DI CITTA' 1	10100
464	90038910502	ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO GUARDISTALLO	GUARDISTALLO	PI	VIA PALESTRO 24	56040
465	01803560505	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MEZZALUNA	SANTA MARIA A MONTE	PI	VIA REPUBBLICA 97/E	56030
466	04392990653	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVIAMO CAMPIGLIANO	SAN CIPRIANO PICENTINO	SA	VIA CAMPIGLIANO 28	84099
467	96018950780	ASSOCIAZIONE I FURGIARI	BELMONTE CALABRO	CS	LOCALITA' SANTA BARBARA SNC	87033
468	01905660443	ASSOCIAZIONE MUSICALE AMICI DELLA MUSICA	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	AP	VIA E. MATTEI 23	63039

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
469	93018710876	IBISCUS LEGA ONLUS	CATANIA	CT	VIA SANTA SOFIA 78	95123
470	02050300066	ALLEANZA CONSUMATORI PIEMONTE ONLUS	ALESSANDRIA	AL	VIA MAZZINI 112	15100
471	02087810038	ASSOCIAZIONE VERBANIA MILLEVENTI	VERBANIA	VB	VIA ALBERTAZZI 17/A	28922
472	91019390557	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SOLIDARIETA' D.R.A.S.T.	AVIGLIANO UMBRO	TR	VIA DELLA TORRE 5/A	05020
473	09489001009	ASSOCIAZIONE CITTA' DELL'ANIMAZIONE	ROMA	RM	VIA PONTE PISCINA CUPA 64	00100
474	04058230758	ASSOCIAZIONE ETHIOPIAN VIBRATION	LECCE	LE	VIA AUGUSTO IMPERATORE 16	73100
475	92011800668	ASSOCIAZIONE CULTURALE SESTIERE PORTA BONIMINI	SULMONA	AQ	VIA SAN COSIMO	67039
476	90061730587	IL QUINTO ELEMENTO	ARICCIA	RM	VIA DELLA COSTA 10	00040
477	02542270737	ASSOCIAZIONE CULTURALE LILLIPUT ONLUS	MASSAFRA	TA	VIA LEONARDO DA VINCI 60	74016
478	91000420793	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI CUTRO	CUTRO	KR	PIAZZA GIO' LEONARDO DI BONA	88842
479	90023790711	ASD POLISPORTIVA MARGHERITA SPORT E VITA	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	VIA PIETRO MASCAGNI 1	71044
480	91023980484	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIDEA	EMPOLI	FI	VIA FALCONE E BORSELLINO 16	50053
481	92056150706	ASSOCIAZIONE MERIDIANA	JELSI	CB	CORSO VITTORIO EMANUELE 7	86015
482	80007620745	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "U.S. FAUSTO COPPI"	BRINDISI	BR	VIA DALMAZIA 37	72100
483	91019080877	ASSOCIAZIONE DEMETRA O.N.L.U.S.	CALTAGIRONE	CT	VIA SAN BONAVENTURA 41	95041
484	03622850406	ASSOCIAZIONE COMILVA RIMINI	RIMINI	RN	VIA GAMBALUNGA 46/A	47921
485	92055190406	ALZHEIMER FORLI'	FORLI'	FC	VIA TERTULLA 19	47100
486	04094470756	A.S.D. PODISTICA PARABITA	PARABITA	LE	VIA LUIGI FERRARI 31	73052
487	04076360751	A.S.D. SCUOLA CALCIO 2000	PARABITA	LE	VIA SAN PASQUALE	73052
488	93343140724	FIORI DI VERNAL ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO	MOLFETTA	BA	VIA AMEDEO 55	70056
489	91009520205	AMICI DELLA BASILICA ONLUS	SAN BENEDETTO PO	MN	PIAZZA TEOFILO FOLENGO 20	46027
490	06653330727	RAGGI DI SOLE SOC. COOP. ONLUS	CANOSA DI PUGLIA	BA	VIA MERCADANTE 11	70053
491	03083280929	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'	VILLACIDRO	CA	VIA SANT'EFISIO	09039
492	02934090834	TERRA SOLE O.N.L.U.S.	PATTI	ME	CONTRADA MONTE 22	98066
493	94010240839	ASSOCIAZIONE CENTRO STORICO PATTESE O.N.L.U.S.	PATTI	ME	VIA XX SETTEMBRE 126	98066
494	03673250233	ASSOCIAZIONE "COMITATO FOSSELAND"	SANT'ANNA D'ALFAEDO	VR	VIA C. BATTISTI SNC	37020
495	96054050180	AMICI DEL PALIO DEL TICINO	PAVIA	PV	VIA CANARAZZO 15	27100
496	92017130847	ASSOCIAZIONE CULTURALE "PUPILANDIA"	MENFI	AG	VIA MOZIA 16	92013
497	97200010581	VIDES MIC MAG TBM	ROMA	RM	VIA DELL'ARCHEOLOGIA 19/C	00133
498	04157250269	ASSOCIAZIONE ORNITOLOGICA "L'USIGNOLO"	ORSAGO	TV	VIA SORI 7	31010

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
499	90051930577	ASSOC. DI PROM. SOCIALE CAPIT RIETI	RIETI	RI	VIA L. CIPRIANI 88	02100
500	80035120726	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA SEZ. BARI	ANDRIA	BA	VIA G. MURAT 59	70123
501	01720840667	ASSOCIAZIONE FUTURA	INTRODACQUA	AQ	PIAZZA CAVOUR 10	67030
502	95055640635	GOCCE DI FRATERNITA' ONLUS	NAPOLI	NA	VIA F. CANDIDA 6/A	80139
503	91137860358	COVIOLO IN FESTA	REGGIO NELL'EMILIA	RE	VIA F.LLI ROSSELLI 58	42100
504	01326190889	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA TEATRALE LA RACCOMANDATA	MODICA	RG	C.DA TORRE CANNATA 7E/1	97015
505	95093800654	ADA ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI	SALERNO	SA	VIA RENATO DE MARTINO 10	84124
506	90080320568	ASS.NE CARNEVALE DI CIVITA CASTELLANA	FABRICA DI ROMA	VT	LOCALITA' QUARTACCIO SNC	01034
507	02222720183	PRO LOCO ZAVATTARELLO	ZAVATTARELLO	PV	CASCINA MIRANI	27059
508	93039450692	ASSOCIAZIONE MUSICALE LA VOCE DEL CUORE	VILLAMAGNA	CH	V.LE REGINA MARGHERITA 19	66010
509	90015070528	ASSOCIAZIONE LA VOLTA	PIANCASTAGNAIO	SI	VIA ASILO BARZELLOTTI 1	53025
510	90016020522	ASSOCIAZIONE LO STRETTO	PIANCASTAGNAIO	SI	VICOLO DELLA FAGGIA 14	53025
511	90027370759	ASSOCIAZIONE "ALBERTO TUMA"	ALLISTE	LE	VIA MILANO 26	73040
512	04540560879	ASSOCIAZIONE AMICI DEL LISCIO	MASCALI	CT	VIA SPIAGGIA 307	95016
513	94070070712	RIFUGIO DEL CANE	FOGGIA	FG	VIA E. PERRONE 1/A	71100
514	93055990431	CENTRO STUDI CARIANI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
515	92037340624	LE CINQUE PIETRE DI MARIA ONLUS	COLLE SANNITA	BN	VIA MEOMARTINI 10/12	82024
516	06700720722	CORALE POLIFONICA "MICHELE CANTATORE" DELLA PARROCCHIA SAN	RUVO DI PUGLIA	BA	VIA SCARLATTI 27	70037
517	92046360605	ASSOCIAZIONE LATIUM ADIECTUM	FROSINONE	FR	PIAZZA FIUME 6	03100
518	80443680584	A.P.C.T. ASSOCIAZIONE PICCOLI CANTORI TORRESPACCATA	ROMA	RM	VIA ALESSANDRO BARBOSI 6	00169
519	03656690405	ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE DEL SANGIOVESE DI PREDAPPIO E	PREDAPPIO	FC	PIAZZA SANT'ANTONIO 3	47016
520	92100130902	A.S.D. ASSOCIACIO' ESPORTIVA CULTURAL CABIROL	ALGHERO	SS	VIA BRIGATA SASSARI 33	07041
521	90034960725	COMITATO ITALIANO PRO CANNE DELLA BATTAGLIA	BARLETTA	BA	VIA RIZZITELLI 62	70051
522	91006130354	PRO LOCO CAPO D'ENZA	RAMISETO	RE	VIA MISCOCO	42030
523	94045490656	AMICI DEL BUON CONSIGLIO CARITAS MARIAE - ONLUS	SCAFATI	SA	VIA MARTIRI D'UNGHERIA TRAV. D CANNAVAC 26	84018
524	95026870584	ASSOCIAZIONE "R/ESISTENZA	VELLETRI	RM	VIALE ROMA 40	00049
525	90047740098	LA CASA SUL LIMITARE	ALASSIO	SV	STRADA INTERPODERALE GARUMBA 74	17021
526	03836090658	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENESIS	MONTECORVINO ROVELLA	SA	VIA FRANCESCO SPIRITO 29	84096
527	02525810640	PRO LOCO GROTTAMINARDA	GROTTAMINARDA	AV	VIA CASTELLO 10	83035
528	97219070824	SETTIMANA DI STUDI DANTESCHI	PALERMO	PA	VIA ALFREDO CASELLA 60	90145

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
529	91049270126	COMITATO ORGANIZZATORE "IL CAVALLO, LA BRUGHIERA"	CASORATE SEMPIONE	VA	VIA DE AMICIS 7	21011
530	02910390794	IONICI CONSUMA E SPENDI CALABRESE	CATANZARO	CZ	VIA CARLO PISACANE 1	88100
531	90052300572	ASSOCIAZIONE CONFRATELLI DI SANT'ANTONIO - ONLUS	POSTA	RI	VIA DELLA ROCCA 6	02019
532	90027160168	COMITATO DI RUSIO	CASTIONE DELLA PRESOLANA	BG	VIA RUSIO 15	24020
533	90010100825	ASSOCIAZIONE ZAGARE E LIMONI	BAGHERIA	PA	VIA SANTA CHIARA 24	90011
534	92010450655	CIRCOLO BANCA MONTE PRUNO	SANT'ARSENIO	SA	VIA SOTTO BRAIDA SNC	84037
535	02908020791	SANTA MARIA DEL CARMELO	SAN PIETRO APOSTOLO	CZ	VIA MUNICIPIO	88040
536	97463400586	ITALIAN WOMEN WORLD - AMICHE OLTRE OCEANO	ROMA	RM	VIA GRADOLI 11	00189
537	05665600820	VOLERE VOLARE COOPERATIVA SOCIALE	PALERMO	PA	VIA ROMANIA 1/D	90100
538	91011380143	GENITORI IN RETE	MORBEGNO	SO	VIA BEATO ANDREA 16	23017
539	02356960803	ISTITUTO STUDI MANAGEMENT E PROJECT FINANCING	LOCRI	RC	VIA OLIVERIO 6	89044
540	92007890236	ASSOCIAZIONE RICERCATORI DOCUMENTI STORICI	SAN BONIFACIO	VR	VIA GORIZIA 58	37047
541	90008210461	ANTICHE RUOTE ASSOCIAZIONE CULTURALE NO-PROFIT	CAMPORGIANO	LU	VIA BERNARDINI SNC	55031
542	03006630986	ASSOCIAZIONE TPRA TENNIS	BRESCIA	BS	VIA SOSTEGNO 6/B	25124
543	90026630716	ASS.SPORTIVA DILETTANTISTICA MARGHERITA SPORT E VITA	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	VIA PIETRO MASCAGNI 1	71044
544	93041330817	ASSOCIAZIONE MARIA SANTISSIMA DEL SOCCORSO ONLUS	CASTELLAMMARE DEL GOLFO	TP	VIA BRINDISI 3	91014
545	02056740224	EXTREME MOTO SPORT	ARCO	TN	VIA SANTONI 16/18	38062
546	05759810822	ASSOCIAZIONE CULTURALE ALE	PALERMO	PA	VIA ETTORE XIMENES 19	90100
547	92017300044	IDEAGORA'	FOSSANO	CN	VIA PIANO 55	12045
548	04133520751	ASS. TEATRALE LUCIA LA GRECA 1998	PARABITA	LE	VIA F.LLI DE JATTA 1	73052
549	02860131206	GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO ASS. VOL. SENZA FINI LUC	PORRETTA TERME	BO	VIA DON MINZONI 31	40046
550	02119180467	ASSOCIAZIONE MUSICALE IL SERCHIO DELLE MUSE	VERGEMOLI	LU	VIA DELLA TORRE 19	55020
551	93005180893	ASSOCIAZIONE CULTURALE CINE TEATRO KING	PALAZZOLO ACREIDE	SR	VIA S. SEBASTIANO 31	96010
552	91567020150	ASSOCIAZIONE STUDI STORICI DI INZAGO E MARTESANA	INZAGO	MI	VIA GABRIO PIOLA	20065
553	02940600782	LA FENICIE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ROCCA IMPERIALE	CS	CONTRADA DIFESA 25	87074
554	93081580750	ASSOCIAZIONE CULTURALE SUD-EST	LECCE	LE	VIA VECCHIA FRIGOLE 34	73100
555	03778510234	ASSOCIAZIONE OKTORBEFEST	NEGRAR	VR	VIA BOTTEGA 3	37020
556	01308960911	GRUPPO FOLK SANTA MARIA E MARE	OROSEI	NU	VIA MICHELANGELO SNC	08028
557	92096910499	GENTE DI QUESTO MONDO ROBA DELL'ALTRO MONDO ASS.NE DI PROMOZ	CECINA	LI	VIALE ITALIA 32/E	57023

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
558	92097240490	ENERGY SAIL	BIBBONA	LI	VIA DEL MARE	57020
559	02926840832	ASSOCIAZIONE COMPAGNIA INVINCIBILE ARMATA	MESSINA	ME	VIA PALERMO 481	98100
560	90055190574	SFUMATURE DI VIAGGIO	RIETI	RI	VIA DONATELLO 8	02100
561	90028850130	ASSOCIAZIONE AMICI GENITORI C.D.D	CASSINA RIZZARDI	CO	VIA MONTE GRAPPA 95	22070
562	01376080881	FONDAZIONE DEGLI ARCHI ONLUS	COMISO	RG	VIA CALOGERO 22	97013
563	03194250928	ASSOCIAZIONE CULTURALE FENTANAS	SAN SPERATE	CA	VIA PAGANINI 12	09026
564	05341440724	"LA TARANTOLA" ASSOCIAZIONE CULTURALE	BARI	BA	VIA ROBERT SCHUMAN 15	70126
565	90012830825	ASSOCIAZIONE CULTURALE " CLUB SCRIVERE "	BAGHERIA	PA	VIA MISERENDINO 15	90011
566	94075270713	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SPORTING DAUNIA	FOGGIA	FG	CORSO ROMA 103/O	71100
567	04271470280	DIVERTIRSI INSIEME	CAMPO SAN MARTINO	PD	VIA CAPITELBELLO 9	35010
568	90086470565	I RIFLESSI DEL SOLE	CIVITA CASTELLANA	VT	VIA MARIO FRANCI 12	01033
569	93040900693	VEZZ CLUB	RIPA TEATINA	CH	VIA DELLO ZINGARO 42	66010
570	02942940780	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE PINO PIRAINO ONLUS	TERRANOVA DA SIBARI	CS	VIA PINO PIRAINO	87010
571	04614810879	A.S.D. SPORTING GIARRE	GIARRE	CT	VIA OLIMPIA STADIO REGIONALE SNC	95014
572	94077410713	NO DIET LOVE BODY	FOGGIA	FG	PIAZZA PADRE PIO 8	71100
573	90064300636	ASSOCIAZIONE CAPRI EXCELLENCE	CAPRI	NA	VIA PARROCO CANALE 4	80073
574	91032110263	CONFEDERAZIONE ORNITOLOGICA DELLE VENEZIE	GODEGA DI SANT'URBANO	TV	VIA ROMA 104	31010
575	92058720803	ASSOCIAZIONE SALES ONLUS	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA ORTI' CAMPI SAN NICOLA 2	89134
576	93088400754	VENTENNALE ECONOMIA	MONTERONI DI LECCE	LE	VIA PER MONTERONI COMP.ECOTEKNE	73047
577	91001390540	ASSOCIAZIONE PRO-LOCO VALTOPINA	VALTOPINA	PG	VIA GORIZIA SNC	06030
578	94076760712	ASSOCIAZIONE L'ALBERO AZZURRO	FOGGIA	FG	VIA BENEDETTO CROCE 53	71100
579	80032600712	FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA	FOGGIA	FG	VIA G. PEPE 3	71100
580	00441360716	GRUPPO CINOFILO DAUNO	FOGGIA	FG	VIA ANTONIO REGINA 3	71100
581	03695110878	AGORA'	BELPASSO	CT	VIA VIA LUCIO RAO 46	95032
582	03342580713	ASSOCIAZIONE SPORTIVA TURISTICA SBANDIERATORI FLORENTIUM	TORREMAGGIORE	FG	VIA SOMALIA 26	71017
583	03551620713	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MARACAIBO	TORREMAGGIORE	FG	VIA GORIZIA	71017
584	93041480711	ASSOCIAZIONE NON SOLO MUSICA	SAN PAOLO DI CIVITATE	FG	VIA S. PELLICO 1	71010
585	03258480718	ASSOCIAZIONE ORATORIO SAN SABINO ASPD ONLUS	TORREMAGGIORE	FG	VIA CARDUCCI	71017

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
586	02302640814	ASSAPORANDO	TRAPANI	TP	VIA VIRGILIO 1	91100
587	93055300813	ASSOCIAZIONE CULTURALE "IL PETTIROSSO"	PANTELLERIA	TP	VIA VENEZIA 77	91017
588	90073380728	BRANCALEONE - ONLUS	BARLETTA	BA	CONTRADA MACCARIELLO 21	70051
589	97221450824	ALMO FEUDO GRUPPO STORICO LA CORTE DEI LA GRUA-TALAMANCA	CARINI	PA	CORSO UMBERTO I 63	90044
590	92011520654	ASSOCIAZIONE GIOVANI ORGANETTISTI	TEGGIANO	SA	VIA POZZO	84039
591	04652250657	RECOVERY ART	SANT'ARSENIO	SA	VIA MARCIGLIANI	84037
592	09955321006	UNA VOCE PER PADRE PIO-ONLUS	ROMA	RM	VIA PO 152	00198
593	91006200611	ASSOCIAZIONE PRO LOCO	CASTEL CAMPAGNANO	CE	VIA ROMA 129	81010
594	97500830589	A.I.R.E.S. ASS. ITALIANA PER RIENTRO EMIGRATI ALL'ESTERO	ROMA	RM	VIA F. M. TORRIGIO 2B	00168
595	97488410156	ASS CULT. FESTIVAL DEL TEATRO E DELLA COMICITA CITTA LUINO	MILANO	MI	VIA EDOLO 3	20125
596	04646860652	FARECOMUNE	MERCATO SAN SEVERINO	SA	VIA LUIGI CACCIATORE 07	84085
597	97045340797	ASSOCIAZIONE MULTICOLORE	CATANZARO	CZ	VIA TRIPOLI 2	88100
598	97699340010	ASSOCIAZIONE CULTURALE VIRGINIA	TORINO	TO	VIA NOTA 7	10122
599	94558650019	MONDI LIBERI ASSOCIAZIONE CULTURALE	CERCENASCO	TO	VIA VITTORIO EMANUELE II 29	10060
600	92160040926	ASSOCIAZIONE CULTURALE PLEIADI	CAGLIARI	CA	VIA LAGRANGE 2	09131
601	90065110588	ASSOCIAZIONE SENZA FRONTIERE ONLUS	MARINO	RM	VIA MARCANTONIO COLONNA 18	00047
602	96022560781	BELMONTE VIVA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	BELMONTE CALABRO	CS	VIA CARDINALE F. RUFFO 6	87033
603	02169200710	ASSOCIAZIONE ARTE CULTURA E MUSICA	TORREMAGGIORE	FG	VIA DIAZ	71017
604	05835070821	ASSOCIAZIONE CULTURALE UDDU	PALERMO	PA	VIA DEI CHIAVETTIERI 20	90100
605	03125150981	ASSOCIAZIONE IL PARCO DEI CUCCIOLI	DESENZANO DEL GARDA	BS	LOCALITA' VENGA BERTANI 1	25015
606	91114400152	CORALE LAUDAMUS DOMINUM	SOVICO	MI	PIAZZA ARTURO RIVA 2	20050
607	96060120761	KORALBA ASSOCIAZIONE CULTURALE	POTENZA	PZ	VIALE G. MARCONI 25	85100
608	95025250580	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA TARTARUGA"	VELLETRI	RM	VIA ARCIANO 55	00049
609	01739600763	ASSOCIAZIONE VULTUR BABYLANDIA ONLUS	RIONERO IN VULTURE	PZ	VIA SAVONAROLA 21	85028
610	98075960785	ANIMA MORMANNA ONLUS	SAN MARCO ARGENTANO	CS	VIA MIRABELLI 15	87018
611	94171400487	ASSOCIAZIONE CULTURALE "LAMMINPAA FINE ART"	FIRENZE	FI	VIA SANT'EGIDIO 8	50100
612	91033370486	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FARANDOLA	CERRETO GUIDI	FI	VIA MACCANTI 5	50050
613	91033170480	ASSOCIAZIONE ARTISTICA GLI ARTISTOCRATICI	EMPOLI	FI	VIA DELLE VILLE DI CERBAIOLA 1	50053
614	02269760209	ASSOCIAZIONE CULTURALE CENTRO TEATRALE CORNIANI	QUINGENTOLE	MN	PIAZZA ITALIA 19	46020

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
615	04693730873	BEEONTOUR ASSUCIAZIONE CULTURALE	PIEDIMONTE ETNEO	CT	VIA POLITA 10	95017
616	94125500549	LA TERRA NATALE ONLUS	PERUGIA	PG	VIA DEL TEMPO LIBERO 37	06125
617	98133660179	ASSOCIAZIONE LE ALI ONLUS	BRESCIA	BS	VIA OBERDAN 140	25100
618	06607690960	COMITATO PREMIO D'ARTE CITTA' DI MONZA	MONZA	MI	VIALE BRIANZA 2	20052
619	94125890544	CLUB BEN.ESSERE DOMUS VOLUMNIA	PERUGIA	PG	VIA ASSISANA 49	06135
620	93370510724	ASSOCIAZIONE "GLI AMICI DI CIPORRELLI"	MONOPOLI	BA	CDA TAVRELLO 379/A	70043
621	10134010015	PROLOCO MANSIO QUADRATA VEROLENGO	VEROLENGO	TO	VIA RIMEMBRANZA 4	10038
622	90014450804	ASSOCIAZIONE DOMENICO ARONE ONLUS	LOCRI	RC	VIA ERESIPPE 11	89044
623	95121480651	ASSOCIAZIONE SPORTIVA RICREATIVA "MINI MARACANA'"	CAVA DE' TIRRENI	SA	VIA L. FERRARA 48	84013
624	91002780152	CENTRO IPPICO BRIANTEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	LENTATE SUL SEVESO	MI	VIA GERBINO 35	20030
625	95111540639	CENTRO OP.MARIO FANI FED.REG.CAMPANIA	NAPOLI	NA	VIA ARTE DELLA LANA 5	80138
626	90012230646	ATTORI . . . PER CASO	GROTTAMINARDA	AV	VIA CAVATINE 21	83035
627	90068210724	ASSOCIAZIONE AVVOCATO ANGELO PALMIERI	CANOSA DI PUGLIA	BA	VIA FABRIZIO ROSSI	70053
628	90076040725	ASSOCIAZIONE NEGOZI DI PIAZZA GALUPPI	CANOSA DI PUGLIA	BA	VIA KENNEDY 60	70053
629	01331410918	CENTRO COMMERCIALE NATURALE BELVI	BELVI	NU	VIALE KENNEDY	08030
630	91085260155	COMITATO SAN MARTINO	BOVISIO-MASCIAGO	MI	VIA GIOVANNI XXIII 3	20030
631	91031420705	ASSOCIAZIONE CULTURALE "MOLISE CINEMA"	CASACALENDA	CB	CORSO ROMA 17	86043
632	91017410712	COORDINAMENTO DEI GRUPPI STORICI CITTA' DI LUCERA	LUCERA	FG	VIA CAIROLI 9	71036
633	92024430586	QUINTA PRIMA - ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS	MONTECOMPATRI	RM	VIA TUSCOLANA 4	00040
634	02347910818	QUINTET	SALEMI	TP	VIA COSENZA	91018
635	91307690379	ITER ITRIA	CISTERNINO	BR	VIA FIUME 38	72014
636	97700930015	ASSOCIAZIONE TAI ONLUS	TORINO	TO	VIA BOTERO 15	10122
637	03610250874	GRUPPO BATARNU' ASSOC. CULTURALE SENZA SCOPO DI LUCRO	BELPASSO	CT	CONTRADA AGNELLERIA SNC	95032
638	90013870820	ASSOCIAZIONE UMBERTO GALLERY	BAGHERIA	PA	CORSO UMBERTO I░113	90011
639	92024360585	ASSOCIAZIONE SPORTIVA AUTO STORICHE ROCCA DI PAPA	ROCCA DI PAPA	RM	VIA POZZO DEL PRINCIPE 14	00040
640	03856170265	VIVARTE	TREVISO	TV	VIA ISONZO 33	31100
641	97059810792	IL SETTICLAVIO	CATANZARO	CZ	VIA VICO 2 CASTELLO 21	88056
642	97060710791	ASSOCIAZIONE AROUND ITALIANI	CATANZARO	CZ	VIA E. VITALE 66	88100
643	00816950521	NOBILE CONTRADA SAN LORENZO	SARTEANO	SI	VIA DEI GOTI 84	53047
644	00815230529	CONTRADA S. ANDREA	SARTEANO	SI	VIA DEL PINO 5	53047

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
645	00816120521	NOBILE CONTRADA SAN BARTOLOMEO	SARTEANO	SI	LOCALITA' SANT'ALBERTO	53047
646	00650760523	CONTRADA DI SAN MARTINO PORTA U.	SARTEANO	SI	VIA DEL CASTELLO 11	53047
647	91019490878	FONDAZIONE "PROGETO STURZO" TERRA E CULTURA	CALTAGIRONE	CT	CONTRADA RUSSA DEI BOSCHI	95041
648	92030700261	EL PALCO DE' E STORIE - ONLUS	CRESPANO DEL GRAPPA	TV	VIA SAN PIO X 07	31017
649	93075410386	TEATRO NUOVO FERRARA	FERRARA	FE	PIAZZA T.TRIESTE 52	44100
650	91281940378	ISTITUTO ALDA COSTA	BOLOGNA	BO	VIA LEANDRO ALBERTI 95/A	40139
651	02322370186	PRO LOCO CASTANA	CASTANA	PV	VIA ROMA 42	27040
652	93074990388	RINNOVA FERRARA - SAVINI 2009	FERRARA	FE	VIA BORGOLEONI 84	44100
653	90020850526	ASSOCIAZIONE STORICO CULTURALE " LA CLESSIDRA"	ABBADIA SAN SALVATORE	SI	VIA MARIO SBRILLI 32	53021
654	03196550135	ASSOCIAZIONE GRUPPO PALIO	FENEGRO'	CO	VIA ROMA 22	22070
655	96024090787	ASSOCIAZIONE FOUR	SCALEA	CS	VIA TOMMASO CAMPANELLA 227	87029
656	93325410723	ASSOCIAZIONE DEL GUSTO PROPAPILLA	BARI	BA	VIA DE FERRARIS 5	70124
657	90032560758	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TAMMURRIA"	ALLISTE	LE	VIA ALFIERI SNC	73040
658	92215530285	VOCI DAL MEDIEVO DI TRAMBAQUE	VEGGIANO	PD	VIA GRASPARA 2B	35030
659	95598960011	ASSOCIAZIONE BORGO SAN PIETRO	AVIGLIANA	TO	VIA MONTE CUNEO 14	10051
660	93058430435	CENTRO STUDI CIVITANOVESI	CIVITANOVA MARCHE	MC	VIA AURORA 35	62012
661	92066880805	SOSBENICULTURALI	REGGIO DI CALABRIA	RC	VIA SS. 18 1 TRATTO 177	89100
662	91023270019	FLY CLUB VOYAGER	CHIVASSO	TO	C.SO GALILEO FERRARIS 58 BIS	10034
663	93070100610	L'ALVEARE ONLUS	CASERTA	CE	VIA DE FALCO 7	81100
664	03059990543	ASSOCIAZIONE CULTURALE "L'ARENGO"	NOCERA UMBRA	PG	VIA VINCENZO MONTI SNC	06025
665	90030260716	ASSOCIAZIONE DI CULTURA E TRADIZIONI SALINARE "TERRA SALIS"	MARGHERITA DI SAVOIA	FG	VIA DUOMO SNC	71044
666	92011820542	FRANCESCANA	NOCERA UMBRA	PG	FRAZIONE VILLA POSTIGNANO CONTAINERS SNC	06025
667	03672970716	ASSOCIAZIONE EUROSTUDY	FOGGIA	FG	VIA LABRIOLA 48	71100
668	94059280019	D'ARTE ASSOCIAZIONE CULTURALE	LA LOGGIA	TO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 7	10040
669	06784240720	MAGIC DANCE ASSOCIAZIONE ONLUS	BARI	BA	CORSO GIUSEPPE MAZZINI 131	70100
670	94049490652	ASSOCIAZIONE SAN BIAGIO ONLUS	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	P.ZZA UMBERTO I 13	84010
671	91088750723	ORATORIO ANSPI SACRO CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIAL	ACQUAVIVA DELLE FONTI	BA	VIA SACRO CUORE 2	70021
672	02575350646	ASSOCIAZIONE CULTURALE BERSO'	PRATA DI PRINCIPATO ULTRA	AV	PARCO PRIMAVERA 14	83030

N.	CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE	COMUNE	PROV.	INDIRIZZO	CAP
673	93056650810	ASSOCIAZIONE "ACCADEMIA SETTICLAVIO"	TRAPANI	TP	VIA MESSINA 31	91100
674	03449780711	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTATISTICA NEWDAN	TORREMAGGIORE	FG	VIA L. ARIOSTO 10	71100
675	90020370848	ASSOCIAZIONE EURO 2008	RACALMUTO	AG	C.DA SAN GIULIANO - RAFFO SNC	92020
676	92021270837	ASSOCIAZIONE PANAREA EVENTI	LIPARI	ME	VIA SAN PIETRO PANAREA SNC	98050
677	91012510490	ASSOCIAZIONE CULTURALE MARINA PAZZAGLIA - ONLUS	RIO NELL'ELBA	LI	VIA DELLA FALCONATA 181	57039
678	97714390016	ASSOCIAZIONE DEIMOS	TORINO	TO	VIA NOTA 7	10122
679	97715490013	ASSOCIAZIONE DISLIVELLI	TORINO	TO	VIA MARIA VITTORIA 37	10123

10A01956

DECRETO 10 febbraio 2010.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, sesta e settima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 232 del 30 dicembre 2009, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto l'8 febbraio 2010 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 24.373 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 8 luglio, 22 settembre e 9 ottobre 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime cinque tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una sesta tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2009, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una sesta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5%, con godimento 1° marzo 2009 e scadenza 1° marzo 2025, di cui al decreto del 22 settembre 2009, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di euro e un importo massimo di 2.500 milioni di euro.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 settembre 2009.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 febbraio 2010, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto del 22 settembre 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del ripetuto decreto del 22 settembre 2009.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della settima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale massimo offerto nell'asta «ordinaria» relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della sesta tranche.

La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 10 e 11 del citato decreto del 22 settembre 2009, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 15 febbraio 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 febbraio 2010, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantotto giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 16 febbraio 2010.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2010, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2025, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 22 settembre 2009, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 2010

p. *Il direttore generale:* CANNATA

10A01980

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 29 gennaio 2010.

Misure urgenti in merito alla tutela della salute del consumatore con riguardo al settore della ristorazione.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Visto l'art. 650 del codice penale;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, che istituisce il Ministero della salute;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Visto il regolamento (CE) 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari;

Visto, in particolare, il decreto legislativo n. 114 del 2006, concernente l'attuazione delle direttive 2003/89/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari;

Visto l'ordinanza del Ministro della salute recante: «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche» del 3 aprile 2002;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge n. 123 del 2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che l'Autorità sanitaria, nell'ambito di controlli effettuati nel settore della ristorazione ha accertato la presenza e l'utilizzazione di additivi e miscele di additivi etichettati in modo non conforme alla normativa vigente in materia e, comunque, in modo tale da poter costituire un rischio per la salute pubblica;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità, espresso nella seduta del 9 giugno prot. n. ISS 29577/SVSA-AL.222.;

Considerato che l'impiego degli additivi alimentari non deve indurre in errore i consumatori;

Considerato, in particolare, che l'assenza delle istruzioni per l'uso sull'etichetta degli additivi, delle miscele di additivi alimentari e ingredienti impiegati nella ristorazione può comportare un rischio per i consumatori con esigenze dietetiche particolari;

Considerato che l'impiego degli additivi alimentari deve presentare vantaggi e benefici per i consumatori;

Considerato che i richiamati motivi di urgenza non consentono la preventiva notifica alla Commissione dell'Unione europea della presente norma, ai sensi della direttiva 98/34/CE e in particolare l'art. 9, paragrafo 7;

Ritenuto necessario introdurre disposizioni urgenti nel settore della ristorazione con particolare riguardo alla detenzione e all'impiego di additivi e miscele di additivi alimentari;

Ordina:

Art. 1.

1. A chiunque operi nel settore della ristorazione è fatto divieto di detenere e di impiegare additivi e miscele di additivi alimentari per i quali la normativa vigente ha stabilito campi e dosi massime di impiego, fatto salvo l'impiego di edulcoranti, a condizione che sia garantita la corretta informazione.

2. L'impiego, da parte degli operatori di cui al comma 1, di additivi alimentari e loro miscele, per i quali la normativa vigente non ha stabilito campi e dosi massime, è assoggettato alle disposizioni dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 852/2004 nonché all'obbligo di informazione del consumatore.

3. A chiunque operi nel settore della ristorazione è fatto divieto di detenere e di impiegare sostanze in forma gassosa ad eccezione degli additivi alimentari di cui al comma 2, fermo restando le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 2.

1. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve assicurare la corretta informazione ai consumatori sull'aggiunta di additivi e di miscele di additivi nelle preparazioni alimentari dallo stesso effettuate.

2. Chiunque operi nel settore della ristorazione deve informare il consumatore sull'eventuale presenza di allergeni di cui al decreto legislativo n. 114 del 2006, di cui alle premesse, negli additivi e miscele di additivi impiegati.

3. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere rese immediatamente disponibili a richiesta dell'Autorità sanitaria.

La presente ordinanza ha validità sino al 31 dicembre 2010 e, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2010
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 45

10A02089

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 19 gennaio 2010.

Riconoscimento, al prof. Costantin Vlad, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002,

n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; la circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37;

Vista l'istanza presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dal prof. Costantin Vlad;

Visto il certificato di «definitivatul» conseguito presso l'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania) nella sessione di agosto 2000;

Vista la nota del 24 maggio 2007 con la quale l'autorità competente italiana ha chiesto all'autorità competente rumena informazioni relative alla formazione regolamentata del docente di scuola secondaria in Romania, con particolare riferimento al valore del certificato di «definitivatul», considerato dallo Stato italiano quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Vista la nota 14 gennaio 2009 - prot. n. 24475, con la quale l'autorità competente romena «Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, Centrul naţional de recunoaştere şi echivalare a diplomeor» ha fornito risposta al quesito posto in data 24 maggio 2007;

Considerato che il certificato di «definitivatul», valutato dallo Stato italiano, fino a tutto l'anno 2008, quale formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post secondari, deve essere considerato, invece, solo quale superamento del periodo biennale di prova previsto dall'ordinamento scolastico romeno, la cui mancanza non pregiudica il riconoscimento professionale richiesto;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al titolo di formazione sottoindicato;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessato ha conseguito, nella sessione di maggio 2009, il certificato di conoscenza della lingua italiana - Livello C2 - CELI 5 DOC presso il centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessato è qualificato nello Stato membro d'origine;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari della durata di almeno quattro anni, nonché all'assolvimento della formazione didattico-pedagogica richiesta oltre al ciclo di studi post-secondari;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del più volte citato decreto legislativo n. 206/2007, qualora la domanda di riconoscimento abbia per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto, non si applica il disposto di cui al comma 3, relativo alla Conferenza dei servizi;

Considerato che l'interessata ha per oggetto un titolo identico a quello già decretato con provvedimento prot. n. 8637 del 7 maggio 2004;

Accertato che l'esperienza posseduta ne integra e completa la formazione professionale;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessato comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

«Diplomă de Licenţă în Educatiae Fizică, în profilul Educatiae Fizică şi Sport, specializarea Educatiae Fizică şi Sport», serie R Nr. 0020224, conseguito nella sessione del mese di giugno 1998 presso l'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania);

«Certificat De Absolvire» n. 91/23 rilasciato dall'Universitatea «Alexandru Ioan Cuza» di Iaşi (Romania) nell'a.a. 1998, posseduto dal cittadino rumeno Costantin Vlad, nato a Roman (Romania) il 21 aprile 1976, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

29/A - Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado;

30/A - Scienze motorie e sportive.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 gennaio 2010

Il direttore generale: DUTTO

10A01898

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 16 novembre 2009.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di aggregati.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Viste le decisioni della Commissione europea 98/598/EC del 9 ottobre 1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla decisione 01/596/EC, con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 13055-2: 2004, EN 13043: 2002/AC:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;

Espletata, con notifica 2009/025/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di aggregati o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010

Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 51

ALLEGATO *1*

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI
E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli aggregati le norme europee di riferimento sono:

EN 13043:2002/AC:2004 “Aggregati per conglomerati bituminosi e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico” recepita come UNI EN 13043: 2004.

EN 13055-2: 2004 “Aggregati leggeri — Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate” recepita come UNI EN 13055-2: 2005.

ALLEGATO *2*

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di controllo della conformità degli aggregati sono quelli riportati nelle Decisioni della Commissione Europea 98/598/EC del 9/10/1998, 98/601/EC e 99/469/EC modificate dalla Decisione 01/596/EC, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

<table>
<tr><th>Prodotto</th><th>Uso Previsto</th><th>Sistema di Attestazione della Conformità</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico
UNI EN 13043</td><td>Uso in elementi strutturali (*)</td><td>2+</td></tr>
<tr><td>Uso non strutturale</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate
UNI EN 13055-2</td><td>Uso in elementi strutturali (*)</td><td>2+</td></tr>
<tr><td>Uso non strutturale</td><td>4</td></tr>
</table>

Il Sistema 2+ è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 1 del DPR n.246/93, comprensiva della sorveglianza, giudizio ed approvazione permanenti del controllo di produzione in fabbrica.

Il Sistema 4 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera B, Procedura 3, del DPR n.246/93.

(*): Si intendono per elementi strutturali tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale

ALLEGATO *3*

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di aggregati dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.
La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.
Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

AGGREGATI (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Forma dei granuli Dimensione dei granuli Massa volumica delle particelle	4.1.2 Dimensioni dell'aggregato	Si
	4.1.3, Granulometria	Si
	4.1.6 Forma dell'aggregato grosso	Si
	4.2.7.1 Massa volumica delle particelle	Si
Pulizia	4.1.5 Qualità dei fini	Si
Percentuale di superfici frantumate	4.1.7 Percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi	Si
Affinità ai leganti bituminosi	4.2.11 Affinità degli aggregati grossi ai leganti bituminosi	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.2.12 Resistenza alla frammentazione dell'aggregato grosso	Si
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura/attrito	4.2.3 Resistenza alla levigazione dell'aggregato per strati superficiali	Si
	4.2.4 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
	4.2.5 Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Si
Resistenza allo shock termico	4.2.10 Resistenza allo shock termico	Si
Stabilità di volume	4.3.4.1 Disintegrazione di silicato dicalcico delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.2. Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	Si/NPD
	4.3.4.3 Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	Si/NPD
Composizione/contenuto	4.3.2 Composizione chimica	Si
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si
Durabilità agli agenti atmosferici	4.2.12 "Sonnenbrand" del basalto	Si/NPD
Durabilità ai pneumatici chiodati	4.2.6 Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati degli aggregati grossi da utilizzare per strati superficiali	Si/NPD
Durabilità allo shock termico	Vedere 4.2.10 Resistenza allo shock termico sopra	Si

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati per miscele bituminose e trattamenti superficiali
per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico

FILLER (UNI EN 13043)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Finezza/granulometria e massa volumica delle particelle	5.2.1 Granulometria	Si
	5.5.6 Prova di Blaine	Si
	5.3.2 Massa volumica delle particelle	Si
Proprietà di inspessimento	5.3.3.1 Porosità del filler compattato secco (Rigden)	Si
	5.3.3.2 “Anello e palla” dell’aggregato filler per miscele bituminose	Si
	5.5.2 Numero di bitume del filler addizionato	Si
Solubilità in acqua e reattività all’acqua	5.4.1 Solubilità in acqua	Si
	5.4.2 Reattività all’acqua	Si
Pulizia	5.2.2 Fini nocivi	Si
Porosità/volume dei pori	5.3.3.1 Porosità del filler compattato (Rigden)	Si
Perdita all’accensione (solo per ceneri volanti)	5.5.3 Perdita all’accensione di ceneri volanti di carbone	Si/NPD
Rilascio di sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Durabilità al gelo/disgelo	4.2.9.2 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Massa volumica in mucchio Dimensione dei granuli Forma dei granuli	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Percentuale di granuli frantumati	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Stabilità di volume	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Resistenza allo shock termico	4.19 Resistenza allo shock termico	Si
Affinità a leganti bituminosi	4.22 Compatibilità tra LWA e bitume	Si
Composizione/contenuto	4.23 Richieste chimiche	Si
Resistenza alla levigabilità/abrasione/usura/attrito	4.10 Resistenza alla usura dell'aggregato grosso	Si
	4.20 Resistenza alla levigabilità	Si
	4.21 Resistenza all'abrasione superficiale	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Sostanze pericolose: Emissione di radioattività Rilascio di metalli pesanti Rilascio di idrocarburi poliaromatici	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose
e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate con leganti idraulici

AGGREGATI (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		**Dichiarazione**
Massa volumica in mucchio	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
Dimensione dei granuli	4.3 Dimensione dell'aggregato	Si
Forma dei granuli	4.5 Forma dei granuli	Si/NPD
Assorbimento/suzione di acqua	4.9 Assorbimento d'acqua	Si
	4.14 Suzione di acqua	Si
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	4.10 Resistenza alla frantumazione dell'aggregato grosso	Si
Percentuale di granuli frantumati/superfici fratturate	4.11 Percentuale di granuli frantumati	Si
Stabilità di volume	4.12 Resistenza alla disgregazione	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo e disgelo	Si/NPD
Composizione/contenuto	4.23 Richieste chimiche	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di metalli pesanti mediante lisciviazione	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

Aggregati leggeri – Parte 2: Aggregati leggeri per miscele bituminose
e trattamenti superficiali e per applicazioni non legate e legate

FILLER (UNI EN 13055-2)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)		**Dichiarazione**
Finezza/granulometria e massa volumica dei granuli	4.2.1 Massa volumica in mucchio	Si
	4.7 Filler, distribuzione granulometrica	Si
Durabilità al gelo/disgelo	4.13 Resistenza al gelo/disgelo	Si/NPD
Proprietà di stiffening	4.17 Proprietà di stiffening	Si/NPD
Porosità/volume dei vuoti	4.18 Vuoti del filler LWA compattato secco	Si/NPD
Solubilità all'acqua	4.23.2 Solubilità	Si
Perdita al fuoco (solo per ceneri)	4.23.3 Perdita al fuoco (solo per ceneri)	Si
Pulizia	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)
Rilascio di altre sostanze pericolose	Conoscenza delle materie prime Gestione della produzione	(*)

(*): Per questa caratteristica, le disposizioni della Direttiva 89/106/CE si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.

10A01957

DECRETO 16 novembre 2009.

Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità di appoggi strutturali.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea decisione 95/467/EC del 24 ottobre 1995 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea pubblicata nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea 2008/C 321/01 del 16 dicembre 2008 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate: EN 1337-3:2005, EN 1337-4:2004/AC:2007, EN 1337-5: 2005, EN 1337-6:2004;

Visti i decreti relativi alla comunicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Sentito il parere della Prima Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con voto n. 21 nell'adunanza del 6 maggio 2008;

Espletata, con notifica 2009/024/I, la procedura d'informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1.

Metodi di attestazione della conformità

1. I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

2. Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246.

3. Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui alle appendici ZA delle norme armonizzate, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

4. I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2.

Caratteristiche tecniche

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1 e art. 10, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, il fabbricante di appoggi strutturali o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA delle norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3.

Termini di impiego dei prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

1. L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre nove mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2009

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dello sviluppo economico
SCAJOLA

Il Ministro dell'interno
MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2010
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 52

ALLEGATO *1*

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per gli appoggi strutturali le norme europee di riferimento sono:

EN 1337-3: 2005 “Appoggi strutturali - Parte 3: Appoggi elastomerici” recepita come UNI EN 1337-3: 2005;

EN 1337-4:2004/AC:2007 “Appoggi strutturali - Parte 4: Appoggi a rullo” recepita come UNI EN 1337-4: 2004/AC:2007;

EN 1337-5: 2005 “Appoggi strutturali - Parte 5: Appoggi a disco elastomerico” recepita come UNI EN 1337-5: 2005

EN 1337-6: 2004 “Appoggi strutturali - Parte 6: Appoggi a contatto lineare” recepita come UNI EN 1337-6: 2004

ALLEGATO *2*

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di controllo della conformità per gli appoggi strutturali sono quelli riportati nella Decisione della Commissione Europea 95/467/EC del 24/10/1995, indicati nelle norme armonizzate di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	**Uso Previsto**	**Sistema di Attestazione della Conformità**
Appoggi Strutturali	Tutti gli usi strutturali	1

Il Sistema di Attestazione della Conformità 1 è quello specificato all'art.7, comma 1 lettera A, del DPR n.246/93

ALLEGATO *3*

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di appoggi strutturali dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle in funzione dell'uso previsto, nelle forme stabilite dalle appendici ZA della norme armonizzate di cui all'allegato 1.

La dicitura Si/NPD apposta in tabella a fianco di una caratteristica del prodotto, lascia al produttore la facoltà di esercitare l'opzione "prestazione non determinata" per tale caratteristica.

Resta invariato per il produttore l'obbligo di elencare detta caratteristica assieme alle altre, segnalando per essa l'uso della citata opzione, tramite la dicitura NPD.

APPOGGI ELASTOMERICI TIPO ‘A’, ‘B’, ‘C’ ED ‘F’
SENZA ELEMENTI/SUPERFICI DI SCORRIMENTO (UNI EN 1337-3)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3; 5.4; 5.5	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.4.2; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI

APPOGGI ELASTOMERICI TIPO ‘D’ CON SUPERFICI DI SCORRIMENTO
(UNI EN 1337-3)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.3.7, 4.4.2; 4.4.4; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI

APPOGGI ELASTOMERICI TIPO ‘E’ CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO
(UNI EN 1337-3)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.3.1; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; 4.4.3; 5.1; 5.3.3	SI
Capacità di rotazione	5.1; 5.3.3.4; 5.3.3.6; 5.3.3.7	SI
Aspetti di durabilità	4.3.6; 4.4.2; 5.1 EN 1337-9:1997, 4.1.1.1	SI
Capacità di carico (dell’elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 5.3; 5.5; 6; 8.3	SI
Coefficiente di attrito (dell’elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4.1.1	SI
Aspetti di durabilità (dell’elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4.3.5.2; 4.7; 5.1; 5.2 EN 1337-9:1997: 4	SI

APPOGGI RULLO (UNI EN 1337-4)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Coefficiente di attrito dell'elemento a rullo	6.9	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.8.3 EN 1337-9:1997, 4	SI

APPOGGI RULLO CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO PIANI (UNI EN 1337-4)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Coefficiente di attrito dell'elemento a rullo	6.9	
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A); 6.8.3 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 5; 6.8.3; 6.9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 4; 5; 6; 7	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004: 7 EN 1337-9:1997 : 4	SI

APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO SENZA ELEMENTI DI SCORRIMENTO
(UNI EN 1337-5)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4; 5; 6.1.1.; 6.2.3; 6.1.5; 6.2.1.1.; 6.2.2.	SI
Capacità di rotazione	4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1.2; 6.2.4; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.7	SI
Aspetti di durabilità	4.2 ; 5 ; 6.1.1 ; 6.1.2.3 ; 7.5 ; 7.6 ; 7.8 EN 1337-9:1997, 4	SI

APPOGGI A DISCO ELASTOMERICO SCORREVOLI (UNI EN 1337-5)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4; 5; 6.1.1.; 6.1.5; 6.2.1.1.; 6.2.2.; 6.2.3	SI
Capacità di rotazione	4; 6.1.1; 6.1.2; 6.1.3; 6.2.1.2; 6.2.4; 7.3.1; 7.3.2; 7.4; 7.7	SI
Aspetti di durabilità	4.2 ; 5 ; 6.1.1 ; 6.1.2.3 ; 7.5 ; 7.6 ; 7.8 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 5, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9,7.1, 7.2, 9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 4, 5, 6.1, 6.5, 6.7, 7.5	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2: 2004: 7.3, 7.4 EN 1337-9:1997: 4	SI

APPOGGI A CONTATTO LINEARE SENZA ELEMENTI DI SCORRIMENTO

(UNI EN 1337-6)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.6. EN 1337-9:1997: 4	SI

APPOGGI A CONTATTO LINEARE CON ELEMENTI DI SCORRIMENTO PIANI

(UNI EN 1337-6)

Caratteristiche armonizzate (secondo appendice ZA)	**Punti della Norma, relativi alle caratteristiche armonizzate**	**Dichiarazione**
Capacità di carico	4.1; 4.2; 6	SI
Capacità di rotazione	4.1; 4.3; 6	SI
Aspetti di durabilità	5 (Annesso A) ; 6.6.1 EN 1337-9:1997, 4	SI
Capacità di carico (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 5; 6.8.3; 6.9	SI
Coefficiente di attrito (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 4; 5; 6; 7	SI
Aspetti di durabilità (dell'elemento scorrevole)	EN 1337-2:2004, 7 EN 1337-9:1997, 4	SI

10A01958

DECRETO 29 gennaio 2010.

Riconoscimento degli esperti, appartenenti al personale tecnico dell'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A. n. 1370, per l'esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, recante «Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia» ed, in particolare, l'allegato tecnico «Regolamento concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia (RID)»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, del 19 marzo 2007), di recepimento delle direttive 2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, e 2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adattano, rispettivamente per la quinta e la sesta volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti del 19 marzo 2008 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136, del 12 giugno 2008), di recepimento della direttiva 2006/90/CE della Commissione, del 3 novembre 2006, che adatta per settima volta al progresso tecnico, la direttiva 96/49/CE per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di trasporto merci pericolose per ferrovia, modificando l'Allegato al decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41 come da ultimo sostituito con decreto del Ministro dei trasporti del 7 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23 di attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 57 dell'8 marzo 2002;

Visto il decreto 2 aprile 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85, dell'11 aprile 2003, che stabilisce le procedure per la designazione degli organismi notificati e autorizzati non dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Visto il decreto 3 luglio 2008 di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175, del 28 luglio 2008, che designa Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede a Milano in viale Monza n. 261, quale Organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23;

Vista l'istanza presentata dall'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. prot. n. N2246/08/PS/ps del 5 settembre 2008 per il riconoscimento di ispettori TPED della medesima società quali esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID;

Considerato che gli ispettori di cui sopra fanno parte del personale tecnico dell'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A.;

Considerato che l'Organismo stesso ha dichiarato il possesso da parte degli stessi dei requisiti prescritti sia dal paragrafo 6.8.2.4.6 ed, in particolare, della qualificazione ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05 (ex UNI CEI EN 45004/96);

Esaminata la documentazione prodotta dal suddetto Organismo;

Preso atto del verbale del 16 luglio 2009, relativo alla verifica ispettiva effettuata presso la sede dell'Organismo Bureau Veritas Italia S.p.A. da parte del Gruppo di verifica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti appositamente incaricato, dal quale risulta l'esito favorevole della verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa succitata;

Decreta:

Art. 1.

Sono riconosciuti esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, gli ispettori, facenti parte del personale tecnico della Società Bureau Veritas Italia S.p.A. con sede a Milano in viale Monza n. 261, di seguito indicati:

Nominativo	Luogo e data di nascita	Numero punzone
p.i. Paolo SANNIA	Napoli, 20/03/1973	BV IT 01
p.i. Luciano ROSINA	Treviso, 12/05/1960	BV IT 02
ing. Roberto PILI	Genova, 03/08/1955	BV IT 03
ing. Guglielmo VENTRE	Mirabella Eclano (AV), 19/11/1947	BV IT 04

Le caratteristiche dei punzoni suindicati sono riportate nell'Allegato *1* del presente decreto.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a notificare presso il Segretariato dell' Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), i nominativi dei sopraindicati esperti ed le caratteristiche dei relativi punzoni.

Art. 2.

1. Le attività correlate alla esecuzione delle prove di cui all'art. 1 devono essere svolte conformemente alle procedure dell'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., per poter garantire le opportune condizioni di sicurezza. A tal fine l'Organismo stesso è tenuto ad assicurare il mantenimento della propria struttura, nonché dell'organizzazione e della gestione del personale e delle risorse strumentali secondo le procedure individuate nella documentazione agli atti, con l'obbligo di sottoporre eventuali variazioni alla preventiva approvazione delle competenti strutture ministeriali.

Art. 3.

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – dispone, con periodicità, almeno annuale, visite di vigilanza presso l'organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A. al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarità dell'esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna.

Art. 4.

1. Qualora siano accertate gravi e ripetute irregolarità o omissioni nelle attività di esecuzione delle prove svolte sulle cisterne dei carri-cisterna da parte di uno o

più esperti fra quelli indicati all'art. 1, il riconoscimento del/dei medesimo/i è sospeso per un periodo da uno a sei mesi.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione è ritirato, a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarità o carenze.

3. Il riconoscimento è revocato nel caso in cui l'esperto/i di cui al comma 1 non ottemperi, con le modalità ed i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.

4. Il riconoscimento è altresì sospeso/revocato ove venga sospeso/revocato il riconoscimento di Bureau Veritas Italia S.p.A. quale organismo notificato ai sensi della direttiva 1999/36/CE.

5. Il riconoscimento è altresì revocato ove vengano meno i requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, e cioè:

appartenenza del/degli esperto/i al personale dell'Organismo notificato Bureau Veritas Italia S.p.A.;

mantenimento della qualificazione secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020/05.

6. In caso di revoca del riconoscimento ai sensi dei precedenti commi 3, 4 e 5, gli esperti, per mantenere il titolo, devono presentare istanza per un nuovo riconoscimento e dimostrare individualmente il soddisfacimento dei requisiti richiesti dal paragrafo 6.8.2.4.6 del RID. In tal caso il riconoscimento avrà validità di tre anni e saranno a carico dei richiedenti gli oneri relativi alle verifiche iniziali ed alle ispezioni periodiche, ai sensi della vigente normativa in materia.

7. I provvedimenti relativi alla sospensione o alla revoca sono comunicati all'Organismo ed al Segretariato dell'OTIF.

Art. 5.

1. Il presente riconoscimento ha validità coincidente con la notifica di Bureau Veritas Italia S.p.A. ai sensi della direttiva 1999/36/CE, la cui scadenza è stabilita al 27 luglio 2011.

2. Fatte salve le verifiche di cui al precedente art. 3, i rinnovi successivi del riconoscimento della qualifica di esperti per la esecuzione delle prove sulle cisterne dei carri-cisterna, ai sensi del paragrafo 6.8.2.4.6 del RID, avverranno in coincidenza del rinnovo della notifica di Bureau Veritas Italia S.p.A. ai sensi della direttiva 1999/36/CE ed avranno validità di tre anni, coincidente con la validità della predetta notifica.

Art. 6.

1. Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2010

Il direttore generale: PROVINCIALI

ALLEGATO 1

NOME	PUNZONE
p.i. Paolo SANNIA	BV IT 01
p.i. Luciano ROSINA	BV IT 02
Ing. Roberto PILI	BV IT 03
Ing. Guglielmo VENTRE	BV IT 04

10A01895

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2010.

Autorizzazione all'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ
E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 21 che abroga il regolamento (CEE) n. 2082/92;

Visto il regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione del 18 ottobre 2007 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea numero L 34/7 del 5 febbraio 2010 con il quale la denominazione «Pizza Napoletana» è stata iscritta nel registro delle «specialità tradizionali garantite» di cui all'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CE) n.509/2006;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette e sulle specialità tradizionali garantite, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il comma 1 del citato art. 14, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati e le designazioni delle autorità pubbliche di cui all'art. 14 del regolamento (CE) n. 509/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Visto il decreto 5 febbraio 2010, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, relativo alla «approvazione del piano di controllo relativo alla STG "Pizza Napoletana" registrata in ambito Unione europea ai sensi del registro (CE) n. 509/2006»;

Considerato che ai tre organismi, tra i quali IS.ME.CERT., individuati dai soggetti richiedenti la registrazione come strutture di controllo della STG «Pizza Napoletana», è stato trasmesso in data 5 febbraio 2010 il decreto di approvazione sopra indicato, per evitare che al momento dell'entrata in vigore del registro (UE) n. 97/2010, in assenza di strutture autorizzate ad effettuare le funzioni di controllo, non fosse possibile rivendicare la STG;

Considerato che «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha trasmesso, in data 7 febbraio 2010, secondo le previsioni dell'art. 2 del sopra citato decreto ministeriale 5 febbraio 2010 un piano di controllo conforme all'allegato del suddetto decreto e un prospetto tariffario;

Considerato che «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Visto il parere favorevole espresso dal citato gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 12 febbraio 2010;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli - Corso Meridionale n. 6, iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le specialità tradizionali garantite (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della

legge n. 526/1999, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 14 del regolamento (CE) n.509/2006 per il prodotto STG «Pizza Napoletana» registrato in ambito Unione europea con regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta per l'organismo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata, ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, con decreto dell'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo sentite le regioni, qualora l'organismo medesimo non risulti più in possesso dei requisiti indicati.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è tenuto a comunicare e sottoporre all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 4.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ha l'obbligo di comunicare l'elenco dei soggetti interessati alla produzione della «Pizza Napoletana» STG che hanno presentato istanza di iscrizione, entro dieci giorni dalla data della loro immissione nel sistema di controllo, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari e alla/e regione/i e alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 5.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla regione e/o provincia autonoma nel cui ambito territoriale ha sede l'azienda di produzione della specialità tradizionale garantita controllata, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Art. 7.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di anni tre a decorrere dal 25 febbraio 2010, data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed è rinnovabile.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2010

Il direttore generale: LA TORRE

10A02084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Rettifica della legge n. 148/2004, in conformità col parere del Consiglio di Stato n. 716, reso il 18 marzo 1992 dalla I Sezione, in conformità con il decreto del Presidente della Repubblica n. 180/2006, in conformità con gli articoli 3, 81, 97, 117 e 133 della Costituzione, mediante il riconoscimento della sede legale provinciale al capoluogo Barletta».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Antonio Praticò, via Pigafetta, 10 - 00154 Roma - Tel. 06/57285367 - Cell. 393/7258832.

10A02208

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 febbraio 2010 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare del titolo: «Garanzia del diritto di trasporto ferroviario; garanzia del mantenimento della funzione trasporto ferroviario quale pubblico servizio; garanzia della fermata nella Stazione centrale di Barletta di ogni treno passeggeri».

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il sig. Antonio Praticò, via Pigafetta, 10 - 00154 Roma - Tel. 06/57285367 - Cell. 393/7258832.

10A02209

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso per l'acquisto, da parte dei piccoli comuni e delle Unioni di comuni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia».

Si comunica che, con provvedimento dell'8 febbraio 2010, sono state adottate modifiche e integrazioni all'avviso per la corresponsione di un bonus di ammontare fisso, per l'acquisto, da parte dei piccoli comuni, sul Mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all'iniziativa «Mettiamoci la faccia» del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica www.innovazionepa.it/dit, nonché sui siti www.qualitapa.gov.it, www.anci.it e www.acquistinretepa.it.

10A01984

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 8 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi di riferimento dell'8 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3675
Yen	122,07
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,168
Corona danese	7,4442
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87610
Fiorino ungherese	273,90
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7088
Zloty polacco	4,1040
Nuovo leu romeno	4,1370
Corona svedese	10,1616
Franco svizzero	1,4659
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1705
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	41,7060
Lira turca	2,0851
Dollaro australiano	1,5765
Real brasiliano	2,5681
Dollaro canadese	1,4640
Yuan cinese	9,3355
Dollaro di Hong Kong	10,6263
Rupia indonesiana	12861,76
Rupia indiana	64,0130
Won sudcoreano	1602,60
Peso messicano	18,0130
Ringgit malese	4,7063
Dollaro neozelandese	1,9914
Peso filippino	63,705

Dollaro di Singapore	1,9450
Baht tailandese	45,387
Rand sudafricano	10,6097

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02085

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 9 febbraio

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3760
Yen	123,40
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,099
Corona danese	7,4448
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,88040
Fiorino ungherese	272,00
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7092
Zloty polacco	4,0775
Nuovo leu romeno	4,1280
Corona svedese	10,1217
Franco svizzero	1,4672
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1520
Kuna croata	7,3225
Rublo russo	41,7640
Lira turca	2,0800
Dollaro australiano	1,5729
Real brasiliano	2,5549
Dollaro canadese	1,4680
Yuan cinese	9,3935
Dollaro di Hong Kong	10,6906
Rupia indonesiana	12878,09
Rupia indiana	64,1970
Won sudcoreano	1601,45
Peso messicano	18,0645
Ringgit malese	4,7235
Dollaro neozelandese	1,9877
Peso filippino	63,836
Dollaro di Singapore	1,9511
Baht tailandese	45,649
Rand sudafricano	10,5992

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02086

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 10 febbraio 2010

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 10 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3740
Yen	123,01
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,108
Corona danese	7,4449
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87980
Fiorino ungherese	271,55
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7091
Zloty polacco	4,0663
Nuovo leu romeno	4,1180
Corona svedese	10,0335
Franco svizzero	1,4658
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,1110
Kuna croata	7,3230
Rublo russo	41,5800
Lira turca	2,0791
Dollaro australiano	1,5700
Real brasiliano	2,5411
Dollaro canadese	1,4667
Yuan cinese	9,3847
Dollaro di Hong Kong	10,6766
Rupia indonesiana	12871,34
Rupia indiana	63,8840
Won sudcoreano	1591,64
Peso messicano	17,9438
Ringgit malese	4,7149

Dollaro neozelandese	1,9827
Peso filippino	63,800
Dollaro di Singapore	1,9483
Baht tailandese	45,576
Rand sudafricano	10,5998

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02087

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 11 febbraio 20190

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 febbraio 2010

Dollaro USA	1,3718
Yen	123,03
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	26,008
Corona danese	7,4452
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,87750
Fiorino ungherese	270,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7094
Zloty polacco	4,0285
Nuovo leu romeno	4,1045
Corona svedese	9,9598
Franco svizzero	1,4663
Corona islandese	*
Corona norvegese	8,0975
Kuna croata	7,3163
Rublo russo	41,3730
Lira turca	2,0758
Dollaro australiano	1,5446
Real brasiliano	2,5342
Dollaro canadese	1,4502
Yuan cinese	9,3757
Dollaro di Hong Kong	10,6590
Rupia indonesiana	12850,95
Rupia indiana	63,7900
Won sudcoreano	1585,77
Peso messicano	17,9363
Ringgit malese	4,7018
Dollaro neozelandese	1,9633
Peso filippino	63,404
Dollaro di Singapore	1,9377
Baht tailandese	45,496
Rand sudafricano	10,5509

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

10A02088

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che per il periodo 1° gennaio-30 giugno 2010 il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari all'1 per cento.

10A02091

MINISTERO DELLA SALUTE

Decadenza delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario

Estratto decreto n. 10 del 25 gennaio 2010

ANASTAMIN, A.I.C. n. 101701023 e A.I.C. n. 101701011;

ATIVIT INIETTABILE, A.I.C. n. 101706036, A.I.C. n. 101706012 e A.I.C. n. 101706024;

CAPUT POLVERE, A.I.C. n. 103142016;

DESALONE, A.I.C. n. 101765016;

DRYNET SPRAY, A.I.C. n. 103133017 e A.I.C. n. 103133029;

FATROPRIM LONG ACTING, A.I.C. n. 101734034, A.I.C. n. 101734010, A.I.C. n. 101734046 e A.I.C. n. 101734022;

IDRION, A.I.C. n. 101748010, A.I.C. n. 101748022 e A.I.C. n. 101748034;

LINCOBION, A.I.C. n. 103466013;

MIXOVAC, A.I.C. n. 101247017;

ORAPRIM P.A., A.I.C. n. 101758086;

OSSITETRACICLINA 20% - FATRO, A.I.C. n. 102767011;

OSSITETRACICLINA 20% liquida - FATRO, A.I.C. n. 102761018;

SPIRAMICINA 20% - FATRO, A.I.C. n. 102428024;

SPIRAMICINA 20% liquida - FATRO, A.I.C. n. 102431018;

SULFACHINOSSALINA 10% - FATRO, A.I.C. n. 102631013;

SUSPEN D, A.I.C. n. 101716013, A.I.C. n. 101716025 e A.I.C. n. 101716037;

TETRABION OXI 200 M, A.I.C. n. 102768013 e A.I.C. n. 102768025;

TILOSINA 20% - Fatro, A.I.C. n. 103375010;

TILOSINA 20% liquida - Fatro, A.I.C. n. 103376012 e A.I.C. n. 103376024;

VAIGEN, A.I.C. n. 101785018;

VESPIRAL 200 P, A.I.C. n. 102420015;

VITAMINA B1 - Fatro, A.I.C. n. 101754012;

VITAMINA B1 - Lugaresi, A.I.C. n. 101791022 e A.I.C. n. 101791010;

VITAMINA B12 - Lugaresi, A.I.C. n. 101792012;

VITAMINA E - Fatro, A.I.C. n. 101796011.

Le autorizzazioni all'immissione in commercio delle sopracitate specialità medicinali per uso veterinario, a nome dell'impresa Fatro s.p.a., Via Emilia, 285, Ozzano Emilia, Bologna, codice fiscale n. 01125080372 sono decadute.

Motivo della decadenza: mancata commercializzazione dei medicinali per tre anni consecutivi.

Decorrenza del decreto: dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01892

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009

Si comunica che, a seguito di osservazioni formulate dalla Commissione europea, sono in corso le procedure per la modifica dell'art. 10 e dell'allegato 6 del decreto 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 220 del 22 settembre 2009.

È consultabile sul sito http://www.politicheagricole.it/SettoriAgroalimentari/default il testo delle modifiche.

10A02090

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ciprofloxacina ACS Dobfar».

Estratto determinazione n. 262 del 25 gennaio 2010

Alla determinazione n. 2668 del 24 novembre 2009 e al relativo estratto, pubblicato nel supplemento ordinario n. 229 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 9 dicembre 2009, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: CIPROFLOXACINA ACS DOBFAR, nella sezione:

«Indicazioni terapeutiche: «Ciprofloxacina ACS Dobfar» 100 mg/50 ml; 200 mg/100 ml; 400 mg/200 ml soluzione per infusione, è indicata nel trattamento delle infezioni riportate sotto. Prima di iniziare la terapia, si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Adulti:

infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri Gram-negativi;

riacutizzazioni di bronco pneumopatia cronica ostruttiva;

infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica.

è apportata la seguente modifica:

«Indicazioni terapeutiche: «Ciprofloxacina ACS Dobfar» 100 mg/50 ml; 200 mg/100 ml; 400 mg/200 ml soluzione per infusione, è indicata nel trattamento delle infezioni riportate sotto. Prima di iniziare la terapia, si deve prestare particolare attenzione alle informazioni disponibili sulla resistenza alla ciprofloxacina.

Si raccomanda di fare riferimento alle linee guida ufficiali sull'uso appropriato degli agenti antibatterici.

Adulti:

infezioni delle basse vie respiratorie sostenute da batteri Gram-negativi;

riacutizzazioni di bronco pneumopatia cronica ostruttiva;

infezioni broncopolmonari in corso di fibrosi cistica o di bronchiectasie.

(*Omissis*).».

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01979

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risperidone Arrow».

Estratto provvedimento UPC/II/ 43 del 22 gennaio 2010

Specialità medicinale: RISPERIDONE ARROW.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Arrow Generics LTD.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0731/002-005/II/025.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimica/farmaceutica.

Modifica apportata: correzione di un errore nelle specifiche (shelf life) del prodotto finito.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01890

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Aminomix».

Estratto provvedimento UPC/II/ 44 del 22 gennaio 2010

Specialità medicinale: AMINOMIX.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0418/003/II/041.

Tipo di modifica: aggiornamento Drug Master File.

Modifica apportata: presentazione di un nuovo Drug Master File per la lisina acetato da parte di Kyowa Hakko.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

10A01889

REGIONE PUGLIA

Adozione dello schema di Documento regionale di assetto generale (DRAG) recante criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE).

La giunta della regione Puglia con deliberazione 22 dicembre 2009, n. 2589, pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 10 del 18 gennaio 2010, ha adottato lo schema di Documento regionale di assetto generale (DRAG) criteri per la formazione e la localizzazione dei Piani urbanistici esecutivi (PUE) (legge regionale 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lettera *b)* e art. 5, comma 10-*bis*.

10A01897

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERMO

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Fermo, con deliberazione n. 27 del 29 settembre 2009, ha nominato il segretario generale reggente dott. Domenico Tidei conservatore del registro delle imprese ai sensi dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

10A01899

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Proroga dei termini del procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC), avviato con delibera n. 558/09/CONS.

Si comunica che il termine di conclusione del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 558/09/CONS pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 2009, n. 246, fissato al 31 marzo 2010, è prorogato al 31 maggio 2010.

Restano immutate tutte le altre disposizioni della delibera n. 558/09/CONS.

10A01893

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUC-040) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00